

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI  
MILANO

**Facoltà di Giurisprudenza**

**Corso di Laurea in Giurisprudenza**

# LA TUTELA PENALE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA

Tesi di Laurea di LORENZO GRASSANO Matr. N°2901015

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa FUMAGALLI CARULLI Ombretta

Anno accademico 2004 / 2005

## INDICE.

INTRODUZIONE.	p.1
CAPITOLO I. Dal Codice Zanardelli al Codice Rocco.	p.3
I. I. La disciplina del Codice Zanardelli.	
I. II. La disciplina del Codice Rocco.	
L'art. 402 c.p.	
L'art. 403 c.p.	
L'art. 404 c.p.	
L'art. 405 c.p.	
L'art. 406 c.p.	
L'art. 724 c.p.	
CAPITOLO II. La tutela penale del sentimento religioso. Dottrina, giurisprudenza della Corte Costituzionale, intese stipulate con le altre confessioni religiose e proposte di modifica.	p.74
II. I. Il problema della costituzionalità del Codice Rocco e le proposte della dottrina.	
II. II. La tutela penale del sentimento religioso nella giurisprudenza della Corte costituzionale.	
II. III. Le intese stipulate con le altre confessioni religiose.	
II. IV. Le proposte di modifica del sistema penale dei culti.	
CAPITOLO III. Libertà di espressione artistica e il vilipendio della religione cattolica nella giurisprudenza ordinaria.	p.141
CONCLUSIONI.	p.168
BIBLIOGRAFIA.	p.173

## **INTRODUZIONE.**

La presente tesi ha come oggetto lo studio della tutela penale della libertà religiosa, ed è divisa in quattro capitoli.

Il primo capitolo si apre esponendo i profili caratteristici della tutela penale del fenomeno religioso nel periodo vigente il codice Zanardelli, proseguendo poi in una analisi degli artt. 402-406 del codice Rocco; si è cercato, da una parte, di sottolineare le differenze tra le due discipline, e dell'altra di esaminare i singoli articoli alla luce dei diversi spunti interpretativi offerti dalla dottrina; inoltre, si è analizzato anche il reato di bestemmia, ora depenalizzato in seguito al D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il secondo capitolo presenta il dibattito dottrinale, sorto in seguito alla promulgazione della Costituzione e alla revisione del Concordato lateranense del 1984, circa la legittimità costituzionale della originaria normativa del codice Rocco a tutela del sentimento religioso; sono poi presentate, con i commenti dottrinali più significativi, le sentenze della Consulta : le prime pronunce che ribadirono la piena legittimità degli artt. 402-406 c.p. e dell'art. 724 c.p., per poi giungere alle più recenti sentenze che ne hanno denunciato il contrasto con i principi della nostra Carta fondamentale.

Inoltre, sono presentate le varie intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica e i tentativi di modifica che, sorti in sede parlamentare, non hanno ancora portato a significativi mutamenti nei riguardi dell'impianto normativo del codice rocco nella materia *de qua*.

Nel terzo capitolo l'art. 402 c.p. viene preso in esame nei riguardi della libertà di espressione artistica in campo cinematografico; sono presentate le più importanti sentenze che dovettero esprimersi sulla sussistenza o meno del vilipendio della religione cattolica per celebri film quali ad

esempio << L'ultima tentazione di Cristo >> del regista Martin Scorzese o << I diavoli >>, del regista americano Ken Russel.

Nelle considerazioni conclusive si è cercato di porre l'accento in modo particolare sui motivi per i quali appare necessario, a dispetto di numerose impostazioni dottrinali contrarie, mantenere una tutela penale della libertà religiosa, la quale non solo appare conforme ai principi ispiratori della Carta Costituzionale in materia di fenomeno religioso, ma sembra pure opportuna alla luce dei mutamenti sociali cui è soggetto il nostro Paese in questi ultimi decenni.

## Capitolo I. Dal Codice Zanardelli al Codice Rocco.

### I.I. LA DISCIPLINA DEL CODICE ZANARDELLI.

Il codice Zanardelli venne promulgato con il r.d. 30 giugno 1889, ed entrò in vigore il primo gennaio 1890.

Le norme con cui il codice tutela il fenomeno religioso sono gli articoli 140 e seguenti, compresi nel Libro II, Titolo II << Dei delitti contro la libertà >>, Capo II << Dei delitti contro la libertà dei culti >>.

I tratti salienti di questa normativa si possono riconoscere nella volontà di tutelare la libertà religiosa, come manifestazione del diritto di libertà civile, escludendo attenzione specifica alla Religione in sé e per sé, e stabilendo pene uguali senza distinzioni di culto.

Il reato di vilipendio di un culto non è previsto, in base alla considerazione che non vi può essere offesa alla Religione se, contemporaneamente, non si lede un diritto individuale. Si avverte il rischio che, prevedendo una tale fattispecie di reato, si possa offendere la libertà di discussione in materia religiosa riconosciuta dall'art. 2 della legge delle Guarentigie.

La relazione della Commissione della Camera si esprime in questi termini: << Il Capo II contempla i reati contro la libertà dei culti. E coerentemente ai criteri generali sovra enunciati, colle sue disposizioni mira non a proteggere una od altra religione determinata, e a sottrarre alla libera discussione e alla critica le dottrine che ne siano oggetto, ma si limita a riconoscere la legittimità e la intangibilità della manifestazione del sentimento religioso e della celebrazione delle credenze, che da quello emanano, in tutte le forme e i culti, che lo Stato per i suoi fini etici e, cioè a difesa della morale pubblica, non abbia proscritto>><sup>1</sup>.

Occorre evidenziare che l'oggetto della tutela penale è la libertà religiosa, non la *religione*. È una diretta conseguenza del rapporto che un moderno

---

<sup>1</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 30.

Stato liberale vuole assumere nei confronti del fenomeno religioso: la sua indipendenza verso la religione e la sua ferma volontà a non riconoscere nessuna confessione come << religione di Stato >>.

La libertà religiosa si compone della libertà di coscienza e della libertà di culto <sup>2</sup>. Il codice Zanardelli, affiancato dalla legge delle Guarentigie <sup>3</sup>, si preoccupa di stabilire quale debba essere il giusto equilibrio fra la manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, e un comportamento lesivo delle libertà religiosa.

Il codice accorda tutela ai culti in generale, ma si ritiene che non occorra da parte dello Stato un esplicito atto di ammissione; l'unica condizione è che il tal culto non sia stato proscritto dal legislatore a tutela dello Stato stesso e del buon costume.

Il codice, infatti, non mira tanto << a proteggere una o altra religione determinata, o a sottrarre alla libera discussione e alla critica le dottrine che ne siano oggetto >> <sup>4</sup>, ma si limita << a riconoscere la legittimità e la intangibilità della manifestazione del sentimento religioso e delle celebrazioni delle credenze, che da quello emanano, in tutte le forme e i culti, che lo Stato

È poi rimesso alla giurisprudenza stabilire se nel caso concreto sussista o meno la qualifica di << culto ammesso >>, alla luce dei principi di non contraddittorietà all'ordine pubblico e al buon costume.

---

<sup>2</sup> Mentre il primo profilo attiene alla libera manifestazione della religione, la libertà di culto si identifica come la possibilità di esercitare tutto quell'insieme di cerimonie, culti e partecipazioni collettive in cui l'individuo può manifestare la propria appartenenza ad un credo religioso.

<sup>3</sup> Mentre l'art. 2 della legge delle Guarentigie si occupava della libertà di coscienza, dichiarando all'ultimo comma che << la discussione sulle materie religiose è pienamente libera >>, il codice Zanardelli tutela la sola libertà di culto: la tutela penale si esaurisce in tutti quei comportamenti che si possono riconoscere come forma di un atto di culto. L'ateismo, benché viene ad essere un comportamento sussumibile sotto la previsione dell'art. 2 delle legge delle Guarentigie, ma vedeva accordato una tutela penale in quanto << a tale credenza negativa certamente non si potevano estendere le disposizioni precettive concernenti il culto, poiché tale credenza ripugna a qualsiasi atto di culto >>.

<sup>4</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 32.

Molto spesso, però, la giurisprudenza non rispettò questi criteri e ne assunse di propri dando alla luce pronunce contraddittorie.

Basti citare il caso dell' << Esercito della salvezza >>, cui si vide riconosciuto lo *status* di culto ammesso <sup>5</sup>, solo per vederselo disconosciuto pochi anni dopo <sup>6</sup>con l'argomentazione che il codice con l'espressione << culti ammessi >> si sarebbe riferito alle sole religioni che si fossero esplicate in vere e proprie cerimonie e funzioni e con alla base << una tradizione storica ed etica ed un generale riconoscimento nel paese>>.

La dottrina si dimostra unanime nel criticare una tale impostazione in quanto si traduce in un limite insormontabile per il riconoscimento come << ammessi >> di nuove religioni che, in quanto tali, non potrebbero mai soddisfare i predetti requisiti ( tradizione storica, etica e generale riconoscimento ).

Il fatto che nella locuzione << culti ammessi >> rientri anche la religione cattolica, esprime una delle principali differenze fra il Codice del 1889 e il Codice Rocco, in quanto è una chiara manifestazione della volontà del legislatore dell'epoca di non dar vita a discriminazioni di tutela penale fra i vari culti: si tutelano i culti, cattolici e acattolici, qualora esistano di fatto e non si pongano in contrasto con l'ordine pubblico.

La tutela penale investe gli atti di culto (art. 140), le persone (artt. 141, 142) e le cose del culto (artt. 142, 143).

L'art. 140 così recita: << Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento. Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento >>.

---

<sup>5</sup> Cass. Torino, 27 maggio 1892, in *Riv. pen.*, 1829, XXXVI, pag. 144.

<sup>6</sup> Cass., 30 Novembre 1903, in *Giust. pen.*, 1903, I, pag. 309.

Il codice disciplina la c.d. << turbatio sacrorum >>: il comportamento di colui il quale impedisca o turbi l'esercizio di una funzione o cerimonia religiosa, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato. La condotta si articola nelle due ipotesi del turbamento e dell'impedimento di funzioni religiose.

Per il Lombardi si ha impedimento << quando l'agente si oppone a che la funzione o cerimonia si eseguisca o la fa cessare quando è incominciata >><sup>7</sup> e turbamento quando il soggetto << fa sì che la funzione o cerimonia resti interrotta o sospesa per un maggior o minor tempo >><sup>8</sup>.

Per il Tuozi la differenza fra impedire e turbare s'incentra sul fatto che solo nel secondo caso l'azione si esplica nel corso della funzione, << senza che però il primo debba significare che propriamente la funzione non si sia più fatta >><sup>9</sup>.

La condotta deve tradursi in un attacco al libero esercizio del diritto di culto, quindi non si accorda tutela penale alle cerimonie della religione in quanto tali, come invece farà il Codice Rocco con l'art. 402.

La giurisprudenza ritenne che si dovesse operare una valutazione alla luce della disciplina dei singoli enti, per stabilire se si fosse effettivamente interrotta una cerimonia religiosa. I giudici di merito stabilirono che qualora non fossero state emanate norme di diritto civile per regolare specifiche materie ecclesiastiche il diritto canonico doveva continuare ad essere applicato.

La dottrina si divide in relazione alla questione se, per integrare la fattispecie criminale, fosse necessario o meno la presenza di un ministro del culto cattolico.

Per il Lombardi ciò è << una circostanza estrinseca, la cui mancanza niente toglie alla essenza della funzione religiosa; perocchè anche senza

---

<sup>7</sup> G. Lombardi, *Intorno ai delitti contro la libertà dei culti*, in *Suppl. Riv. pen.*, 1902, III, pag. 110.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> P. Tuozi, *Intorno ai delitti contro la libertà dei culti*, in *Suppl. Riv. pen.*, 1902, V, pag. 66.

tale intervento si compie sempre un atto di libero esercizio d'un culto che vuolsi garantire dalla legge >> <sup>10</sup>.

L'art. 141 prevede che : << Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cento a lire tremila >>.

Per avere un comportamento sussumibile sotto la previsione normativa è richiesta l'intenzione di offende un credo religioso, che ciò si verifichi mediante vilipendio diretto ad una persona determinata, la pubblicità del fatto e la querela di parte.

Consoli <sup>11</sup> critica la scelta del legislatore di prevedere come condizione di punibilità la querela di parte, in quanto il bene offeso da tale reato sarebbe l'intero complesso di credenza da cui il singolo attinge da una religione.

La querela, coerente con tutta l'impostazione generale del codice Zanardelli che lo porta ad escludere i delitti in materia di religione, è in tal fattispecie richiesta perché solo il singolo individuo può avvertire l'esigenza di applicare la normativa penale a tutela di un suo proprio interesse.

La tesi di Consoli non è generalmente accolta dalla dottrina sulla base del fatto che ciò a cui si vuole dare tutela è la facoltà di professare la propria fede: si vuole evitare che il singolo venga vilipeso nell'esercizio della sua religione.

Il dolo specifico è richiesto perché il comportamento vilipendioso è diretto verso una persona che << assume un determinato atteggiamento nei riguardi del culto, in quanto cioè lo professa >> <sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> G. Lombardi, *Intorno ai delitti contro la libertà dei culti*, in Suppl. Riv. pen. III, 111.

<sup>11</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 41.

<sup>12</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 65.

Il relatore Lucchini nei verbali della Commissione parlamentare dichiara che si era usata tale espressione per << escludere la voce oltraggio >>, <sup>13</sup> che è << relativa alle offese contro i pubblici ufficiali >> <sup>14</sup>.

Nell'oltraggio la condotta s'indirizza verso un pubblico ufficiale, mentre nel vilipendio è diretta verso il singolo soggetto qualificato dalla sua condotta di professare un certo credo religioso.

E' opinione comune che la condotta vilipendiosa debba porsi in un rapporto che si può definire di << sprezzo >> con il bene tutelato dalla norma.

Il termine vilipendio evoca l'idea di scherno, di tenere a vile il bene protetto.

Al fine di operare una distinzione fra il vilipendio e i reati contro e l'oltraggio la dottrina dominante crea la c.d. teoria quantitativa.

Si parla di offesa lieve, da cui si può avere ingiuria, diffamazione e oltraggio, e di offesa grave, che condurrebbe al vilipendio. In questo caso si riconosce un attacco più rilevante all'onore di una persona e al suo decoro, alla luce del quale non può parlarsi di vilipendio in presenza di una critica severa o un linguaggio poco rispettoso.

Altra autori <sup>15</sup> sottolineano il profilo finalistico della condotta vilipendiosa, di gettare discredito sull'oggetto di tutela penale, per cui non si può avere illecito se non si riconosca lo specifico intento di denigrare tale bene.

Il limite di questa impostazione è che il codice Zanardelli prevede ipotesi di vilipendio ( es: di tombe, di cadavere ) dove il fine perseguito dall'agente è del tutto estraneo, e se ciò vale per alcune fattispecie di reato non può dirsi elemento caratteristico di tale illecito.

Le norme del Capo II proseguono con l'art. 142 c.p., il quale recita che : << chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato,

---

<sup>13</sup> *Verbali della commissione*, pag. 310.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Per esempio il Florian, *Delitti contro la sicurezza dello Stato*, in *Trattato di diritto penale*, Vallardi, 1923, vol. II, Parte I, pag. 423.

distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto ovvero usa violenza contro un ministro del culto e lo vilipende è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da cinquanta a millecinquecento. Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena prestabilita per tale delitto è aumentata di un sesto >>.

La legge non richiede il dolo specifico, ma la corte di Cassazione si esprime diversamente, ritenendo non applicabile l'art. 142 << al fatto di chi reagendo alle violenze usate al parroco per costringerlo a inginocchiarsi durante la messa, lo schiaffeggi senza alcuna intenzione di offendere il culto o la funzione religiosa >><sup>16</sup>.

Per << cose destinate al culto >> è da intendersi << solo gli oggetti destinati esclusivamente al culto, anche se non consacrati secondo i riti religiosi >><sup>17</sup>.

Escludere la consacrazione è necessario per non dare tutela al fenomeno religioso in quanto tale e per non allontanarsi dall'unico oggetto giuridico in questione: la facoltà di esplicare la facoltà di culto.

La stessa corrente dottrinale che non esclude che il Codice Zanardelli accordi tutela alla sola libertà religiosa del singolo interpreta la disposizione dell'art. 142 come << più diretta alla protezione del culto, che non alla tutela della libertà religiosa >><sup>18</sup>. Secondo questi autori non si capirebbe come il vilipendio di cose destinate al culto possa colpire la libertà religiosa dei fedeli: ciò potrebbe accadere se dal vilipendio o dal guasto derivasse l'impossibilità di compiere le funzioni religiose: ma in tal caso il fatto sarebbe sussumibili sotto la previsione dell'art. 141.

La miglior dottrina, muovendosi in un'ottica che cerca di porre una linea di demarcazione fra oggetto di tutela e scopo della norma penale, non accetta che l'oggetto dell'art. 142 possa identificarsi in questi termini:ciò

---

<sup>16</sup> Cass., II, 11 dicembre 1903, in Giust. pen., 1904, pag. 279.

<sup>17</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 68.

<sup>18</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 44.

che la norma tutela sono le cose desinate al culto e il ministro del culto in quanto elementi necessari per l'esercizio libero della religione, ma tutto questo risulta estraneo allo scopo, di natura politico-giuridica, che sottende questa, come ogni altra, norma penale del codice Zanardelli in materia di tutela del fenomeno religioso.

Per ministro di culto è da intendersi soltanto colui che, secondo le norme, e le discipline del culto, a cui appartiene, è investito legittimamente dell'autorità di esercitare, in via principale od anche sussidiaria, quei riti o quelle cerimonie, con i quali si estrica il culto stesso.

Secondo la Cassazione << tanto nell'ipotesi della prima parte, quanto in quella dell'art.142 c.p. occorre che il fatto sia commesso nell'esercizio o per causa delle funzioni del ministro del culto. Le due ipotesi si distinguono per la materialità del fatto, poiché la prima parte è applicabile per la violenza e il vilipendio, e il cpv. per i fatti di qualsiasi gravità costituenti delitto, ma non qualificabili come violenza o vilipendio>> <sup>19</sup>.

Per esercizio della funzione sacerdotale si deve intendere << ogni e qualunque adempimento che costituiscono il compito e il ministero del sacerdote per l'osservanza del culto religioso >> <sup>20</sup>; mentre luogo pubblico << è quello in cui qualsiasi persona può accedere o per il quale può transitare senza limitazioni di sorta >> <sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Cass., II 18 novembre 1921, in *Giust. pen.*, 1922, I, pag. 406.

<sup>20</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 71.

<sup>21</sup> M. Piacentini, *Dei delitti contro il sentimento religioso*, in *Giust. pen.*, 1935, II, pag. 530.

## I. II. LA DISCIPLINA DEL CODICE ROCCO.

Il codice Rocco del 1930, presenta numerosi elementi di novità rispetto alla precedente legislazione in materia di tutela del fenomeno religioso, concependo quella che sarà la previsione legislativa più contestata dalla dottrina successiva all'emanazione della Costituzione, cioè il vilipendio alla religione dello Stato. Non è un caso che tale delitto venga inserito fra i delitti contro beni superindividuali, quali fede pubblica, amministrazione della giustizia.

Il senso di questa novità è immediatamente percepibile: la religione viene tutelata in quanto rappresenta un bene in sé, un sistema di valori cui lo Stato fascista aderisce e rispetto al quale organizza una adeguata protezione.

Al posto dell'individuo si pone questa volta lo Stato in una delle sue diverse estrinsecazioni.

Inizia, trovando la sua massima espressione, quel principio di astrazione del bene giuridico tutelato che contraddistingue in genere tutti i regimi totalitari, senza che possa assumere rilievo l'ideologia a cui sostengano di appartenere. Il diritto penale smette di avere una funzione di selezione di comportamenti e finisce per diventare uno strumento di repressione pura al servizio del regime di turno.

Con l'avvento del Fascismo lo Stato cerca di attenuare i contrasti con la Chiesa Cattolica, bensì valorizzando una politica diretta a rendere meno drammatici i rapporti fra questi due Enti che, dopo i tragici fatti successivi alla breccia di Porta Pia, sembravano del tutto compromessi.

L'agnosticismo in materia religiosa assunto a valore di un moderno Stato liberale perdere del tutto la sua attrattiva per cedere il passo ad una visione di uno Stato che esalta il valore della comunità popolare, avvicinandosi alle aspirazioni delle classi sociali fra i quali si trova la religione.

Il sentimento religioso diventa un qualche cosa verso cui lo Stato non può permettersi di assumere un comportamento di indifferenza, pur cercando di mantenere una netta distinzione fra le finalità e le attribuzioni proprie e quelle della Chiesa.

L'espressioni << Religione dello Stato >>, dopo molti anni in cui sembrava essere stata dimenticata, torna a comparire nel panorama normativo dell'epoca

con il R.D. Legge 15 luglio 1923 n. 3288, convertito nella Legge 31 dicembre 1925 n. 2309.

Tale decreto disciplina la vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche istituendo la << diffida >> di polizia, attuabile con decreto del Prefetto udito il parere di una speciale commissione ( in cui figura anche un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale associazione della stampa o, in mancanza, dal presidente del tribunale locale), nel caso in cui la pubblicazione periodica o il giornale vilipenda la religione dello Stato, ex art. 2 con articoli, note, titoli, o vignette.

I primi approcci per giungere ad una soluzione della questione romana si ebbero solo nel 1926, ma questo Decreto segna la già netta intenzione da parte del legislatore di accordare tutela, seppur solo in via amministrativa, alla religione stessa, sanzionando comportamenti riconoscibili come vilipendiosi per la sola religione cattolica.

Il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza costituisce un altro valido esempio di come il legislatore seppe anticipare, seppur in modo parziale, le scelte canonizzate poi nel Codice del 1930. il Regio Decreto 6 novembre 1926, ex art. 232, nelle disposizioni finali e transitorie prevede l'inflazione di un'ammenda per il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato , statuendo una pena più grave qualora l'offesa fosse stata diretta al culto cattolico.

Nel codice penale vigente i reati in materia religiosa sono contemplati nel quarto titolo del secondo libro, dedicato ai << delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti >>. Il capo primo di tale titolo

stabilisce le pene per i << delitti contro la Religione dello Stato e i culti ammessi >>.

Le specifiche caratteristiche del Codice Rocco in tale contesto possono riconoscersi nell'aver strutturato i reati in maniera differente a seconda che l'azione delittuosa fosse stata rivolta verso la religione cattolica o contro un culto ammesso dallo Stato, nell'aver previsto il vilipendio della religione dello Stato, ed in una più ferma difesa del fenomeno religioso, e la previsione di pene più gravi a tutela della religione cattolica in quanto riconosciuta << Religione dello Stato >>.

Dalla Relazione ministeriale, dalla Relazione della Commissione consultiva e dai pareri della Magistratura, degli Ordini professionali e delle Università si hanno consensi unanimi alla impostazione data dal codice Rocco nei confronti del fenomeno religioso.

Solo la Commissione Reale degli Avvocati Procuratori di Roma e l'Università di Modena manifestano dissensi verso il modo in cui il nuovo codice sembra concepire la tutela penale del fenomeno religioso: fonte di critiche e resistenze è proprio l'intenzione del legislatore di introdurre discriminazione fra la religione cattolica e gli altri culti.

Secondo l'Università di Modena non pare congruo << difendere le persone dei culti ammessi e le cose destinate all'esercizio di tali culti... senza tutelare ciò che è più importante, cioè le credenze fondamentali a cui tali culti s'informano >><sup>22</sup>.

A tal riguardo basti pensare alla reazione del Comitato del Consorzio delle Università israelitiche italiane, che trasmette un ordine del giorno alla Commissione Ministeriale in cui esprime il suo rammarico per il fatto che le pene vengano aumentate qualora il reato si diriga verso il culto cattolico e che solo la religione cattolica venga tutelata contro il reato di vilipendio. Il Comitato ritiene opportuno << assicurare la uguale e piena

---

<sup>22</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 84.

protezione penale della libertà di religione e di culto per i seguaci di tutti i culti ammessi nello stato >> <sup>23</sup>.

Tali questioni non vengono esaminate dalla Commissione che, sottolineandone l'aspetto strettamente politico, ritiene opportuno attendere la decisione ministeriale.

In questa sede si reputa eccessivo estendere anche ai culti ammessi dallo Stato la previsione di un reato di vilipendio, in quanto contrastante con l'impostazione di principio, sorta in seguito agli Accordi dell'undici febbraio 1929, che vedeva nella religione cattolica una religione che dovesse godere di un trattamento giuridico di maggior favore rispetto alle altre religioni, senza per questo ledere il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Rimane solo da aggiungere come la situazione dei culti ammessi non migliora dopo la redazione del codice definitivo, infatti se la prima redazione del progetto prevede un aumento di pena nell'ipotesi di reati commessi contro la religione cattolica, il testo definitivo disciplina solo una diminuzione della medesima qualora il comportamento delittuoso sia diretto contro persone o cose relative a culti ammessi.

Nei lavori preparatori non può dirsi che venga dimenticata l'importanza che la religione assume per il singolo individuo, in quanto si afferma che << lo Stato riconosce quale realtà viva ed operante il sentimento religioso e consapevole della sua importanza come fattore morale per l'individuo e per l'aggregato sociale lo protegge >> <sup>24</sup>, ma la ratio di fondo che spinge il legislatore a tutelare penalmente il sentimento religioso risiede nell'importanza ormai riconosciuta alla Religione come fenomeno sociale che lo Stato fascista non può fingere di ignorare perché essa ha un contenuto etico che trascende i limiti del patrimonio morale individuale,

---

<sup>23</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 87.

<sup>24</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Cedam, Padova, 1964, pag. 91.

per assurgere ad interesse generale, ed è appunto in questo carattere di interesse di interesse generale e sociale che trova la sua giustificazione l'intervento dello Stato diretto alla tutela penale della Religione.

La religione è riconosciuta come forza aggregante dell'intera società, la cui esistenza si pone come fattore determinante per la convivenza sociale; la religione è un valore per lo Stato e viene i comportamenti delittuosi previsti dagli artt. 402 e seguenti sono lesivi innanzitutto di interessi dello Stato, si pongono in contrasto diretto con lo Stato.

Per tal motivo che i reati previsti dal nuovo codice sono identificati idealmente come delitti << contro la società >>: oggetto specifico di tutela era un interesse giuridico collettivo.

Se per lo Stato la Religione è un << valore >>, si può ben capire l'importanza che la religione Cattolica assume ai suoi occhi e i motivi di una tutela più pregnante rispetto a tutti gli altri culti.

Sebbene dalla Relazione Ministeriale sembri desumersi che un tale privilegio derivi dall'aver recepito il contenuto dell'art. 1 dello Statuto Albertino, per il quale << la religione cattolica apostolica è la sola religione dello Stato >>, la dottrina sembra giustificare il comportamento del legislatore in un ottica pre-giuridica.

Lo Stato considera la religione un bene proprio, e riconosce alle varie religioni valori differenti in base alla loro diffusione nell'aggregato sociale; il valore più alto non può che essere attribuito al culto Cattolico in quanto espressione del sentimento religioso della maggior parte degli italiani, in quanto religione della professata da gran parte del popolo italiano; le viene riconosciuto un forza educativa e di unione del popolo italiano non riscontrabile in culti diversi.

Tali ragioni illuminano il motivo per cui è punito il solo vilipendio diretto alla religione Cattolica: non si ritenne opportuno estendere la previsione normativa contenuta nell'art.402 anche a culti con una scarsa diffusione fra la popolazione. Ma anche sotto questo specifico aspetto si possono

riconoscere delle differenze fra i *motivi* che spinsero a parlare di vilipendio solo nei confronti della religione Cattolica.

Dalla lettura della Relazione Ministeriale sembra essere ancora una volta determinante il ruolo dello Statuto Albertino, mentre la dottrina ne fa una questione qualitativa e sostanziale.

Lo Stato Fascista, si dice, non è uno Stato confessionale, bensì etico. Uno Stato che da forza ai valori insiti nella società, che riconosce certi fini economici, estetici, sociali e religiosi e li fa propri. Fra tali valori c'era la Religione. Lo Stato non riconosce la religione Cattolica come portatrice di una Verità assoluta, ma la tutela per il significato che essa assume per lo Stato: concedendo ad essa una sfera di protezione tutelava sé stesso.

## Art. 402 c.p.

### **Vilipendio della religione dello Stato.**

<< Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno >>.

### **L'oggetto del vilipendio e interesse tutelato.**

Nei riguardi di quale sia l'oggetto specifico di tutela penale ex. art. 402, il Manzini propone una tesi che, sebbene all'origine incontrò i favori della dottrina e di parte della giurisprudenza, oggi risulta respinta.

Secondo tale penalista oggetto di tutela penale ex. art. 402 << sarebbe il pubblico interesse di proteggere la religione cattolica, apostolica e romana, quale istituzione dello Stato, considerata in sé stessa, nelle sue credenze fondamentali, e indipendentemente dalle sue manifestazioni esteriori >><sup>25</sup>.

Si ritiene che tale impostazione non possa essere accettata in quanto l'interesse dello Stato non può mai essere specifico oggetto di tutela penale, perché esso costituisce sempre *ratio* della previsione legislativa. Si potrebbe anche ritenere corretto parlare di << interesse dello Stato >>, ma ciò non avrebbe nessun rilievo proprio perché tale << interesse >> sarebbe oggetto di tutela ex. art. 402 come di ogni altro articolo del codice penale.

Dottrina largamente dominante<sup>26</sup> è quella che sostiene come *tutte* le norme contenute nel Capo I tutelino la religione in sé e per sé, con la sola

---

<sup>25</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag.15.

<sup>26</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 203. Saltelli C.Romano Di Falco, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. II, Parte prima, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1931, pag. 456.

differenza che nell'art. 402 c.p. il vilipendio della religione cattolica sarebbe diretto ed immediato, a differenza di quanto accade ex. art 403 c.p. e seguenti, dove si dovrebbe parlare di vilipendio indiretto. Oggetto di tutela da parte dell'art. 402 c.p. è dato dal << contenuto ideale di principi, di dogmi, di credenze, di riti, di quanto cioè si sublima in una fede >><sup>27</sup>, mentre nei successivi articoli l'oggetto sarebbe << reale e concreto >><sup>28</sup>, inerente alle singole manifestazioni del culto.

La dottrina ritiene che solo nell'art. 402 c.p. si possa riconoscere nella religione l'oggetto specifico di tutela. La *ratio* che sottende la previsione normativa degli altri articoli è sempre quella di accordare tutela alla religione, ma prevedendo come oggetti specifici di tutela altre entità, di volta in volta richiamate dagli articoli.

Prima di capire cosa debba intendersi per religione in senso penale, pare opportuno precisare che la dottrina si è dovuta confrontare con un problema di carattere preliminare, inerente al rapporto sussistente fra gli artt. 403, 404 e 405 c.p. e l'art. 402 c.p.

Solo una parte della dottrina ha cercato di dimostrare che il primo articolo del Capo I è generico rispetto agli articoli che lo seguono<sup>29</sup>, ma è opinione comune che sostenere che l'art. 402 c.p. abbia carattere generico equivarrebbe a dire che il nostro ordinamento possa ammettere un articolo con un oggetto generico, il che non pare essere accettabile in quanto la tutela penale dev'essere precisa e netta se vuole tutelare un certo bene giuridico.

La tutela contenuta nell'art. 402 c.p. non è generica, bensì diversa.

---

<sup>27</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 203.

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> A. Dall'Ora, *Sulla nozione giuridico penale di cadavere. La questione del nato morto*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, pag. 88. Ritiene che la minor pena prevista per il reato ex. art. 402 c.p. rispetto agli art. 403 c.p. e 404 c.p. dipende dal carattere generico del modo con cui fu manifesto il vilipendio.

L'oggetto previsto in tale articolo è solo più vasto e comprensivo, in quanto protegge un'entità astratta e ideale; si presta ad incriminare una più vasta categoria di azioni.

Il Florian, partendo dal condiviso presupposto che sia la religione dello Stato ad essere tutelata dagli articoli del Capo I, non riconosce le disposizioni seguenti all'art. 402 c.p. come autonome da esso. L'Autore sostiene che << i delitti preveduti negli articoli 403 c.p. e 404 c.p. sono collegati insieme dal comune presupposto, che trattasi bensì di vilipendio su persone o cose, ma in realtà questo non vive di vita umana, bensì questo appare atteggiato e plasmato come strumento, come modo e manifestazione di offesa alla religione dello Stato >><sup>30</sup>, ma ciò non pare accettabile dalla miglior dottrina che ritiene come ogni reato del capo I autonomo: se così non fosse, sarebbe stato più opportuno prevedere il solo articolo 402 c.p., in grado necessariamente di assorbire in sé le fattispecie previste dagli artt. 403 c.p. e 404 c.p.

Per capire quale possa essere il significato penalistico di << Religione >> pare corretto assumere quella del Siracusano, generalmente accolta in dottrina, il quale ritiene che con detto termine il legislatore abbia voluto riferirsi alla religione cattolica come << bene di civiltà, come patrimonio di dottrine e di dogmi >><sup>31</sup>.

La dottrina dominante sembra sviluppare tale impostazione basandosi sul fatto che la religione, pur essendo un qualche cosa di spirituale, dà origine

---

<sup>30</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1923, pag. 203, il quale, partendo dal condiviso presupposto che sia la religione dello Stato ad essere tutelata dagli articoli del Capo I, non riconosce le disposizioni seguenti all'art. 402 c.p. come autonome da esso. L'A. sostiene che << i delitti preveduti negli articoli 403 c.p. e 404 c.p. sono collegati insieme dal comune presupposto, che trattasi bensì di vilipendio su persone o cose, ma in realtà questo non vive di vita umana, bensì questo appare atteggiato e plasmato come strumento, come modo e manifestazione di offesa alla religione dello Stato >><sup>30</sup>, ma ciò non pare accettabile dalla miglior dottrina che considera come autonomo ogni reato del capo I: se così non fosse, sarebbe stato più opportuno prevedere il solo articolo 402 c.p., in grado necessariamente di assorbire in sé le fattispecie previste dagli artt. 403 c.p. e 404 c.p.

<sup>31</sup> P. Siracusano, *I delitti in materia di religione*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 99.

a tutta una serie di credenze, riti ed organismi che ne rappresentano la manifestazione dinamica e concreta.

Se si dovesse riconoscere la religione come mero vincolo fra Uomo e Dio, si dovrebbe accettare il fatto che tutta una serie di entità, qualora non fossero sussumibili sotto gli artt. 403 c.p. e seguenti, risulterebbero prive di tutela.

Le << persone >> ex. art. 403 c.p. integrano l'elemento personale della religione, le << cose >> ex. art. 404 c.p., qualora soddisfino la qualificazione richiesta dal presente articolo, costituiscono un elemento del culto, ma quando venga lesa un bene della religione cattolica *diverso* dalle entità sopra nominate si potrà dire di aver l'oggetto del reato di vilipendio. La dottrina dominante si muove nell'ottica di riconoscere tutta una serie di entità diverse dal concetto di Religione in senso stretto ma che, essendo intimamente legate a quest'ultima, una loro offesa non può che costituire vilipendio della religione dello Stato.

Nel concetto di << religione >> rientrerebbe la stessa Chiesa cattolica, le istituzioni e i suoi organi, ma pure i Santi, la Divinità o l'insieme dei battezzati, se con tale termine si intende coloro i quali prendono parte a gli stessi Sacramenti e che danno corpo alla << *societas fidelium* >>.

Per dare un senso a tutte queste entità, si dovrebbe far riferimento all'ordinamento canonico, mediante gli istituti del rinvio o della presupposizione, e non assumerli come semplice dato di fatto <sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Rimane ancora da capire se l'espressione << sentimento religioso >> usata nel Titolo IV, diversa da quella contenuta nel Capo I, e nella rubrica dell'art. 402 implichi un diverso oggetto di tutela.

Le Relazioni sul Progetto e al Codice operano una distinzione fra religione e sentimento religioso, ponendo tra i due concetti una differenza che è quella intercorrente fra religiosità e presupposto della stessa.

Per il particolare conteso preso in considerazione possiamo riferirci al modo con cui il P. Nuvolone, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1953, pag. 91, concepisce la religione, il quale ricorda come essa si basi sempre su di una qualche credenza che ne costituisce il presupposto: è << quel complesso di credenze intorno al luminoso, alla divinità, ai rapporti fra Uomo e Dio, tra divino e mondo sensibile >>

Appare logico concepire l'esperienza religiosa prima di tutto come un *sentimento*, e il Titolo IV si riferisce appunto al sentimento religioso, mentre la dicitura del Capo I allude

In relazione al rapporto sussistente fra le incriminazioni previste negli articoli 403 ss. e l'art 402. c.p. la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono come in quest'ultimo articolo il vilipendio della religione dello Stato abbia << carattere generico >>.

Una tale espressione, se non sufficientemente argomentata, può dare spazio a fraintendimenti, perché potrebbe insinuare che l'art. 402 c.p. abbia un oggetto generico, il che sarebbe inaccettabile.

A tal fine è corretto parlare di diversità della tutela, e non di generalità.

Essendo la religione il bene offeso dalle norme del Capo I, si dà rilievo ai casi in cui la religione venga offesa nelle persone che una tale religione professano o nelle cose che sono state consacrate al culto o che costituiscono oggetto di culto, o destinate necessariamente al culto.

L'oggetto di reato secondo l'art. 402 c.p. è solo più vasto e comprensivo.

Si avrà un comportamento sussumibile sotto tale articolo quando un'azione idonea a vilipendere la religione dello Stato non sarà diretta verso una di quelle entità a cui si riferiscono gli articoli seguenti.

---

al presupposto di tale sentimento e tutte quelle credenze che costituiscono la base dogmatica della religione cattolica, a quelle credenze su cui la religiosità si fonda.

La normativa contenuta nel Capo I tutela non solo l'*oggetto* del sentimento religioso stesso, ma pure i mezzi con cui tale sentimento si esplica, nonché gli individui, sia in quanto credenti o ministri di culto: tutela sia il presupposto che le concretizzazioni del sentimento religioso.

La ratio dell'art.402 è tutelare la << religione in sé e per sé >>.

Ciò non avviene per i culti ammessi, dei quali non si tutelano quell'insieme di credenze a cui i culti stessi si riferiscono.

In tal senso si è espressa la dottrina e la giurisprudenza dominante. Nuvolone, sottolinea che oggetto di reato ex. art 402 c.p. è << la religione cattolica in senso stretto, e non già i principi della morale cattolica, le dottrine sociali, politiche ed economiche professate dai cattolici >>

Non sembra essere richiesto il fine specifico di offendere il sentimento religioso dei consociati proprio in conseguenza del fatto che il legislatore non ha voluto tutelare un sentimento religioso in senso lato ( che non si può confondere con la religione di Stato ) da ogni generico vilipendio.

Le norme contenute nel Capo I possono quindi riconoscersi come concreta specificazione dell'oggettività giuridica indicata nella rubrica del Titolo I.

È una diretta conseguenza del fatto che l'art. 402 tutela un'entità astratta e non realtà materiali, dimostrandosi norma idonea a comprendere una più vasta categoria di azioni.

L'ispirazione che sottende la previsione degli altri articoli del Capo I è la medesima, la tutela della religione, sebbene essi risultino assolutamente indipendenti dall'art. 402 c.p..

Non riconoscere che gli articoli del Capo I, accordando tutela ad entità diverse, si dimostrano indipendenti gli uni dagli altri, porterebbe a concludere che sarebbe stato più ragionevole prevedere la sola prima disposizione del Capo, che avrebbe assorbito le fattispecie previste dagli altri articoli.

Come già si è detto, la dottrina dominante ritiene che per dare corpo ai concetti che integrano l'idea di religione, così come nei vari casi che si presentano ex. art. 403 c.p. e ss., si debba far riferimento all'ordinamento canonico attraverso il meccanismo del rinvio o della presupposizione, ma altra parte della dottrina <sup>33</sup> respinge tale ragionamento operando una sorta di parallelismo fra ciò che accade negli articoli 403 e seguenti del codice e l'art. 402 c.p..

Prendendo l'art. 403 c.p. come esempio, si afferma che in tal caso il legislatore non abbia voluto riferirsi a nessuna fattispecie canonica perché, seppur prendendo in considerazione chi esercita il ministro di culto, prescinde da come tale status sia definito nel diritto canonico: non vi sarebbe inserzione di norma canonica nell'ordinamento dello Stato, né valore di fonte statale alla fonte dell'ordinamento canonico.

Saremmo in presenza di un'operazione per cui si richiamano norme canoniche per attribuire ad esse << effetti giuridici nell'ambito

---

<sup>33</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*. Padova, 1964, pag. 101.

dell'ordinamento statale >> <sup>34</sup>, e ciò al solo scopo << di determinare un elemento della fattispecie penale, cioè un elemento in presenza del quale gli altri elementi concorrenti nella fattispecie assumono una diversa qualifica >> <sup>35</sup>.

Tutti gli elementi degli articoli 403 c.p. e seguenti sarebbero assunti come elementi di puro *fatto*: un elemento della fattispecie statale sarebbe affidato alle risultanze di valutazioni operate da norme estranee a quelle dello Stato.

Non si potrebbe presentare un ricorso in Cassazione per falsa applicazione delle << valutazioni canoniche >>, in quanto norme di diritto: tali valutazioni rivelerebbero per il giudice come meri fatti, che dovrà solo accertare e non valutare.

Un tale ragionamento si può applicare anche per l'art. 402 c.p.: le credenze i dogmi sarebbero assunti come elementi di puro fatto dalla figura delittuosa e le norme dell'ordinamento canonico potrebbero essere solo fonte di criteri interpretativi.

### **Soggetto attivo.**

Autore del vilipendio può essere chiunque, e quindi anche un appartenente alla confessione vilipesa, o un ministro di culto, della stessa religione verso la quale l'offesa è rivolta o di altra religione, senza che ciò comporti una variazione della responsabilità penale, ferma l'applicazione della circostanza aggravante soggettiva dell'art. 61 c.p. n.9 qualora si possa riconoscere l'abuso della funzione di ministro del culto.

### **Elemento oggettivo:il vilipendio.**

---

<sup>34</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*. Padova, 1964, pag. 114.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

Quando la normativa penale designa una condotta come vilipendiosa la considera come un presupposto materiale del giudizio, senza preoccuparsi di darne una precisa definizione.

In dottrina e in giurisprudenza il vilipendio non è una figura dai confini ben definiti.

Per il presente lavoro, definire cosa sia il vilipendio è funzionale per determinare quale comportamento possa integrare la fattispecie di reato.

Una prima teoria sviluppata in dottrina <sup>36</sup>, la c.d. teoria quantitativa, incontrò inizialmente notevole fortuna.

Il vilipendio implicherebbe qualcosa di più grave rispetto all'ingiuria e all'oltraggio, vi sarebbe, come ulteriore elemento materiale, una intensità offensiva più forte, in quanto << il fatto di vilipendere è il mostrare di tenere a vile mediante ignominia o disprezzo o dileggio o contumelia, ovvero avvalendosi di grossolana e volgare ingiuria >> <sup>37</sup>.

Un aumento progressivo della condotta offensiva determina il passaggio da quello che si può riconoscere come ingiuria al vilipendio.

Il comportamento vilipendioso, in virtù della sua maggior intensità offensiva, qualora non sia punibile come fattispecie a sé stante, sarebbe punibile, a parità di condizione, come diffamazione o oltraggio; ma, se dovessero sussistere gli estremi per entrambe le fattispecie, si dovrebbe considerare il solo vilipendio, per effetto del principio di specialità <sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Saltelli C.Romano Di Falco, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. II, Parte prima, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1931, pag. 169. E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1923, pag. 209. P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag.54. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. IV, Torino, Utet, 1961, pag. 547.

<sup>37</sup> Saltelli C.Romano Di Falco, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. II, Parte prima, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1931, pag. 456.

<sup>38</sup> P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag. 49, chiarisce come nel vilipendio vi sia << offesa, dal punto di vista oggettivo, qualificata dalla natura della contumelia idonea a profanare o a coprire di spregio la persona o la cosa cui è diretto; e da un punto di vista soggettivo, qualificata dall'intenzione di coprire di spregio la cosa o la persona >>. Elemento proprio del vilipendio sarebbe la sua particolare intensità.

La maggior intensità offensiva determina che, mentre nei reati contro l'onore si deve andare a verificare l'effettiva sussistenza della lesione al bene protetto, nei reati di

Nel corso degli anni <sup>39</sup> si sono formate teorie successive, le quali ebbero come dato comune la constatazione che l'attuale codice prevede ipotesi delittuose ( come avveniva per il codice Zanardelli, ex. artt. 408 e 410 c.p. che punivano la profanazione di tombe e cadaveri ) dove non è possibile riconoscere una specifica esigenza di tutelare le singole opinioni: questo perché ai beni tutelati da vilipendio non corrisponde una identica libertà di critica.

L'interpretazione della normativa vigente porta ad escludere che tale definizione di vilipendio sia adeguata per tutte le ipotesi previste. Il criterio della quantità non individua le note salienti del vilipendio rendendo difficile distinguerlo dalle altre figure delittuose.

La teoria tradizionale non sembra reggere il confronto con quanto previsto dal legislatore in quanto se considera come vilipendio il fatto previsto dall'art. 410 c.p., nello stesso tempo ammette che l'intensità dell'azione sarebbe minima, e non massima, e quindi si dovrebbe parlare di ingiuria e non di vilipendio.

Le correnti dottrinali che muovono critiche a questa impostazione sono accumulate dal fatto che incentrano l'attenzione sull'*oggetto* su cui cade la condotta, e non sui caratteri della condotta stessa <sup>40</sup>.

---

vilipendio ciò non sarebbe sufficiente perché l'azione è di per sé idonea ad avvilire la dignità di persone o istituzioni.

<sup>39</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova, Cedam, 1964, pag. 132 e ss.

<sup>40</sup> Basti pensare all'art. 300 c.p. che stabilisce le condizioni di reciprocità per i delitti di offese all'onore o al prestigio dei Capi di Stati esteri, dei loro rappresentanti, e di vilipendio della bandiera o di altro emblema di tali Stati.

Tale articolo prevede che, qualora non siano previste condizioni di parità di tutela penale si devono prevedere le pene previste nel titolo dodicesimo e tredicesimo, con un aumento di pena.

Mentre il titolo dodicesimo del codice Rocco prevede norme a tutela dell'onore, chiamate a sostituire la tutela disposta dagli art. 297 c.p. e 298 c.p., nel secondo titolo sono comprese le disposizioni di cui agli artt. 635 c.p. ( danneggiamento ) e 639 c.p. ( deturpamento e imbrattamento di cose altrui ) che possono sostituire la tutela prevista ex. art. 299 c.p..

È un esempio portato dalla dottrina per sottolineare come il legislatore si preoccupi non tanto di un certo tipo di condotta, quanto di un certo tipo di bene.

Il Battaglia sottolinea come il legislatore si riferisca al vilipendio anche per indicare una semplice mancanza di rispetto, come nel vilipendio di cadavere, e da ciò ritiene che il profilo specifico di tale fattispecie criminosa debba essere cercato altrove.

Nelle numerose ipotesi di vilipendio ( es: della religione , della bandiera nazionale, delle istituzioni costituzionali ) è possibile riconoscere un'entità offensiva minima, come nel vilipendio di cadavere ex. art. 410, e massima nel caso di vilipendio delle istituzioni costituzionali ex. art.290.

Il dato comune non sarebbe << l'obiettività materiale dell'azione delittuosa >>, bensì la natura del bene giuridico protetto.

<< il vilipendio riguarda sempre cose, o enti, o qualità personali, o simboli, che per la loro stessa natura, o per una convenzione della nostra civiltà giuridico-religiosa, noi poniamo al di là e al di sopra di ogni censura...: beni che circondiamo non solo di rispetto ma, addirittura di *riverenza* >> <sup>41</sup>.

Parte della dottrina <sup>42</sup> critica questa impostazione adducendo il fatto che di riverenza il codice ne parli solo all'art. 626, n.7, non rispecchiando una vera impostazione di principio: non saremmo in presenza di una caratteristica innata dei beni tutelati nella fattispecie di vilipendio.

Accettare il criterio della riverenza comporterebbe la necessità di applicare questo criterio anche ad altri beni, altrettanto meritevoli di tutela.

Il diminuire della riverenza accordata a beni diversi avrà come conseguenza che l'elemento obiettivo del vilipendio dovrà essere costituito da fatti di gravità sempre maggiore.

---

Quando le entità tutelate nel Capo IV del Titolo I, non vengono più considerate nella loro qualità derivante da una particolare posizione o da uno specifico collegamento con l'ordinamento dello Stato estero o come simboli evocatori dello Stato estero, esse ricadono nella tutela comune dell'onore e del patrimonio.

Cambia, nella costanza di una certa condotta, il titolo del reato per il diverso modo di considerare il bene tutelato.

<sup>41</sup> A. Battaglia, *Il vilipendio del Governo*, Riv. pen. 1950, I, pag. 59.

<sup>42</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova, Cedam, 1964, pag. 138.

Il De Mattia <sup>43</sup> esclude che si possa riconoscere questa distinzione fra offesa maggiore e minore.

L'autore ritiene più opportuno stabilire una differenza fra generica offesa e vilipendio, in modo che quest'ultimo offenderebbe un'entità ideale con lo scopo di screditare e denigrare, mentre l'ingiuria sarebbe diretta verso una persona con il semplice scopo di offendere.

Le differenze fra vilipendio e ingiuria risiederebbero nel << modo >> e << nell'oggetto >>.

Le critiche mosse verso questo autore sono di non aver saputo fornire elementi per differenziare nello specifico le due nozioni; inoltre, non assumerebbe nessuna giuridica rilevanza affermare che il << modo >> è diverso, essendo diretto a << ferire >> nell'ingiuria e << screditare >> e << denigrare >> nel vilipendio.

Nel vigente codice non sono prese in considerazione due diverse azioni aventi le predette caratteristiche, idonee ad integrare le rispettive fattispecie delittuose, tanto che il ferire e il denigrare sembrano propri sia del vilipendio, come dell'ingiuria.

Il De Mattia sembra intendere la locuzione << modo >> come se nei casi di vilipendio si potesse riconoscere una finalità intrinseca nell'azione di cui non vi è traccia nel codice Rocco.

Si potrebbe al più parlare di << modalità d'esecuzione >> del reato, ma ciò sarebbe del tutto irrilevante, essendo il reato in questione, come sostiene la dottrina dominante, un reato a forma libera.

Il Mazzanti, ammette che in varie ipotesi delittuose si possa riconoscere applicazione del concetto di << riverenza >>, ma esclude questa caratteristica come nota comune. Se pare corretto riferirsi all'idea di riverenza per entità quali il sentimento religioso e la pietà dei defunti, nei

---

<sup>43</sup> A. De Mattia, *Osservazioni sul reato di vilipendio al Governo*, Critica Penale, 1952, pag. 50.

confronti dell'ordine giudiziario o delle forze armate si dovrebbe parlare di << rispetto >>.

La riverenza non sarebbe una caratteristica propria dei beni giuridici tutelati da vilipendio, ma una qualificazione soggettiva, il che non pare accettabile.

Cerca anch'egli di fornire una definizione di vilipendio unitaria, riconoscibile in ogni previsione legislativa.

Il primo requisito del vilipendio dovrebbe essere << un'azione idonea a tenere a vile, a disprezzare il bene attaccato >><sup>44</sup>.

Non sarebbe riconoscibile un'attività con un grado di entità maggiore rispetto a quanto accade per i comportamenti sussumibili nelle previsioni di ingiuria, ma solo un comportamento che, obiettivamente considerato in rapporto all'evento, abbia la potenzialità di conseguire il risultato di << tenere a vile >>.

L'evento non sarebbe più grave rispetto all'offesa arrecata all'onore di una persona, ma avrebbe natura diversa, perché scaturisce da azioni aventi diversa natura.

Il secondo elemento proprio del vilipendio sarebbe la manifestazione di disprezzo verso entità ideali, cose che costituiscono simboli, che non possono recepire il disprezzo a loro rivolto. L'ingiuria si traduce in una lesione dei beni dell'onore o del decoro che è immediatamente e direttamente percepibile dal titolare dei medesimi.

L'Autore riconosce che in casi di vilipendio l'offesa si manifesta con la persona presente, come nel caso previsto ex. art. 403, ma in tali ipotesi i ministri di culto e i credenti non sono soggetti diretti e mediati dell'azione delittuosa, perché l'oggetto principale della tutela penale è la religione di Stato, o comunque il culto ammesso >><sup>45</sup>, in modo che il vilipendio è

---

<sup>44</sup> M. Mazzanti, *Vilipendio: nozione autonoma e unitaria*, in *Giust. pen.* 1958., II, pag. 997 ss.

<sup>45</sup> Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, 1929, II, pag. 193

solo << un mezzo attraverso cui l'agente offende un determinato culto >>  
46.

Il Mazzanti esclude che il legislatore addotti il termine vilipendio nei casi in cui non vuole andare ad incidere sulla libertà di opinione o di critica, perché una critica che non supera i confini del lecito, non può mai tradursi in un comportamento giuridicamente rilevante.

I casi di vilipendio presentano pene più severe rispetto ai casi di ingiuria, ma non sarebbe conseguenza della maggior o minor gravità dei reati, perché tale profilo è determinato da ragioni di politica criminale, da cui non possono scaturire differenze di quantità fra condotte diverse.

Gli autori che accettano che l'attenzione debba essere riferita all'oggetto della condotta delittuosa, afferma che tale è sempre un'entità ideale, come le istituzioni o la religione dello Stato <sup>47</sup>.

La dottrina prevalente esclude la sussistenza del vilipendio indiretto, che sarebbe costituito dal fatto di porre a vile un'entità ideale, come effetto della critica operata da altre persone.

Una critica motivata e che non integri l'ipotesi di vilipendio, può determinare nelle menti di chi ascolta un giudizio vilipendioso. << Un singolo atto non può essere oggetto di vilipendio ma ben può essere la

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, pag.192.

<sup>47</sup> Nel vilipendio di persona, il soggetto è attaccato in quanto qualificato da un rapporto con l'entità ideale, ma se l'offesa a un ministro di culto non è diretta a denigrare la religione, il fatto è riconoscibile come ingiuria, aggravata ex. art. 61 c.p..

Il codice si preoccupa di tutelare la qualifica di chi si pone in particolare rapporto con la religione.

Lo stesso dicasi per le << cose >>, le quali possono essere simboli ( come la bandiera italiana o le cose che formano oggetto di culto ), oppure porsi in un particolare rapporto con l'entità ideale ( come gli oggetti ex. art. 404 c.p. ). Si accorda tutela ad una certa qualificazione del bene.

Il vilipendio di tombe o di cadavere può essere riconosciuto come unica eccezione: in questi casi non c'è coincidenza fra offesa e oggetto materiale della condotta. È comune opinione come sia la sopravveniente personalità del defunto oggetto di tutela penale.

causa qualora se ne tragga lo spunto per investire con attribuzioni offensive >> <sup>48</sup> entità astratte, come la religione.

Il vilipendio è puramente interno e non avrà rilevanza giuridica se non sarà pubblicamente comunicato

Parte della dottrina <sup>49</sup> sostiene che il vilipendio implichi << tenere a vile l'oggetto tutelato dalla norma e fare in modo che altri lo tenga a vile e lo disprezzi >> <sup>50</sup>.

Altra dottrina <sup>51</sup> non accetta che dal vilipendio possano derivare tali conseguenze.

Il vilipendio deve sussistere nella fattispecie incriminata, non essere una conseguenza che terze persone traggano dalla medesima; in tale ipotesi si parlerebbe di vilipendio indiretto, che di per sé non costituisce reato; oppure il fatto sarebbe sussunto negli artt. 302, 303 c.p. ( pubblica istigazione e apologia ) e 327 c.p.( eccitamento al disprezzo e vilipendio delle istituzioni ), che rappresenterebbero un limite invalicabile per la teoria precedente.

La miglior dottrina esclude che si possa parlare di fattispecie omissiva nel reato di vilipendio.

Una fattispecie omissiva, il cui nucleo sta nel non fare l'atto comandato, implica l'individuazione di una fonte del comando, ma in materia religiosa, bisognerebbe accettare la libertà religiosa come libertà di compiere il proprio dovere religioso per riconoscere la sussistenza di tali fattispecie nel nostro ordinamento, ma alla luce dei principi costituzionali in materia religiosa non pare sussistere una tale libertà.

---

<sup>48</sup> P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag.52.

<sup>49</sup> A. Bianchi, *Teorie antiche e teorie moderne in materia di vilipendio*, Giust. pen. II, 1957, pag. 422. A. De Mattia, *Osservazioni sul reato di vilipendio al Governo*, Critica Penale, 1952, pag. 50.

<sup>50</sup> Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*. Padova, 1964, pag. 145.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

Di parere contrario il Gabrieli, il quale sostiene, come esempio, che << entrando in Chiesa durante la funzione religiosa, tenendo in testa il cappello... in segno dispregiativo, integri gli estremi di un comportamento vilipendioso verso la religione >><sup>52</sup>, senza curarsi particolarmente del dettato costituzionale.

La dottrina non accetta tali conclusioni perché questi comportamenti, per acquistare rilevanza penale, devono essere inseriti in una situazione costituita da altri atti ( per esempio delle parole ), che li rendano del tutto evidenti; non è il solo comportamento omissivo che viene elevato dal legislatore e fattispecie di reato, ma tutta una serie di fatti che danno rilievo ad un atto che in sé non avrebbe alcun rilievo penale.

Nel vilipendio è tutelato un bene immateriale, ciò a dato spazio a varie teorie per capire se si possa parlare di evento o meno.

Se parte della dottrina<sup>53</sup> ritiene che nel vilipendio la lesione sarebbe *in re ipsa* in quanto l'accento cadrebbe sull'azione, rendendo così irrilevante la ricerca di un evento, altra dottrina<sup>54</sup> sottolinea come nella fattispecie ex. art. 402 non si fa cenno ad una conseguenza naturale della condotta: si avrebbe solo un reato di mera condotta. Il reato si perfezionerebbe con la semplice pronuncia delle parole ingiuriose.

Basandosi sulla percezione delle parole e dei fatti ingiuriosi, sui sentimenti e rappresentazioni che la condotta vilipendiosa suscita, alcuni sostengono la presenza di un evento immateriale<sup>55</sup>.

Difetto di tale impostazione, rileva la dottrina<sup>56</sup>, è quello di non capire che qualora l'azione si svolge senza quelle componenti che integrino la fattispecie di reato ( e quindi secondo i fautori di questa dottrina

---

<sup>52</sup> F. Gabrieli, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1952, pag. 100.

<sup>53</sup> Per tutti, P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag.31.

<sup>54</sup> B. Petrocelli, *Principi di diritto penale*, Napoli, Jovene, 1955, pag. 301.

<sup>55</sup> F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 161. P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag.35.

<sup>56</sup> E. Vitali, Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale, Padova, Cedam, 1964, pag. 157.

contestata anche la percezione delle parole), non viene meno l'evento, ma l'azione penalisticamente rilevante: l'azione non sarebbe idonea, per cui, ad esempio, parole incomprensibili rendono inesistente lo stesso reato.

Il Manzini ritiene che il vilipendio sarebbe << l'effetto di ogni espressione orale, mimica o grafica, di ogni atto e di ogni fatto che manifesti in qualsiasi modo dispregio verso il soggetto passivo, in contrasto con il rispetto che la legge gli vuole assicurato >><sup>57</sup>, ma è opinione comune che il vilipendio non sia la conseguenza dell'atto, bensì l'atto stesso. Tutto ciò che può essere successivo alla condotta risulta estraneo alla previsione normativa perché la norma non considera un nesso di casualità fra azione ed evento.

Altra dottrina riconosce nel vilipendio un reato formale, ma di pericolo, perché non si ritiene essenziale che il danno morale si sia effettivamente verificato, scindendosi fra chi ritiene che il pericolo sussista dalla percezione della condotta vilipendiosa, e chi ritiene sufficiente il compimento dell'azione medesima<sup>58</sup>.

### **Elemento soggettivo.**

È bene precisare che il dolo si differenzia in dolo generico e specifico.

Il primo si verifica quando per il legislatore è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma, quello specifico quando è necessario che il soggetto agisca in vista di uno scopo fissato dalla legge, la cui realizzazione non trova necessario riscontro sul piano della fattispecie concreta.

---

<sup>57</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 520.

<sup>58</sup> S. Messina, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, Libreria Ricerca Editrice, 1953, pag.128 e ss. B. Petrocelli, *Principi di diritto penale*, Napoli, Jovene, 1955, pag. 302.

Una dottrina, un tempo dominante, sostiene che il vilipendio sia punibile solo a titolo di dolo specifico <sup>59</sup>.

Per avere reato di vilipendio sarebbe richiesta la volontà cosciente di compiere il fatto, la consapevolezza di dirigerlo verso una delle entità protette, e lo specifico scopo di vilipendere tali entità: sarà compito dell'accusa provare tale scopo.

Si riconosce primaria importanza ai motivi, che posso rilevare, come escludere la coscienza e volontà del comportamento vilipendioso.

Chiedendo come requisito il dolo specifico, questa costruzione dottrinale cercava di tutelare al meglio la libertà di discussione in materia di religione.

È la stessa Relazione ministeriale al Progetto che, al fine di rendere meno incerta l'applicazione della normativa penale, ritiene sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta, ma per i fautori di questa corrente dottrinale ciò non si è dimostrato un limite insuperabile.

Si nota come la stessa Relazione preveda che la bestemmia, qualora vi sia dolo, realizza vilipendio della religione cattolica, come ad indicare che il dolo specifico sia l'elemento psicologico che determini una delle differenze fra vilipendio e bestemmia.

Nel reato ex. art. 402 c.p. l'agente sarebbe animato da una volontà cosciente e libera di porre in essere una certa condotta, con lo specifico scopo di vilipendere la religione dello Stato; mentre nel reato di bestemmia, l'autore pone in essere gli elementi materiali del vilipendio, senza essere animato dalla volontà di vilipendere la religione dello Stato.

---

<sup>59</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 205. A. Bianchi, *Teorie antiche e teorie moderne in materia di vilipendio*, *Giust. pen.* II, 1957, pag. 420. S. Ranieri, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Padova, Cedam, 1968, pag. 136. T. Pedio, *Dell'elemento psicologico nel vilipendio della religione*, in *Giust. pen.*, 1950, II, pag. 990 ss. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 22.

Richiedere il solo dolo specifico, determinerebbe sempre un comportamento sussumibili sotto la previsione dell'articolo 402 c.p., perché di solito la bestemmia arreca già di per sé offesa alla religione.

Altri autori sostengono il dolo in *re ipsa* <sup>60</sup>, identificando volontà del comportamento e volontà del fatto. Sarebbe impedito un'indagine sull'elemento intenzionale perché il dolo rileverebbe dalla sola materialità del comportamento e si dovrebbe solo accertare la coscienza e volontà dell'azione.

L'accusa sarebbe dispensata da ogni prova inerente all'elemento intenzionale, qualora si dovessero accertare fatti che di per sé abbiano un certo carattere vilipendiosa.

Questa impostazione è rimasta largamente minoritaria in quanto non si dovrebbe confondere quella che è una *praesumptio hominis*, con una presunzione legale: il dolo è un elemento essenziale del reato, ed è corretto parlare di presunzioni legali solo in presenza di un chiaro dettato normativo, il che non accade in materia di vilipendio, non rientrando fra i reati per i quali è prevista una presunzione legale.

È opinione ormai condivisa in dottrina <sup>61</sup>, e largamente accolta in giurisprudenza, come nel reato di vilipendio ex. art. 402 c.p. << non si ravvisi una volontà diretta ad uno scopo ulteriore al compimento previsto dalla fattispecie legale >> <sup>62</sup>. Ciò che rileva è una condotta offensiva, di

---

<sup>60</sup> F. Bricola, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e accertamento del dolo*, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 55.

<sup>61</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 150 ss. E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova, Cedam, 1964, pag. 167 ss. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 205. l'autore richiede la consapevolezza del carattere antisociale del fatto alla stregua della considerazione della generalità dei cittadini, oltre alla consapevolezza e volontà dell'elemento della pubblicità del fatto medesimo, trattandosi di elemento strutturale del reato.

<sup>62</sup> E. Vitali, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova, Cedam, 1964, pag. 179.

dileggio, che assunta come tale dal suo autore, da contenuto all'offesa che costituisce il momento rilevante del reato.

Dolo generico ( perché si ha coscienza dell'azione come dell'evento ),e nella forma del dolo eventuale, perché l'evento è accettato dall'agente come conseguenza della propria condotta.

Da parte di altra dottrina <sup>63</sup> è sorta una corrente di pensiero che sottolinea come le impostazioni di chi parla di dolo generico e specifico non siano così lontane come si sarebbe indotti a credere.

Il dolo specifico esprimerebbe la necessità dell'intenzione di offendere la religione cattolica e la tesi che richiede il dolo generico non esclude del tutto gli elementi psicologici del reato: il fatto delittuoso non può essere individuato solo sulla base del contegno materiale, ma costringe a cercare il significato dell'azione che riveli l'esistenza del dileggio nei riguardi dell'oggetto di tutela.

### **Pubblicità.**

Il vilipendio della religione deve avvenire pubblicamente.

Tale requisito si identifica con la nozione generale che di pubblicità fornisce il codice ex. art. 266. << Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1.º con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; 2.º in luogo pubblico o aperto al pubblico od insieme alla presenza di più persone; 3.º in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata >>.

Il carattere non meramente individuale del bene protetto pare confermato dal fatto che il vilipendio puramente << privato >> è inidoneo a costituire fattispecie di reato, essendo privo di forza diffusiva.

---

<sup>63</sup> S. Prosdocimi, *Dolus eventualis: il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 182.

Opinione comunemente accolta in dottrina <sup>64</sup> vede nella pubblicità un elemento costitutivo di reato, mentre risulta nettamente minoritaria l'impostazione di chi sostiene che si tratti di una condizione obiettiva di punibilità <sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1992, vol. XXVIII. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 204.

<sup>65</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 19.

## Art. 403 c.p.

### **Offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.**

<< Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico >>.

### **Interesse tutelato.**

È opinione largamente accolta in dottrina come l'interesse tutelato dall'art. 403 c.p. sia il la religione nella sua dimensione sociale e che il legislatore con tale articolo abbia voluto accordare tutela ai dogmi, alle regole, ai simboli e alle cerimonie che caratterizzano la confessione religiosa.

La perseguibilità d'ufficio e non a querela di parte, il rilievo dato ai soli fatti commessi pubblicamente ( qualora l'offesa sia commessa verso singoli fedeli ), la mancanza del requisito della pubblicità nel secondo comma ( stante la rilevanza della carica istituzionale rivestita ), l'aumento di pena previsto per quest'ultima ipotesi ( come a sottolineare la maggior gravità del vilipendio di chi amministri e rappresenti la religione offesa ) sono dati normativi che rendono palese come, sebbene il vilipendio sia diretto ai credenti o a chi è identificato come ministro di culto, ciò che si vuole proteggere è proprio il sentimento religioso.

Il ministro di culto e il credente sono assunti come simboli di un valore, la religione, cui è diretta l'offesa e , nella struttura della fattispecie di reato, il vilipendio rivolto a queste entità è un mezzo per offendere la religione dello Stato <sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> In tal senso la dottrina dominante. P. Siracusano, *I delitti in materia di religione, Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 104. A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969,

Parte della dottrina non ritiene che per la sussistenza del reato sia necessario vilipendere un soggetto determinato.

Da tali premesse, ed evidenziando come il vilipendere una persona abbia come scopo quello di offendere la religione, si è sottolineato la vicinanza di questo reato con quelli che tutelano l'onore.

Vicinanza, ma non identità dell'oggetto di protezione penale. I reati di ingiuria tutelano l'onore o il decoro di una persona verso eventuali offese, mentre i reati di diffamazione puniscono le offese all'altrui reputazione; infatti i reati che tutelano l'onore assicurano ai consociati << il rispetto della loro personalità sociale >><sup>67</sup>.

Per Prosdocimi<sup>68</sup>, il comportamento vilipendioso lede beni propri della persona umana, sia pure colta della dimensione di credente o nella qualifica di ministro di culto; il reato si avvicinerebbe così tanto a quelli contro l'onore che se la condotta non dovesse essere diretta contro la religione, si potrebbe applicare le norme sull'ingiuria e sulla diffamazione.

### **Soggetto attivo.**

Può essere << chiunque >>, anche un fedele o un ministro dello stesso o di altro culto, con eventuale applicazione dell'aggravante della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, ex. art. 61, n. 9.

### **Soggetto passivo.**

Si ritiene che oggetto di tutela da parte dell'art. 403 c.p. sia sempre la religione dello Stato, offesa attraverso chi la professa, e che in tale

---

pag. 1234. Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, 1992, vol. XXVIII.

<sup>67</sup> S. Lariccia, *Tutela dei culti e libertà di offendere*, in *Giur. it.*, 1964, II, pag. 47.

<sup>68</sup> S. Prosdocimi, voce *Vilipendio ( reati di )*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè 1993, vol. XLVI, pag. 737.

articolo la presenza di due diversi soggetti passivi di origine ad altrettante diverse ipotesi di reato.

Il primo comma prevede il reato di vilipendio di chi professa la religione tutelata, e in cui l'offesa alla religione deve avvenire pubblicamente; mentre nel secondo il vilipendio deve essere diretto verso un ministro del culto cattolico.

Si ritiene che il reato previsto dal secondo comma sia più grave, in quanto il comportamento dell'agente è diretto verso chi amministra e rappresenta la religione stessa.

Una parte della dottrina <sup>69</sup>, prendendo comunque atto della maggior gravità del fatto delittuoso prevista nel secondo comma, si esprime diversamente, ravvisando una semplice circostanza aggravante, di carattere oggettivo, e pertanto estensibile ai compartecipi.

Il riferimento a << chi >> professi la religione, indicherebbe la volontà del legislatore che il vilipendio non sia diretto verso una generica collettività di credenti bensì verso persone determinate <sup>70</sup>, quindi, quando l'offesa non sia diretta a soggetti determinati, ma ad una collettività di religiosi o a più fedeli, si ritiene che vi siano gli estremi per applicare l'art. 402 c.p. in quanto non si sarebbe leso il bene specifico tutelato dall'art. 403 c.p. Quando l'offesa alla collettività dei fedeli si traduce in offesa ai valori della religione, l'azione lede beni personali e religiosi, e mancherebbe, per l'applicazione dell'art. 403 c.p. una precisa individuazione dell'offesa: il singolo si sentirebbe offeso come membro della comunità religiosa vilipesa, ma non potrebbe lamentare di aver subito ingiurie o diffamazioni. L'offesa non sarebbe immediata, bensì solo << collettiva >>. L'offesa ad una universalità di fedeli, non sarebbe sussumibile sotto l'art. 403 c.p. ma, qualora rivolta verso cattolici, comporterebbe l'applicazione dell'art. 402 c.p..

---

<sup>69</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 29.

<sup>70</sup> In tal senso Siracusano, *I delitti in materia di religione*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 102.

Di diverso avviso altra parte della dottrina <sup>71</sup>, per il quale è del tutto irrilevante che il vilipendio sia diretto a fedeli determinati o meno. Ciò che rileva è l'offesa alla religione, anche posta in essere attraverso i fedeli di questa. L'oggetto di tutela penale non è la libertà di coscienza individuale, bensì la religione: appare più logico escludere il requisito della necessaria determinatezza dei soggetti passivi.

Se le norme sull'ingiuria e diffamazione tutelano l'onore nella sua << personalissima essenza >>, l'art. 403 c.p. lo tutela in quanto connesso ad un valore sociale, ad un sentimento religioso. L'onore personale sembra venga affrontato da un profilo pubblicistico e pare non più necessario, come avviene per l'ingiuria e diffamazione, individuare l'oggetto e la direzione del comportamento delittuoso.

Sembra essere sufficiente che l'offesa si riferisca, anche in modo meramente implicito, alla persona del credente o del ministro di culto, sebbene il vilipendio sia diretto ad una universalità indifferenziata. Le modalità della condotta devono essere tali da raggiungere ogni singolo membro della comunità dei credenti, in misura concreta e in forma riconoscibile.

I sostenitori di questa impostazione non si dimenticano che l'art. 403 c.p. vuole tutelare il sentimento di dignità spirituale dei fedeli in quanto tali, ma questa entità viene riconosciuta come lesa a fronte di un comportamento che non solo offenda valori religiosi, ma che colpisca la religione alla sua base personale.

L'intero articolo non esplicita la necessità della presenza del soggetto vilipeso, per cui è opinione condivisa in dottrina che non ne sia necessaria la presenza per l'integrazione del reato.

---

<sup>71</sup> S. Lariccia, *Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche*, Giur. pen., 1965, pag.242.

Per la nozione di ministro di culto cattolico si ritiene che si debba far riferimento alla relativa disciplina del diritto canonico, il quale riconosce come tale colui che è stato investito, in modo permanente, della funzione sacerdotale e della potestà di compiere determinati atti liturgici o di culto. Il contesto legislativo sembra presentare un confusione di terminologie, in quanto è fatto notare in dottrina come la dicitura << ministro di culto >> sia utilizzata nei riguardi di confessioni diverse dalla cattolica, oppure come nozione di genere quando il legislatore vuole riferirsi ai culti in generale.

A volte è possibile incontrare una pluralità di espressioni quando il riferimento è fatto alla chiesa cattolica, quali ad esempio << clero >> o << ecclesiastico >>; la qualifica di << religioso >> è di solito usata quando il legislatore vuole riferirsi anche a coloro i quali non siano stati rivestiti degli ordini sacri, ma che hanno professato i voti in un ordine o in una congregazione.

Onida <sup>72</sup>, fa coincidere quasi totalmente la nozione di ministro di culto con quella che la normativa concordataria fornisce di ecclesiastico, e cioè con quella dei clerici ordinati in *sacris*, escludendo chi abbia ricevuto i soli ordini minori, ma con inclusione dei sacerdoti, diaconi e suddiaconi. Si rileva come la normativa sugli ecclesiastici attenga a quei cittadini sotto il profilo dello *status* in seno alla Chiesa Cattolica, mentre la qualifica di ministro di culto si riferisce alla funzione sociale da questi svolta.

La miglior dottrina ritiene che, per dare piena effettività al significato di << ministro di culto >>, si debba operare un rinvio per presupposizione all'ordinamento confessionale.

Il Manzini non ritiene che per essere ministri del culto cattolico basti essere clerici, ed esclude gli appartenenti ai c.d. ordini inferiori, come i diaconi, suddiaconi, i *lectores*, ma pure i serventi del sacerdozio come i frati laici, le monache, i campanari e i sacrestani.

---

<sup>72</sup> F. Onida, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giur. cost.*, 1975, pag. 3160.

Definizione molto ampia sembra quella di De Giorgio per il quale si devono considerare ministri di culto << tutti coloro che, sacerdoti o religiosi, svolgano, secondo le regole canoniche, una funzione propria della Chiesa e ciò a cause della *potestas* a loro conferita >><sup>73</sup>.

Una volta appurato che il credente o il ministro di culto appartiene alla confessione cattolica, l'intera dottrina è comunque concorde nel ritenere che un'ulteriore indagine circa la sincerità e il grado di osservanza del culto da parte del soggetto passivo sia del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della pena.

### **Elemento oggettivo.**

Per le varie interpretazioni che si sono date al concetto di << vilipendio >> si rimanda a ciò che si è già scritto nei riguardi del vilipendio ex. art. 402 c.p..

Basti ricordare che la condotta tipica del reato è costituito dal manifestare sdegno e disprezzo, e che tale comportamento, per la concretizzazione della fattispecie penale in questione, deve essere diretto verso il credente o il ministro di culto, a causa della religione da questi rappresentata, come forma mediata di offesa alla religione<sup>74</sup>.

L'offesa alla religione si concreta con un mezzo offensivo particolarmente grave e tale da esporre il credente e il ministro di culto al disprezzo generale.

---

<sup>73</sup> F. De Giorgio, *Osservazioni sulle offese arrecate al ministro del culto, quale titolare del beneficio ecclesiastico e del dolo del reato di cui all'art. 403 c.p.*, in *Foro pen.* 1968, pag. 260.

<sup>74</sup> In tal senso Siracusano, *I delitti in materia di religione, Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 103; il quale afferma che, a differenza di quanto accade nell'art. 402 c.p., nel presente articolo l'oggetto della tutela penale non coincide con l'oggetto dell'azione. Il credente e il ministro di culto sono entità diverse rispetto al bene << sentimento religioso >>, che è il vero bene a cui si vuole accordare tutela. A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

La condotta vilipendiosa può esplicarsi in varie forme, ma deve sempre riguardare un'attività inerente alle funzioni rivestite dal ministro, e non deve essere stata compiuta per ragioni del tutto personali.

È necessario identificare un collegamento causale sia fra il soggetto passivo e la religione, sia fra l'offesa e la funzione rivestita; se il vilipendio è diretto verso un sacerdote nell'esercizio del suo ministero, e ciò non rappresenta una mera occasione, ma ne costituisce la causa, si ritiene applicabile l'applicazione della circostanza aggravante ex. art. 61 c.p.<sup>75</sup>.

### **Elemento soggettivo.**

Parte della dottrina riconosce nell'art. 403 c.p. la necessità del dolo specifico.

Se il codice Zanardelli aveva come scopo quello di salvaguardare la libertà religiosa, nel vigente codice penale si accorda tutela alla religione << in sé e per sé >>, per cui si deve riconoscere nell'agente il fine di offendere la religione, e che tale scopo sia dimostrato nel processo e accertato con sentenza.

<< L'elemento psicologico consiste nella volontà del fatto con il fine di offendere la religione cattolica apostolica romana, per offesa della quale il vilipendio deve mostrarsi come mezzo >><sup>76</sup>.

L'elemento soggettivo risulterebbe duplice: l'intenzione di vilipendere il credente vale come presupposto per la volontà di offendere la religione dello Stato. Il contenuto dell'atteggiamento psichico risulta essere di tenere a vile il credente o il ministro del culto, in ragione della propria religione e con la volontà di offendere la medesima.

---

<sup>75</sup> In tal senso U. Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, 1992, vol. XXVIII; e V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 32.

<sup>76</sup> S. Ranieri, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Padova, Cedam, 1968, pag. 290. Nello stesso senso, V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 24.

Altra parte della dottrina <sup>77</sup> ritiene invece che la punibilità sia a titolo di dolo generico. È sufficiente che il vilipendio compiuto con coscienza sia accompagnato dalla consapevolezza che la religione riceva da esso un'offesa, senza che assuma importanza un fine specifico di offendere la religione dello Stato.

A sostegno di quest'ultima tesi si fa riferimento prima di tutto al dato testuale.

Il codice punisce chiunque << offende mediante vilipendio >>, e non << chiunque *al fine di offendere* vilipende >> chi professa la religione dello Stato o il ministro di culto cattolico.

L'offesa della religione è diretta conseguenza del comportamento vilipendioso, e non può dirsi riconosciuta dal codice come fine o scopo propostosi dall'agente.

Vi sono anche ragioni di ordine sostanziali per le quali non solo sarebbe arduo dimostrare il fine specifico dell'agente, ma per quest'ultimo sarebbe sin troppo facile sostenere che non era sua intenzione offendere la religione dello Stato, bensì che la sua azione era solo diretta, verso qualsiasi altro scopo non considerato dalla norma penale.

Come avviene per la disputa creatasi intorno alla questione se sia corretto o meno parlare di dolo specifico ex. art. 402 c.p., anche per l'art. 403 c.p. è sorta una corrente dottrinale che cerca di conciliare le due diverse impostazioni <sup>78</sup>.

Sarebbe irrilevante accertare il titolo del dolo ai fini del reato, in quanto vilipendere il ministro del culto cattolico o colui il quale professa la religione dello Stato, equivale ad arrecare offesa alla religione dello Stato: la religione dello Stato si identifica con le entità verso cui è diretta l'azione vilipendiosa.

---

<sup>77</sup> Per tutti basti il R. Pannain, *Manuale di diritto penale*, II, Torino, Utet, 1967, pag. 280; e il G. Maggiore, *Diritto penale*, II, vol.1, Bologna, Zanichelli Editore, 1951, pag. 338.

<sup>78</sup> F. De Giorgio, *Osservazioni sulle offese arrecate al ministro del culto, quale titolare del beneficio ecclesiastico e sul dolo del reato di cui all'art. 403 c.p.*, in *Foro pen.*, 1968, pag. 260.

È sufficiente volere il fatto vilipendioso per avere offesa alla religione dello Stato. Le verità teologiche ed organizzative sono considerate un tutt'uno e nel loro complesso formano la religione cattolica, che può venir offesa anche con il semplice vilipendio dei suoi ministri.

### **Pubblicità.**

Il requisito della pubblicità, richiesta solo per il vilipendio del credente, appare una logica conseguenza del fatto che il reato non offende un privato, bensì la religione, e per essere percepito come tale, deve esplicarsi al cospetto di più persone, oltre al soggetto passivo<sup>79</sup>.

Si ritiene che la pubblicità deve essere concomitante, e non successiva, al fatto vilipendioso, infatti << per la natura del delitto e per la chiara dizione del testo, la pubblicità debba verificarsi nel momento stesso in cui il vilipendio viene commesso e così, accompagnare questo ed esserne quasi una modalità >><sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> È fatto notare in dottrina, come il reato in esame abbia una struttura più coerente rispetto al delitto analogo previsto dal codice Zanardelli. L'art. 141 c.p. tutelava il diritto individuale di coscienza e di culto, e il requisito della pubblicità appariva fuori luogo. Se si fosse trattato di offesa all'ordine sociale, il requisito della pubblicità appariva coerente, ma non si capiva il requisito della querela di parte; se voleva accordare tutela alla libertà di coscienza, pareva corretto l'elemento della querela, ma non quello della pubblicità.

<sup>80</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936 pag. 211.

## Art. 404 c.p.

### **Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose.**

<< Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico >>.

### **Interesse tutelato.**

Si ritiene che anche l'art. 404 c.p., al pari dell'art. 403 c.p., tuteli in modo indiretto la religione. A ciò si deve aggiungere il valore patrimoniale o intrinseco delle *res sacrae*, che induce il Siracusano a parlare di << reato a fattispecie plurioffensiva >><sup>81</sup>.

### **Soggetto attivo.**

Anche un appartenente alla religione vilipesa o un ministro del culto possono risultare soggetti attivi; in quest'ultimo caso ricorre la circostanza aggravante ex. art. 61 n. 9 c.p.

### **Elemento oggettivo: il vilipendio.**

Per quanto riguarda la nozione di vilipendio si rimanda a quanto detto nei riguardi dell'art. 402 c.p.

---

<sup>81</sup> P. Nuvolone, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pag. 106.

Si ritiene che la condotta di spregio possa manifestarsi con ogni mezzo idoneo, sia con un atto materiale che con parole.

Anche il *distruggere* o il *guastare* sono comportamenti che possono integrare la fattispecie di reato. Il primo togliendo all'oggetto la propria forma originaria, il secondo nel recare danno all'oggetto, in modo che non possa più servire alla sua destinazione.

Il Tascone<sup>82</sup> sottolinea come nella maggior parte dei casi le azioni che profanano cose sacre manifestano sempre un intento vilipendioso, che può esprimersi anche con parole o scritte offensive.

Ricorre vilipendio generico anche quando l'azione si dirige fuori dalla presenza della cosa stessa; ad esempio nel caso di un imitazione denigratoria di un oggetto di culto.

La tutela offerta dall'art. 404 c.p. si dirige verso << cose >>, oggetti materiali e non verso idee o funzioni religiose.

La dottrina ritiene che l'elencazione del presente articolo sia tassativa, ed è indifferente lo stato di conservazione delle cose, la loro importanza artistica o storica o che siano beni mobili o immobili.

Si ritiene che costituiscano << cose che formano oggetto di culto >> tutte quelle cose verso cui la religione accorda tributo, adorazione o che, rappresentando Dio, formino oggetto di preghiera: basti pensare alle immagini sacre, alle reliquie. Anche la Sindone è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza, oggetto di culto, in quanto custodita in un apposita cappella ed esposta periodicamente ai fedeli.

In tale categoria rientrano quelle cose verso cui il culto specificatamente si rivolge, come il crocefisso, l'ostia consacrata o l'immagine della Madonna esposta nelle Chiese.

Non si ritiene<sup>83</sup> ipotizzabile sussistere il reato ex art. 404 c.p. nel caso in cui si offendano i c.d. santini, non essendo cose oggetto di culto, né consacrate al culto, né destinate necessariamente al culto.

---

<sup>82</sup> E. Tascone, *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1994, vol. XXXII, pag. 6.

Il Manzini ritiene irrilevante che le cose siano state benedette o consacrate, una volta che si sia accertato che formino oggetto di culto.

Il vilipendio si verifica su cose consacrate o destinate al culto, ma è sempre richiesto che vi sia un minimo di integrità dei beni per raggiungere un certo grado di obbiettività<sup>84</sup>.

Nei riguardi delle << cose consacrate o destinate al culto >> si rileva come siano riconoscibili in tutte quelle cose che abbiano ricevuto un particolare atto rituale da parte del vescovo che le abbia consacrate, o una benedizione da parte del sacerdote, secondo le regole del diritto canonico. Si fanno rientrare in tale definizione le chiese, gli altari, le campane, ma anche l'olio santo e i libri liturgici<sup>85</sup>.

La cosa non può perdere la sua destinazione se non a seguito di vera e propria sconsecrazione; << agli effetti giuridici, però, occorre sempre, in fatto, l'uso o il disuso della cosa, secondo la sua destinazione >><sup>86</sup>.

<< Cose destinate necessariamente al culto >> sono quelle cose, non benedette, senza le quali non sarebbe possibile lo svolgimento dei riti sacri: per la religione cattolica ciò è costituito da tutto un insieme di cose quali gli stendardi, le ampolle, ma anche la pisside<sup>87</sup>, i ceri, le ampolle<sup>88</sup>.

La destinazione al culto deve essere comunque attuale; il vilipendio diretto verso cose non ancora adibite al servizio della funzione, o che siano state sospese dalla relativa funzione, non integra l'elemento richiesto dall'art. 404 c.p.<sup>89</sup>.

---

<sup>83</sup> Per tutti A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

<sup>84</sup> Tranne nelle reliquie, che però devono essere state come tali approvate.

<sup>85</sup> A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

<sup>86</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 216.

<sup>87</sup> Vaso, usato nella liturgia cattolica, di argento o di altro metallo, dorato all'interno, con coperchio, nel quale si conservano le particole consacrate.

<sup>88</sup> A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

<sup>89</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 41.

Tali cose possono essere dirette all'esercizio del culto in modo permanente ( come le croci o i sacri paramenti ) oppure in via transitoria ( es: banchi o i candelabri ).

Anche le campane sono comunemente considerate cose destinate al culto, in quanto consacrate e aventi come ufficio quello di richiamare i fedeli per le funzioni religiose.

Per avere un comportamento che risulti sussumibile sotto la previsione normativa considerata, è necessario che il comportamento vilipendioso si compi in un luogo destinato al culto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il luogo destinato al culto comprende ogni luogo che, secondo la volontà dei professanti la religione, o delle autorità religiose, sia stato destinato all'esercizio delle funzioni religiose.

La Chiesa rientra in questa categoria dei luoghi destinati al culto, essendo un edificio dedicato al culto della divinità, costruito con lo scopo di far radunare i fedeli e per questo consacrato.

Destinati al culto possono essere anche gli oratori e le cappelle.

Fuori da luoghi destinati al culto, il vilipendio può manifestarsi in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Anche in questo caso, bisogna far riferimento alla nozione di luogo pubblico ex. art. 266 c.p..

Non solo i luoghi pubblici per natura, quali piazze e strade, ma pure i luoghi *aperti* al pubblico o *esposti* al pubblico, possono farsi rientrare in questa categoria.

La qualità di luogo pubblico è sufficiente; non bisogna credere che tale sia anche la *pubblicità* dell'evento, magari anche attuale ed effettiva. La dottrina infatti distingue, e non può essere altrimenti, la pubblicità del luogo da quella del fatto <sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag.219.

Il Mancini <sup>91</sup> ritiene necessario considerare la destinazione attuale del luogo, e il carattere duraturo e permanente della destinazione, mentre risulterebbe irrilevante che luogo sia pubblico o privato o la presenza di fedeli o ministri del culto.

La miglior dottrina dichiara che nel comma secondo dell'art. 404 c.p. sia ravvisabile un'ipotesi autonoma di reato.

Il vilipendio è diretto su una delle cose indicate nel primo comma, in un luogo privato ( che non deve essere destinato al culto, perché in caso contrario verrebbe ad integrarsi l'ipotesi prevista dal primo comma) , commesso in occasione di funzioni religiose compiute da un ministro del culto.

Il legislatore copre di tutela penale il luogo privato se e in quanto occasionalmente vi si compia una funzione religiosa.

È sufficiente che il comportamento vilipendioso si realizzi in occasione di dette funzioni, senza che rilevi un nesso di contemporaneità fra fatto vilipendioso e funzione.

È necessario che il ministro di culto << compia >>, e non solo assista, la funzione <sup>92</sup>.

### **Elemento soggettivo.**

La comune dottrina ritiene che, al pari di quanto accade per gli articoli precedenti il 404 c.p., non sia necessario il dolo specifico di offendere la religione; è solo richiesto la consapevolezza dell'agente che la propria condotta sia riconosciuta dall'ordinamento come vilipendiosa.

Altra parte della dottrina è di diversa opinione.

---

L'autore, precisa come non pare opportuno considerare la sacrestia come luogo aperto al pubblico, in quanto luogo privato ad uso di sacerdoti e inservienti.

<sup>91</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 44.

<sup>92</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 41.

Per Santoro <sup>93</sup> il dolo si concretizza nella coscienza e volontà di vilipendere le *res sacrae* al fine di offendere la religione; mentre il Manzini <sup>94</sup> sottolinea che sarebbe proprio questo specifico scopo a differenziare il reato in questione da tutta quella serie di reati con cui l'art. 404 c.p. avrebbe in comune il dato meramente materiale <sup>95</sup>.

Spirito <sup>96</sup>, ritiene necessaria una volontà generica di vilipendere i beni previsti dalla norma, e una volontà specifica di vilipendere la religione.

In quanto sono elementi del fatto, si ritiene necessaria la consapevolezza, sia della qualità delle cose, sia della natura dei luoghi. Contrario il Mancini <sup>97</sup>, che considera quest'ultimo profilo come una mera condizione di punibilità e che ritiene che sufficiente che l'agente conosca anche solo in modo generico l'attinenza della cosa con la religione, e non anche la sua specifica qualità di *rea sacra*.

---

<sup>93</sup> A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

<sup>94</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 49.

<sup>95</sup> Basti pensare ad un raffronto con l'art. 635 c.p.. Se si considera la sola parte dell'art. 404 c.p., il detto articolo risulta essere una forma di danneggiamento particolare: la specialità del soggetto passivo e il contenuto del dolo, qualora vi sia concorso fra i due delitti, rendono applicabile il solo articolo 404 c.p.. Se si vuole raffrontare l'art. 404 c.p. con l'art. 635 n. 3, che punisce il danneggiamento commesso a *edifici* destinati all'esercizio del culto, si dovrà applicare solo quest'ultimo articolo: in questo caso il soggetto passivo è speciale, e non pare essere compreso nella dizione << cose destinate al culto >>.

<sup>96</sup> U. Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1992, vol. XXVIII, pag. 8.

<sup>97</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961 pag. 42.

## Art. 405 c.p.

### **Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.**

<< Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni >>.

### **Interesse tutelato.**

L'articolo in questione mira a tutelare il sentimento religioso quale patrimonio etico dei consociati.

Il legislatore ha voluto tutelare in modo specifico le << funzioni, cerimonie e pratiche religiose >> che costituiscono manifestazione concreta della libertà religiosa individuale e collettiva.

Tali comportamenti necessitano di una specifica tutela giuridica in quanto la libertà religiosa, << non solo costituisce un interesse primario ed essenziale per la vita della società civile >><sup>98</sup>, ma è da considerare come un'entità << ritenuta più facilmente vulnerabile ... in considerazione pure dell'intensità delle passioni e dei contrasti cui possono dar luogo i riti, le cerimonie e le pratiche religiose >><sup>99</sup>.

Ciò che si vuole vestite di tutela penale è il diritto collettivo di libertà religiosa, in coerenza con l'impostazione generale del codice circa la difesa del bene-religione.

---

<sup>98</sup> A. C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979, pag. 147.

<sup>99</sup> F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1986, pag. 159.

È vero che il singolo credente, quando esercita pratiche di fede, gode di una tutela penale, ma solo perché il legislatore lo prende in considerazione quale componente di una collettività religiosa, e mai *uti singulus*.

È sempre la tutela del sentimento religioso della collettività che può figurarsi come vero oggetto di tutela, sebbene il reato di *turbatio sacrorum* offenda la libertà religiosa del singolo credente nell'esplicazione del culto <sup>100</sup>.

Il Masselli arriva a sostenere che il bene tutelato possa riconoscersi, nella tranquillità e regolarità della cerimonia, della << *quies fidelium* >> <sup>101</sup>.

La dottrina ha rilevato che sebbene solo nell'art. 405 c.p. il legislatore usi la dicitura culto << cattolico >>, ciò non comporti un sostanziale mutamento nei riguardi dell'entità oggetto di tutela, in quanto il riferimento è da operare nei riguardi della religione << dello Stato >>, quale equivalente della religione cattolica <sup>102</sup>.

### **Soggetto attivo.**

Può essere chiunque: anche un ministro dello stesso o di altro culto; in tal caso potrà ricorrere la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 9

### **Elemento oggettivo.**

Il fatto costitutivo del reato è riconoscibile nell'impedimento o turbamento di una funzione, cerimonia o pratica religiosa.

Il legislatore penale non ha voluto scegliere espressioni relative a concetti normativi precisi e rigorosi, ma il richiamo ad espressioni così generiche è

---

<sup>100</sup> In tal ordine di opinioni U. Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1992, vol. XXVIII, pag. 8. P. Siracusano, *I delitti in materia di religione*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 160. A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1235.

<sup>101</sup> V. Masselli, *In tema di turbativa di funzione del rito cattolico*, in *Giur. it.* 1970, II, pag. 407.

<sup>102</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 11.

frutto di una precisa valutazione tesa a comprendere tutte le manifestazioni esteriori del culto praticato.

Si ritiene che non ogni manifestazione di dissenso sia idonea ad integrare la fattispecie di reato; è richiesto un elemento materiale che abbia alterato i tempi e le modalità della cerimonia, che abbia inciso nei riguardi del normale *iter* della cerimonia <sup>103</sup>.

L'impedimento << si verifica quando la funzione, cerimonia o la pratica, per il fatto dell'agente, non abbia potuto avere inizio, effettuarsi o compiersi >> <sup>104</sup>; mentre il turbamento si verifica quando il << la cerimonia, ecc., già iniziata, sia stata, per il fatto dell'agente, interrotta o sospesa momentaneamente, o comunque modificata o inceppata, nel suo svolgimento normale >> <sup>105</sup>.

È opinione comune che l'art. 405 c.p. si riferisca alla nozione di turbamento in senso reale e oggettivo, e non in senso psicologico; e non è sufficiente, per esempio, che i fedeli risultino agitati o commossi <sup>106</sup>. Il fatto che si debba turbare o impedire l'*esercizio*, risulta essere prova che il mero turbamento morale è indifferente ai fini della sussistenza del reato.

Il Massignani <sup>107</sup>, osserva come il << raccoglimento dei fedeli >> non risulti oggetto di protezione penale da parte dell'art. 405 c.p., sebbene lo si possa riconoscere come parte integrante della liturgia; nemmeno il loro << personale sentimento >> sarebbe oggetto di particolare attenzione, se non relativamente al particolare profilo estrinseco ed obbiettivo in cui il culto si manifesta. Ciò varrebbe anche nell'ottica di una presupposizione dell'ordinamento proprio della Chiesa: una qualsiasi distrazione del

---

<sup>103</sup> Per tutti P. Colella, *Brevi osservazioni in tema di << turbatio sacrorum >>*, in *Giur. pen.*, 1987, pag. 118.

<sup>104</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 223.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 62, il quale ritiene che non siano necessari tumulti o altri gravi disordini.

<sup>107</sup> A. Massignani, *Manifestazione per la pace e << turbatio sacrorum >>*, in *Dir. eccl.* 1988, II, pag. 625.

sentimento di raccoglimento dei credenti non può ritenersi sussumibile sotto la definizione di *turbatio sacrorum*.

A tale tesi sembra concordare anche il Colella<sup>108</sup>, il quale ritiene necessario che vi sia stata una obiettiva alterazione dei modi e dei tempi della funzione, e che la *ratio* della norma impedisca di punire mere manifestazioni di dissenso.

Riferirsi all' << impedimento >> o al << turbamento >> significa rifarsi al risultato della condotta, mentre è del tutto indifferente per il legislatore il mezzo che l'agente scelga per porre in essere tale comportamento<sup>109</sup>.

Per avere il reato ex. art. 405 c.p. è necessario che l'impedimento o il turbamento siano *realizzati*: è richiesto un evento, un risultato materiale<sup>110</sup>.

L'impedimento o il turbamento devono riguardare una << funzione, cerimonia o pratica religiosa >> del culto cattolico.

L'attributo comune e fondamentale è che siano *religiose* e facenti parte del *culto cattolico*, che si svolgano cioè nel culto cattolico.

Elemento non meno importante è la ritualità.

Si ritiene che il << fasto >>, o la << solennità >>, a nulla valgono per attribuire ad una funzione o cerimonia il carattere della ritualità, e che il legislatore abbia aggiunto la parola *pratiche* ( religiose ) a funzioni e cerimonie, proprio per non escludere nessun atto di culto, e che tale parola integri le parole *funzioni e cerimonie*.

L'elencazione è tassativa, ma si ritiene che tali definizioni comprendano qualsiasi atto rituale religioso esterno, collettivo o anche individuale.

---

<sup>108</sup> P. Colella, *Brevi osservazioni in tema di << turbatio sacrorum >>*, in Giur. it. 1987, II, pag. 118.

<sup>109</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 62. A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Utet, Torino, 1969, pag. 1235.

<sup>110</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 223.

Come avviene molto spesso per gli articoli di questo Capo I, anche in questo caso la dottrina si divide fra chi ritiene necessario un rinvio per presupposizione la diritto canonico, e chi ritiene che sia opportuno far riferimento alla comune esperienza, o comunque senza vincoli di presupposizione <sup>111</sup>.

Per << funzione >> deve intendersi l' esercizio degli atti essenziali del culto, nei quali esso si manifesta, quali la Messa o la predicazione.

Proprio nei riguardi della predica il Santoro <sup>112</sup>, rileva come essa integri una funzione tipica, in quanto diretta alla divulgazione della dottrina cattolica e che rappresenti la più alta manifestazione in cui si eserciti il magistero sacerdotale.

La << cerimonia >> è un atto che accompagna il culto con carattere di complementarità, come ad esempio la processione, che ha lo scopo di esaltare il sentimento religioso dei fedeli, e di rendere omaggio alla divinità anche fuori della chiesa; anche gli accompagnamenti funebri sono generalmente riconosciuti come facenti parti della cerimonia, purché si svolgano con l'intervento di un ministro del culto, perché sono riconosciuti come atti complementari rispetto al rito funebre propriamente detto.

Le << pratiche religiose >>, possono ravvisarsi in tutti gli atti rituali osservati dai fedeli, con i quali si vuole adempiere a un dovere della pratica religiosa, senza che assuma rilevanza la presenza di un ministro del culto.

In tale categoria rientrano quei comportamenti che anticipano o che si pongono come << esterni >> alla funzione in senso stretto, come la recita del Rosario, le lezioni del catechismo, o il canto in chiesa <sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> Per la prima tesi, V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 55; per la seconda S. Berlingò, *Poteri dello Stato, diritto penale e comunità di culto*, in *Dir. eccl.* 1962, II, pag. 280; V. Parlato, *Turbamento di funzione religiosa*, in *Dir. eccl.* 1971, II, pag. 444.

<sup>112</sup> A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1235.

<sup>113</sup> *Ibidem*, che ritiene necessaria in questi casi la presenza di un sacerdote quale << attore principale >>. A. Massignani, *Manifestazione per la pace e << turbatio sacrorum*

Si ritiene che non possano farsi entrare in nessuna delle classificazioni appena descritte tutti quei atti che, benché posti in relazione con la religione, sono privi di una *natura* religiosa, come l'istruzione dei clerici, i giubilei, le assemblee di associazioni politico-religiose, le udienze dei tribunali ecclesiastici <sup>114</sup>.

Un problema avvertito in dottrina, come in giurisprudenza, è quello della rilevanza del contenuto dell'atto, cioè della possibilità di escludere il reato qualora, in conseguenza di detta valutazione, risulti un comportamento estraneo alla funzione religiosa: un aspetto che assume rilevanza in special modo nei casi di turbativa di predica commessi nel corso della celebrazione liturgica.

Una parte della dottrina ritiene che non si debba sindacare la conformità della predica all'insegnamento della dottrina e quindi non si può escludere la punibilità di quei comportamenti che turbano o impediscono una predica che affronti argomenti politici o sindacali. Secondo tale orientamento il giudice penale deve fermarsi al dato formale dell'inserimento della predica nel rito svolto, senza svolgere valutazioni circa l'aderenza o meno della predica agli insegnamenti della Chiesa; il giudice non potrebbe nemmeno valutare se la materia trattata sia religiosa o meno <sup>115</sup>.

Altra parte della dottrina, che si può considerare dominante, ritiene che si possa operare una valutazione circa la pertinenza della predica con valori religiosi, ed escludere il reato quando tale pertinenza non sussista, o la

---

>>, in *Dir. eccl.* 1988, II, pag. 626, che include anche i << pii esercizi >> introdotti dal Concilio Vaticano II.

<sup>114</sup> Per tutti il V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961,

pag. 54, il quale sottolinea due questioni di non poco rilievo. La prima è che le funzioni, cerimonie e pratiche religiose, risultano tutelate nel loro svolgimento, ma che non pare possibile escludere la punibilità di azioni che impediscano l'inizio di una funzione programmata; poi che l'esercizio della funzione o pratica religiosa deve essere legittimo e svolgersi regolarmente. L'autore esclude sussistere reato nell'ipotesi in cui l'agente abbia per esempio interrotto una funzione svolta da un prete interdetto o da un falso sacerdote.

<sup>115</sup> S. Barbagallo, *Riflessioni in tema di turbatio sacrorum*, in *Giur. di merito* 1969, II, pag. 426. F. Colacci, *Il reato di funzione religiosa durante la predica*, in *Nuovo dir.*, 1970, pag. 569.

predica di discosti in modo rilevante dal magistero della Chiesa, oppure si risolve in semplici opinioni personali del parroco.

Il carattere di funzione religiosa emerge dal contenuto degli atti, e non da meri fattori ambientali, per cui lo Stato deve accertare se l'attività posta in essere integri un'esercizio di un *munus* spirituale. Non si riconosce tutela penale quando il contenuto della predica contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale, e si ritiene necessario che essa abbia, nel suo contenuto un profilo di catechesi conforme al magistero della Chiesa <sup>116</sup>.

Per quanto riguarda la predica, per esempio, si è detto che essa sussista quando il celebrante svolge un'attività di catechesi conforme al magistero della Chiesa, e rientrerebbe nel potere cognitivo del giudice quello di accertare detta conformità. Secondo Musselli <sup>117</sup> a niente varrebbe invocare il principio di laicità dello Stato, come è stato fatto in certe sentenze giurisprudenziale <sup>118</sup>, in quanto esso non verrebbe posto in discussione dall'applicazione di norme finalizzate a proteggere il culto cattolico, bensì dalla loro stessa vigenza all'interno dell'ordinamento statale.

Il fatto che il giudice assuma una disposizione di tale ordinamento al fine di qualificare una certa situazione di fatto, o prendendola come mero presupposto, dovrebbe essere interpretato come una valorizzazione dell'ordinamento canonico, e non come una lesione della sua sovranità.

Il Saraceni <sup>119</sup>, nei riguardi del requisito della << regolarità >>, riconosce la disciplina canonica come un criterio di interpretazione, o come un presupposto in senso tecnico. Non sembra dirsi cosa errata se si afferma

---

<sup>116</sup> R. Venditti *Abuso del ministro del culto e << turbatio sacrorum >>*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1954, pag. 121. S. Berlingò, *Poteri dello Stato, diritto penale e comunità di culto*, in *Dir. eccl.* 1962, II, pag. 280. L. Musselli, *In tema di turbativa di funzione del culto cattolico*, in *Giur. it.* 1970, II pag. 405. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 58.

<sup>117</sup> L. Musselli, *In tema di turbativa di funzione del culto cattolico*, in *Giur. it.*, II, pag. 408.

<sup>118</sup> Tribunale di Roma, 30 aprile 1969.

<sup>119</sup> G. Saraceni, *Dir. ecc.*, 1951, pag. 1100.

che un tale ragionamento può farsi per tutta quella serie di casi ( per esempio nei riguardi della << sacralità >> o meno di una cosa, o dello *status* di ecclesiastico di una persona ) in cui è necessario dare contenuto a qualificazioni richiamate dal codice penale.

Perché il reato si perfezioni è necessario che il comportamento delittuoso sia diretto verso funzioni, cerimonie o pratiche compiute con l'assistenza di un ministro del culto o in uno dei luoghi indicati nel comma 1.

Il primo requisito è generalmente ritenuto elemento del fatto, sebbene qualche autore lo riconosca come mera condizione di punibilità <sup>120</sup>.

Per << assistenza >> è da intendere sia un'esecuzione passiva che attiva, ciò basta per attribuire all'evento un aspetto ufficiale religiosità, tale da giustificare la protezione penale; non si ritiene sufficiente la semplice presenza del ministro del culto.

### **Elemento soggettivo.**

Larga parte della dottrina <sup>121</sup> ritiene che sia necessario il solo dolo generico.

È sufficiente che il comportamento che ha impedito o turbato la funzione, cerimonia o pratiche religiosa sia stato compiuto con coscienza e volontà, senza che sia necessario il fine specifico di offendere la religione: l'offesa è considerata *in re ipsa*.

Musselli, sviluppando un ragionamento che può essere fatto valere per tutti gli articoli del Capo I del Titolo IV, sottolinea come il riferimento del legislatore al dolo generico non sia manifestazione di scarso interesse nei confronti della volontà che ha mosso l'agente a compiere reato, e che il

---

<sup>120</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 59, il quale ritiene essere anche il requisito del luogo destinato al culto, o pubblico, o aperto al pubblico una condizione di punibilità.

<sup>121</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 66. A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1235. U. Spirito, voce *Sentimento religioso* ( tutela penale del ), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1992, vol. XXVIII, 8.

requisito del dolo generico non esenta il giudice dal verificare la sussistenza o meno di un profilo cognitivo e volitivo nell'agente.

Ciò che è richiesto ai fini della sussistenza del reato è la *voluntas turbandi*, che si realizzerebbe << nell'intenzione di servirsi del mezzo materiale al fine di sommuovere quella tranquillità o regolarità della cerimonia, che appare essere il bene giuridico immediatamente protetto dalla norma >><sup>122</sup>.

Per Gallo si finirebbe per esaltare il profilo materiale a scapito dell'elemento psicologico dell'agente, se si dovesse accogliere la tesi, di chi fa riferimento al *dolo in re ipsa*: parlare di dolo generico non significa accertare una condotta che sia solo diretta a porre in essere il comportamento materiale, bensì indagare se nell'agente vi fosse la consapevolezza << di realizzare un fatto conforme a quello descritto dalla norma incriminatrice >><sup>123</sup>.

Si ritiene, per esempio, che l'atto di inveire a voce alta contro un ministro di culto, in uno dei luoghi previsti dal comma 1, implichi di per sé la coscienza e volontà di turbare la funzione religiosa.

Se l'agente agisce perché, ad esempio, abbia ritenuto che nella predica si svolgessero argomentazioni contrarie alla morale cattolica, ciò è irrilevante ai fini dell'applicazione del reato, perché sono gli stessi fini per i quali è stata posta in essere l'azione che non assumono rilevanza.

Di opinione opposta il Florian, per il quale non vi sarebbe differenza sotto il profilo dell'elemento soggettivo fra l'art. 140 c.p. Zanardelli e l'attuale art. 405 c.p. L'autore riconosce che lo specifico fine di turbare la funzione religiosa non è più richiesto, ma parrebbe implicito una volta aver affrontato uno studio sistematico delle norme in cui è inserito il detto articolo.

---

<sup>122</sup> L. Musselli, *In tema di turbativa di funzione del culto cattolico*, in Giur. it. 1970, II, pag. 407.

<sup>123</sup> Gallo, voce << Dolo >>, in *Enc. dir.*, vol. XIII, 1964, pag. 776.

Il fatto che si parli di << Dei delitti contro il *sentimento religioso* >> e << Dei delitti contro la *religione dello Stato* >>, sembra essere palese dimostrazione che il momento volitivo dell'agente debba essere diretto contro queste precise entità. Sebbene l'intento dell'autore di liberalizzare una serie di norme frutto di una concezione statalistica e autoritaria sia meritevole di apprezzamento, le conclusioni non sono accolte in dottrina che, come si è detto, preferisce la tesi del dolo generico.

Il Jasonni <sup>124</sup>, cerca di giustificare il dolo generico alla luce di una interpretazione sistematica del Capo I. In tema di tutela del sentimento religioso appare ovvio che il legislatore abbia inteso reprimere i delitti a seconda degli scopi che si è prefissato nelle rubriche relative ai delitti ex art. 402 c.p., in cui si parla di vilipendio, offese e per quanto riguarda l'art. 405 c.p. di turbamento.

Se la volontà di un evento acquista particolare importanza alla in conseguenza a seconda degli elementi oggettivi di ogni singola fattispecie, e se << offesa >> e << turbamento >> sono ipotesi oggettive distinte, l'autore deduce che la volontà di offendere è qualcosa che bisogna per distinguere dalla volontà di << turbare >>.

Il motivo per cui il legislatore non usa una formula omologa a quella ex artt. 403 e 404 c.p. ( che sarebbe potute essere << Offese alla religione dello Stato, mediante turbamento di funzioni religiose del culto cattolico >> ), e il fatto che sia scomparsa la dicitura << per offendere uno dei culti >> sarebbe una palese dimostrazione della volontà del legislatore di non pretendere nell'agente più il dolo specifico di offendere la religione dello Stato.

---

<sup>124</sup> M. Jasonni, *Aporie antiche e recenti della giurisprudenza nella valutazione del dolo nella turbativa di predica*, in *Dir. ecc.*, 1971, II, pag. 116.

Dello stesso parere del Florian è il Colella <sup>125</sup>, il quale ritiene che sia necessario l' *animus turbandi* dell'agente, e che non si debba verificare la sola coscienza e volontà di arrecare offesa al sentimento religioso.

Accogliere la tesi del dolo specifico significa accogliere la possibilità di inconvenienti pratici, che potrebbero evitarsi qualora si volesse optare per la tesi opposta. Basti pensare che, ogni caso di interruzione, un semplice suono o un moto corporeo, idoneo a distrarre l'attenzione dei fedeli, che non avvenga a causa di forza maggiore, potrebbe integrare la fattispecie di reato.

### **Circostanze.**

Quando vi sia l'assistenza del ministro del culto, e l'offesa risulta diretta in via immediata contro quest'ultimo, si applica la circostanza aggravante ex art. 61 n. 10.

La circostanza aggravante prevista dal comma 2 si applica qualora vi sia violenza o minaccia verso persone.

Per violenza è da intendersi << l'uso illecito della forza *fisica* contro la persona ... non comprende anche la forza *morale*, giacché in tal caso, si verifica la minaccia, indicata distintamente >> <sup>126</sup>.

Per minaccia basti far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 612 c.p.

Il fatto che il codice non faccia riferimento alle persone, è una logica conseguenza del fatto che tale comportamento non può essere diretto se non verso individui, mentre la violenza può avere per oggetto anche beni materiali <sup>127</sup>.

---

<sup>125</sup> P. Colella, *Brevi osservazioni in tema di << turbatio sacrorum >>*, in Giur. pen., 1987, pag. 119.

<sup>126</sup> E. Florian, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936, pag. 228.

<sup>127</sup> Ma in tal caso la minaccia su cose non realizzerebbe l'aggravante, in quanto non coperta dalla previsione legislativa.

Si tratta di circostanza oggettiva ad effetto speciale, che importa l'applicazione dell'art. 63 c.p., ed esclude il concorso con i reati ex. art. 610 e 612 c.p., ma non i reati di violenza di gravità superiore alle percosse.

La violenza o minaccia deve accompagnare il fatto, deve cioè svolgersi mentre si turbi o si impedisca la funzione <sup>128</sup>.

Santoro <sup>129</sup> nota che, sebbene il reato previsto dal secondo comma sia specifico rispetto a quello di violenza privata, non appare logico aver previsto una pena che va da uno a tre anni, quando per il reato ex. art. 610 c.p. la pena applicabile risulta arrivare fino a quattro anni.

Per il Florian, siamo in presenza di un reato complesso, in quanto la minaccia o la violenza formano reati separati: tali comportamenti sono modalità del fatto, che causano il turbamento o l'impedimento, e che possono anche svolgersi in modo parallelo o concomitante.

La lesione personale ex. art. 582 c.p. è qualcosa di diverso dalla minaccia per cui, qualora si verifichi con i soli caratteri della violenza, sarà da considerarsi come mera circostanza aggravante. Se ciò non dovesse verificarsi ( come nell'ipotesi ex. art. 585 c.p. ) si applicheranno le norme sul concorso fra reati.

Qualora l'agente compia vilipendio ex. art. 403 c.p. al fine di impedire o turbare le funzioni, cerimonie o pratiche, si dovrebbe applicare il solo art. 405 c.p..

---

<sup>128</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 69.

<sup>129</sup> A. Santoro, voce *Sentimento religioso e pietà dei defunti* (delitti contro il ), in *Nss. d.*, Torino, Utet, 1969, pag. 1234.

## Art. 406 c.p.

### **Delitti contro i culti ammessi nello Stato.**

<< Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita >>.

### **Elemento oggettivo. La nozione di culti ammessi.**

Il codice Rocco, con l'espressione << culti ammessi >> fa riferimento alla definizione e disciplina contenuta nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, per la quale sono ammessi i culti acattolici che non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico.

La comune dottrina ritiene che, ex art. 8 e 19 della Costituzione, la stessa posizione giuridica dei << culti ammessi >> debba essere rivista e che sia più opportuno sostituire il precedente regime di ammissione controllata con un generale principio di libertà di tutte le confessioni.

La nozione culti << ammessi >> sembra richiamare quella di culti << tollerati >>, il che non appare più accettabile alla luce dei principi che hanno ispirato la Costituzione in materia di religione, per questo motivo pare più corretto permettere che la dicitura << culti ammessi >> sia interpretata come << confessioni religiose *tout court*>>.

La Corte costituzionale ha precisato con sentenza 27 aprile 1993, n. 195, tesi accolta dalla miglior dottrina, che ogniqualvolta la legge accordi certi benefici, in mancanza di una intesa, non è sufficiente che i membri di un culto qualifichino essi stessi la loro confessione come << religiosa >>; sarebbe sempre necessario una certa incidenza sociale del culto e un riconoscimento pubblico o uno statuto da cui possano trasparire i caratteri, o comunque una comune diffusa considerazione.

Un culto con tali caratteristiche, in assenza di un'intesa con lo Stato ex art. 8 comma 3 Cost.<sup>130</sup>, è oggetto di tutela penale ex art. 406 c.p., senza che sia necessaria un formale atto di ammissione.

La disciplina dei culti ammessi rimane applicabile solo nei limiti di quanto detto: è solo richiesto che lo statuto e la disciplina interna non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano<sup>131</sup>.

### **Casistica.**

Per individuare chi sia ministro di culto diverso da quello cattolico bisogna far riferimento alla disciplina propria della confessione considerata, secondo un rinvio per presupposizione, senza che assuma rilevanza determinante una possibile analogia di funzioni con quella dei sacerdoti cattolici<sup>132</sup>.

Se il sistema precedente alla Costituzione era caratterizzato da poteri di ingerenza degli organi statuali e da limitazioni rispetto alle nomine dei ministri di culto acattolici, nella materia *de qua* lo Stato si limita a prendere atto che la confessione presa in considerazione qualifica come ministro di culto una certa persona; il controllo dello Stato sulle nomine è previsto solo quando la confessione desidera conseguire vantaggi previsti dalla legge statale, oppure quando vuole che dai comportamenti dei propri ministri di culti derivino effetti giuridici; in tal caso è necessario un atto formale di approvazione secondo la legge del 1929 n. 1159, ma che

---

<sup>130</sup> Sono state stipulate intese con: la Tavola Valdese (l.11 agosto 1984, n. 449 e l. 5 ottobre 1993, n. 409), con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (l. 22 novembre 1998, n. 516 e l. 20 dicembre 1996, n. 637), con le Assemblee di Dio in Italia (l. 22 novembre 1988, n. 517), con l'Unione delle comunità ebraiche italiane (l. 8 marzo 1989, n. 101 e l. 20 dicembre 1996, n. 638), con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (l. 12 aprile 1995, n. 116) e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (l. 20 novembre 1995, n. 520).

<sup>131</sup> F. Onida, *Ministri di culto*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1990, vol. XX, pag. 5.

<sup>132</sup> In tal senso V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 31.

non è una abilitazione che attribuisce particolari vantaggi a determinati soggetti.

Ciò non vale nelle ipotesi di intese fra Stato e confessioni ex art.8 della Costituzione, perché in questi casi non solo è sempre prevista l'esclusione di ingerenze nelle nomine, ma si prevede che lo Stato accetti come ministro di culto chiunque risulti tale in base alla certificazione statale.<sup>133</sup>

Anche per quanto riguarda i culti ammessi è sorta la questione, al pari dell'art. 403 c.p., se il vilipendio del fedele debba essere rivolto verso una o più persone determinate o determinabili, oppure se sia sufficiente una condotta che leda la generalità dei credenti o la confessione come tale.

Parte della dottrina, sul rilievo che nel nostro ordinamento non esiste una norma che punisca il vilipendio generico contro i culti acattolici, sostiene che oggetto di vilipendio non può essere una collettività di persone legate da una stessa fede religiosa in quanto la << collettività >> non può mai essere considerata come un ente ( persona giuridica o associazione non riconosciuta ) distinta dai fedeli medesimi.

Di diverso avviso il Flora<sup>134</sup>, per il quale la struttura dell'art. 403 c.p. dimostra che l'offesa alla religione rilevi solo se mediata dall'offesa alla dignità del singolo fedele.

### **L'art. 406 c.p. come titolo autonomo di reato o circostanza.**

Parte della dottrina sostiene che l'art. 406 c.p. sia una circostanza attenuante speciale dei vari articoli da esso richiamati.

Secondo il Manzini, in detta disposizione muta solo il soggetto passivo, ma la struttura dei reati rimane sempre la stessa: saremmo in presenza di una circostanza oggettiva e non ad effetto speciale, per cui in presenza di un concorso con altre circostanze si dovrebbero seguire la disposizione ex.

---

<sup>133</sup> F. Onida, *Ministri di culto*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1990, vol. XX, pag. 6.

<sup>134</sup> G. Flora, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa*, in *Foro it.* 1992, II, pag. 705.

art. 63, prima parte, e che in caso di errore dell'agente circa l'appartenenza del soggetto passivo all'appartenenza del ministro del culto alla religione cattolica e non ad altra confessione, ex. art. 60 c.p. si dovrà comunque applicare la diminuzione <sup>135</sup>.

Gabrieli <sup>136</sup>, esclude che l'art. 406 c.p. sia un << sottitolo >> dei precedenti, ma ammette che si debba riconoscere come le varie ipotesi delittuose previste dal suddetto articolo costituiscano figure atipiche rispetto alle fattispecie legali cui fanno riferimento, e ciò proprio in conseguenza del differente oggetto di tutela: i << culti ammessi >> e non più la << religione dello Stato >>.

Sul presupposto che si tratti di una circostanza aggravante il Nappi<sup>137</sup> sostiene che non si debba effettuare un giudizio di prevalenza o equivalenza fra la circostanza ex. art. 405 c.p. secondo comma e l'art. 406 c.p., e che la riduzione di pena prevista da quest'ultimo articolo dovrà calcolarsi sulla base del primo.

Altra parte della dottrina vede nell'art. 406 c.p. una ipotesi autonoma di reato.

Fiandaca e Musco <sup>138</sup>, sembrano accogliere questa tesi sul fatto che le strutture della fattispecie di reato siano omologhe e la *ratio* che sottende le varie norme sia la medesima; ma Fiandaca sembra successivamente distanziarsi da detta impostazione facendo notare che il dato testuale utilizzi la formula lessicale tipica della attenuanti; in tal modo si risolverebbe il problema pratico di determinare la pena diminuita in quanto, ex. art. 65 c.p., quando l'entità della diminuzione non è predeterminata, essa non può eccedere il terzo.

---

<sup>135</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961, pag. 33.

<sup>136</sup> F. Gabrieli, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1952, pag. 259.

<sup>137</sup> Nappi, *Giurisprudenza sistematica*, vol. IV, pag. 523.

<sup>138</sup> Fiandaca-Musco, *Diritto penale,, parte speciale*, I, Bologna, Zanichelli, 2002, pag. 446.

Padovani non riconosce nell'art. 406 c.p. una circostanza attenuante, in quanto le varie ipotesi in esso contenute non rientrano nelle varie fattispecie richiamate, facendo venir meno il requisito della specialità.

I limiti di pena dovrebbero essere calcolati sul piano edittale; la diminuzione prevista dall'art. 406 c.p. varrebbe fino ad un terzo, e spazierebbe da una massima diminuzione sul minimo ( pari a quattro mesi ) a una minima diminuzione sul massimo ( pari a un giorno ).

Art. 724 c.p.<sup>139</sup>

### **Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.**

<< Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti >>.

### **Interesse tutelato.**

L'incriminazione della bestemmia è tesa a reprimere una particolare manifestazione di malcostume che, offendendo << la Divinità o i Simboli o le Persone >> oggetto di culto nella religione cattolica, è ritenuta contraria al sentimento religioso della collettività<sup>140</sup>.

Per questo motivo la bestemmia è stata classificata tra le contravvenzioni << concernenti la polizia dei costumi >>, e non tra i delitti, anche perché spesso si tratta solo di comportamenti dovuti più a cattiva educazione che ad una effettiva volontà di offendere.

Alcuni autori ritengono<sup>141</sup> non accettabile aver trattato la bestemmia contro la Divinità al pari di trasgressioni di norme sulla decenza o sul gioco d'azzardo; il sentimento religioso è uno dei beni primari dell'uomo e non

---

<sup>139</sup> La depenalizzazione del reato di bestemmia ad opera degli artt. 1-2 e 57 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ( *Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205* ) ha trasformato l'illecito in una mera violazione di interessi tutelati dall'amministrazione. E' interessante notare come tale depenalizzazione è intervenuta successivamente alla sentenza n. 440 del 1995 della Corte costituzionale, in cui espresse il suo orientamento teso ad eliminare nella vecchia norma ogni riferimento ad una sola fede religiosa.

<sup>140</sup> P. Ciprotti, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 300.

<sup>141</sup> C. Lignola, *Alcune osservazioni in merito ai reati che offendono la religione*, Napoli, D'Auria, 1957, pag. 44.

sembra corretto collocarlo tra ipotesi di reati di minor gravità . Non si ritiene accettabile nemmeno le ragioni adottate dal Guardiasigilli, che affermò di aver collocato la bestemmia tra le contravvenzioni per renderla più facilmente punibile, il che non sarebbe stato possibile qualora si avesse dovuto procedere all'accertamento del dolo; infatti è vero che in certi reati l'accertamento del dolo può risultare difficile, ma non nelle ipotesi di ingiuria, tra cui, secondo l'autore, dovrebbe figurare la bestemmia.

### **Soggetto attivo.**

Chiunque può figurare come soggetto attivo del reato di bestemmia, anche un appartenente alla religione cattolica o un ministro del culto.

### **Elemento oggettivo.**

Per Divinità deve intendersi Dio nella persona della Trinità cristiana: Padre, Figlio e Spirito Santo; costituisce un comportamento che integra la fattispecie normativa anche la manifestazione oltraggiosa genericamente diretta a Dio <sup>142</sup>, per cui, secondo Marini <sup>143</sup>, un problema di sperequazione nella tutela dei culti acattolici si pone solo in relazione alla tutela delle Persone e dei Simboli.

Le Persone venerate possono riconoscersi nella figura della Madonna, dei Santi dei Beati, e tutti coloro i quali sono ammessi dalla Chiesa al culto dei fedeli.

I simboli sono i segni che rappresentano la fede religiosa fatta oggetto di culto ( come ad esempio, l'ostia consacrata o la croce ) <sup>144</sup>.

---

<sup>142</sup> P. Ciprotti, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 302.

<sup>143</sup> G. Marini, *Bestemmia*, in *Nov. D. app. I*, Torino, Utet, 1987, pag. 733.

<sup>144</sup> G. Sabatini, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, Vallardi, 1961, pag. 547.

La bestemmia può compiersi con una manifestazione scritta o orale di parole ( che nel caso in cui sono ripetute con veemenza costituiscono invettiva ) oltraggiose ( cioè offensive, o comunque gravemente sconvenienti ), pronunciate verso la Divinità, le Persone o i Simboli.

E' ritenuto irrilevante che le parole siano accompagnate da gesti, che da soli non potrebbero mai integrare la fattispecie di reato; per contro non assume rilievo alcuno che le espressioni usate siano il frutto di consuetudine o abitudine di certe classi sociali.

Non si ritengono oltraggiose le c.d. bestemmie << velate >>, cioè i sostitutivi della bestemmia che consistono nella pronuncia di parole prive di senso, o avente un significato di per sé ingiurioso, e nemmeno << l'abuso di parole appartenenti alla terminologia religiosa pronunciate senza aggettivi offensivi, a guisa d'imprecazione >> <sup>145</sup>.

### **Elemento soggettivo.**

Per integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, la sola volontà di pronunciare le parole blasfeme, e non l'intenzione specifica di offendere la Divinità, le Persone o i Simboli la quale, potrebbe semmai rendere applicabile l'art. 402 c.p. o una delle norme seguenti <sup>146</sup>.

L'oltraggiosità delle espressioni deve intendersi in senso obbiettivo, in quanto serve a caratterizzare il contenuto dell'espressione come bestemmia, rimanendo estraneo il profilo relativo alle intenzioni dell'agente.

Il reato è spesso la conseguenza di frasi che si pronunciano solo per mancanza di educazione o per abitudine, e può ben dirsi che la ragione che

---

<sup>145</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. X, Torino, Utet, 1986, pag. 946.

<sup>146</sup> *Ibidem*, pag. 951.

spinge taluni a bestemmiare non ha niente a che vedere con Dio o con i Santi <sup>147</sup>.

La svalutazione dell'elemento psichico operata dalla dottrina ha reso applicabile l'art. 724 c.p. anche in presenza di un semplice << ricorrere del comportamento materiale >> <sup>148</sup>. Il reato *de quo* << pur costituito da una condotta apparentemente colposa, sarebbe composto in realtà da uno o più atti automatici ... che si svolgerebbero per impulso o abitudine >> <sup>149</sup>, espressioni verbali che << costituiscono un intercalare frequente nella fraseologia dialettale, specie nei momenti d'ira e di eccitazione alcolica >> <sup>150</sup>.

### **Pubblicamente.**

Il reato di bestemmia dev'essere commesso pubblicamente.

Il reato si considera avvenuto pubblicamente quando la bestemmia è commessa con il mezzo della stampa, o con un altro mezzo di propaganda; può essere commesso anche in un luogo pubblico o aperto al pubblico, quando vi siano delle persone presenti, oppure in una riunione non privata ( attribuito che si può ammettere in relazione al luogo in cui la riunione viene tenuta, dal numero dei presenti, dallo scopo e dall'oggetto di essa ) <sup>151</sup>.

In conseguenza di ciò non esiste reato se la bestemmia venga pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel momento in cui nessuno sia presente, e ciò indipendentemente dalla prova del fatto.

---

<sup>147</sup> E. Florian, *Trattato di diritto penale, Delle contravvenzioni in particolare*, IV ed., Milano, Vallardi, 1937, pag. 420.

<sup>148</sup> M. Piacentini, *Bestemmia*, in *Nov. Dig.*, vol. II, Torino, Utet, 1987, pag. 380.

<sup>149</sup> *Ibidem*.

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> E. Florian, *Trattato di diritto penale, Delle contravvenzioni in particolare*, IV ed., Milano, Vallardi, 1937, pag. 421.

Non costituisce reato la bestemmia pronunciata in luogo privato, anche esposto al pubblico e alla presenza di persone, sempre che la bestemmia abbia carattere esclusivamente privato <sup>152</sup>.

Per alcuni autori si tratterebbe di un elemento essenziale del reato <sup>153</sup>, mentre per altri sarebbe una condizione di punibilità <sup>154</sup>.

Il reato sussiste anche se la pubblicità non è voluta o conosciuta dal colpevole <sup>155</sup>.

---

<sup>152</sup> *Ibidem*.

<sup>153</sup> Per esempio G. Sabatini, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, Vallardi, 1961, pag. 548.

<sup>154</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. X, Torino, Utet, 1986, pag. 948.

<sup>155</sup> P. Ciprotti, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 302.

**Capitolo II. La tutela penale del sentimento religioso.  
Dottrina, giurisprudenza della Corte Costituzionale,  
intese stipulate con le altre confessioni religiose e  
proposte di modifica.**

**II. I. IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONALITA' DEL CODICE  
ROCCO E LE PROPOSTE DELLA DOTTRINA.**

Con la caduta del fascismo e l'instaurazione di una forma di governo repubblicana, a cui ha fatto seguito l'entrata in vigore della Costituzione, si è passati da << un ordinamento giuridico, imperniato su una preminenza dell'ente Stato limitativo della sfera individuale dei cittadini e potenziatore, sino all'exasperazione, dei valori nazionali >><sup>1</sup>, ad uno Stato che può ben definirsi << di diritto >>.

In materia di religione e rapporti con lo Stato, la Costituzione presenta una sorta di contraddizione in quanto, se da un lato esalta principi di uguaglianza e libertà, dall'altro consolida quel regime concordatario << che privilegia una determinata confessione religiosa e discrimina appartenenze minoritarie e scelte non religiose del cittadino >><sup>2</sup>, sebbene la dottrina rilevi come l'ultima parte del comma secondo dell'art. 7 Cost. si possa configurare come un'apertura per << una evoluzione normativa, espressamente programmata dallo stesso legislatore, che consenta di eliminare le contraddizioni evidenziate >><sup>3</sup>.

Le opposte spinte ideologiche presenti all'interno dell'Assemblea costituente comportano che al privilegiato rapporto fra Stato e Chiesa cattolica ex. art. 7 Cost. si oppone il successivo art. 8 Cost. che, dopo aver riconosciuto tutte le confessioni ugualmente libere davanti allo Stato,

---

<sup>1</sup> A. Consoli, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, pag. 163.

<sup>2</sup> F. Margiotta Broglio, *Stato e confessioni religiose. II Teorie e ideologie*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pagg. 194 e ss.

<sup>3</sup> Ibidem.

attribuisce ai culti diversi da quello cattolico il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico.

L'emanazione della Costituzione pone alla dottrina il problema di armonizzare i principi in essa contenuti con la normativa anteriore, questione avvertita con maggior intensità proprio nell'ambito penale in quanto << la legge penale, come quella che più drasticamente incide nell'esercizio delle libertà e circoscrive i limiti dei diritti dei cittadini, è naturalmente la più soggetta a subire i contraccolpi dei mutamenti costituzionali >><sup>4</sup>.

Uno dei primi problemi che viene preso in considerazione è il significato da attribuire al rinvio operato ex art. 7 Cost. ai Patti Lateranensi<sup>5</sup> e, in relazione alla materia *de qua*, al rinvio contenuto nell'art. 1 del Trattato all'art. 1 dello Statuto albertino, per il quale << la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato >>.

La dottrina ritiene che sia la stessa Costituzione, mediante il riconoscimento individuale dell'uguaglianza e della libertà religiosa, e dell'uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, compresa quella cattolica, ad escludere formalmente la vigenza di uno Stato italiano << confessionale >>.

Il fatto che la predetta esclusione sia stata operata solo a livello << formale >>, dimostrazione della poca volontà da parte del costituente di affrontare subito la questione dei rapporti fra Stato e Chiesa, è stato riconosciuto da parte della dottrina<sup>6</sup> come un elemento decisivo per l'instaurazione di un sistema confessionista di fatto, in contrasto con i principi di uguaglianza e libertà costituzionale, dei quali viene negata l'attuazione.

---

<sup>4</sup> P. Nuvolone, *Norme penali e principi costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1956, pag. 1253.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda il problema della costituzionalizzazione degli stessi Patti Lateranensi la miglior dottrina conclude nel senso della loro esclusione, vedi per esempio, V. Crisafulli, *Art. 7 della Costituzione e vilipendio della religione dello Stato*, in *Arch. pen.*, 1950, II, pag. 422.

<sup>6</sup> Per esempio, S. Lariccia, *l'attuazione dei principi costituzionali in materia religiosa*, in *Dir. eccles.*, 1981, I, pag. 3.

Di opinione contraria P. A. D'Avack, per il quale aver costituzionalizzato, attraverso l'art. 7 Cost., tutte le norme di derivazione pattizia ha di fatto limitato il riconoscimento dei principi di libertà e uguaglianza previsti dalla Costituzione, che non potrebbero mai porsi in contrasto con le singole clausole dei Patti lateranensi, << e solo nell'ambito e nei confini da queste consentiti possono assumere e conservare valore ed efficacia concreta nell'ordinamento italiano >><sup>7</sup>.

Piola<sup>8</sup> afferma che la dicitura << Religione dello Stato >> non significa né il riconoscimento di un profilo teocratico dello Stato, e neppure quello di uno Stato confessionista in grado di professare una propria religione riconosciuta come unica e vera. Il richiamo all'art. 1 dello Statuto avrebbe il solo ruolo di riconoscere << un fatto storico e un dato statistico >>: il popolo italiano, per sua tradizione continua ad essere cattolico per la quasi totalità, con la conseguenza che le cerimonie religiose dovrebbero svolgersi con rito cattolico.

Per Jemolo<sup>9</sup> il sistema di rinvii che dall'art. 7 Cost. conduce all'art. 1 Statuto non può determinare la vigenza del principio della << religione cattolica quale religione dello Stato >>, non solo per il fatto che il testo costituzionale è << un testo completo, non integrabile con il richiamo di altri testi >>, ma anche perché gli artt. 8 e 19 Cost., << pur avendo la loro efficacia compressa dagli Accordi Lateranensi, mostrano tuttavia uno spirito informale che non ha niente a che vedere con quello dell'art. 1 dello Statuto >><sup>10</sup>.

Una volta accertato che non esiste più una religione dello Stato, parte delle dottrine ritiene che ciò sia sufficiente abrogare le norme ex art. 402

---

<sup>7</sup> P. A. D'Avack, *I rapporti tra Stato e Chiesa*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, Barbera, 1950, pag. 111 e ss.

<sup>8</sup> A. Piola, *Variazioni sul tema della religione dello Stato e del vilipendio della medesima (anche in vista della revisione del Concordato)*, in *Dir. eccles.*, 1968, I, pag. 233.

In senso contrario Crisafulli, *Art. 7 della Costituzione e vilipendio della religione dello Stato*, in *Arch. pen.*, 1950, II, pag. 419, per il quale non vi sono disposizioni della Costituzione dalle quali si possa desumere << una posizione di ufficialità >> della religione cattolica o << una qualsiasi situazione legale di preminenza di essa nei confronti di qualunque altra >>.

<sup>9</sup> A. C. Jemolo, *Religione dello Stato ed articoli 402-404 Cod. pen.*, in *Giust. pen.*, 1950, II, pagg. 199 e ss.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

c.p. e seguenti, mentre altri autori credono che sia più opportuno fondare l'incostituzionalità della normativa considerata sulla base dei principi costituzionali di uguaglianza, di libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero: in tal modo si ritiene di poter contrastare le tesi dottrinali che ritengono il riferimento alla religione dello Stato come << religione della maggioranza >>.

In dottrina,<sup>11</sup> si è fatto notare come molte incertezze interpretative della materia *de qua*, nonché la stessa inerzia legislativa del Parlamento, avrebbero potute essere impedito dall'inserimento nella Costituzione di una << clausola di abrogazione cumulativa espressa >>, sulla falsariga di quanto previsto dallo Statuto albertino del 1848 all'art. 81 ( in forza del quale ogni clausola contraria allo Statuto era da considerarsi abrogata ). In sede costituente si ritenne inutile inserire una tale clausola, in quanto << nulla avrebbe potuto togliere od aggiungere alla capacità di *abrogazione tacita* che caratterizza ogni legge e che a maggior ragione è insita in un testo costituzionale >><sup>12</sup>.

La revisione del Concordato lateranense attraverso l'Accordo di Villa Madama, siglato il 18 febbraio 1984 ed eseguito con la legge 25 marzo 1985, n. 121 ebbe una notevole conseguenza in relazione alla tutela penale del fenomeno religioso, nella parte in cui, al punto 1 dell'annesso Protocollo addizionale, si afferma non essere << più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano >>.

La presente formula si presta ad una particolare interpretazione, mai presa seriamente in considerazione dalla dottrina; infatti, dalla lettura dell'art. 1 Prot. addiz. si potrebbe essere indotti a credere che << non essendo più la religione cattolica la sola religione dello Stato, evidentemente ce ne devono essere evidentemente delle altre di religioni

---

<sup>11</sup> S. Lariccia, *Teoria e prassi della libertà di religione*, Bologna, Il Mulino, 1975, pagg. 414.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

dello Stato >> <sup>13</sup>, e che il nostro ordinamento abbia raggiunto un effettivo pluralismo religioso avendo in questo modo non una, ma più religioni dello Stato.

Solo qualche autore <sup>14</sup> si dimostra più prudente nell'escludere possibili interpretazioni in grado di mantenere ancora in vigore il principio della religione di Stato, sebbene allargato a religioni diverse dalla cattolica: il modo con cui è formulato l'art 1 Prot. addiz. può suggerire il fatto che la denominazione << religione dello Stato >> possa essere riferita anche a culti diversi dalla religione cattolica, per i più diversi fini, anche penalistici. La dottrina ritiene che tale norma non dovrebbe avere una incidenza particolare sulla materia considerata in quanto, come già affermato, l'esclusione a livello formale di un principio confessionista era stato escluso già dall'entrata in vigore della Costituzione.

Il fatto che si riconosca la piena libertà religiosa e la manifestazione di pensiero di tutti i cittadini, nonché l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose, determina la creazione di un ordinamento in cui ad ogni culto è preclusa la possibilità di essere riconosciuto come religione di Stato.

La fine del principio confessionista ha radici sociali più che giuridiche se, come afferma Jemolo, << dopo le leggi sul divorzio e sull'aborto, nessuno parlerebbe più dell'Italia come di uno Stato confessionale >> <sup>15</sup>; inoltre, il legislatore stesso non ha mai fatto riferimento alla << religione di Stato >> dopo l'avvento della Costituzione, la quale non considera tra le proprie norme un simile principio.

Il Punto 1 del Protocollo addizionale, quindi, svolgerebbe la funzione di adeguare la normativa concordataria del 1929 al principio costituzionale della laicità dello Stato <sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> M. Condorelli, "Scherz und Ernst" sul nuovo Concordato, in *Dir. eccl.*, 1984, I, pag. 364.

<sup>14</sup> M. D'Ambrosio, *La religione cattolica ancora religione dello Stato*, in *Cass. pen.*, 1989, I, pag. 1161.

<sup>15</sup> A. C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979, pag. 92.

<sup>16</sup> In tal senso, P. Spirito, "Sentimento religioso" e "religione nel codice penale vigente", in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli, III*, Modena, Mucchi, 1989, pag 1091.

Uno dei motivi per cui, a fronte di questa impostazione comune della dottrina, il sistema penale dei culti sia rimasto in vigore nella sua originaria disciplina per molti decenni è solo frutto dell'atteggiamento della Corte costituzionale di tenere ben separata la questione dell'esistenza o meno di una religione di Stato, da quella relativa alla legittimità di una protezione diversa, sia qualitativamente che quantitativamente, da concedere alla religione cattolica; la Consulta, quando ha dovuto rigettare le eccezioni di incostituzionalità prospettate nei confronti degli art. 402-406 c.p. e 724 c.p., non l'ha mai fatto perché considerava ancora vigente il principio della religione cattolica quale religione di Stato, ma per mezzo di altre argomentazioni, quali per esempio il fatto che fosse la stessa Costituzione a giustificare un trattamento differenziato <sup>17</sup>, oppure sottolineando l'importanza sociologica del culto cattolico per il popolo italiano <sup>18</sup>.

La dottrina ritiene il punto 1 del Protocollo addizionale come un semplice << adeguamento tardivo della lettera della legge ad un principio di eguaglianza dei culti rispetto all'ordinamento giuridico direttamente deducibile dalla Costituzione >> <sup>19</sup>.

Queste conclusioni sembrano trovare una conferma anche dalla prime bozza di revisione del Concordato, la c.d. bozza Gonella-Casaroli del 1976, in cui all'art. 1 si afferma che << la Santa Sede prende atto che l'art. 1 dello Statuto del 4 marzo 1848, richiamato nei Patti lateranensi, è stato abrogato con l'adozione della Costituzione della Repubblica italiana >>.

Il contenuto dei diversi progetti di riforma che si alternano nel corso degli anni dimostrano come l'esistenza di uno Stato aconfessionale e laico, nei termini sanciti dalla Costituzione, si presenta nei vari progetti di riforma come l'elemento stesso su cui si fondano le relazioni tra Stato e Chiesa, ed è considerato come base direttiva nei cui confronti la norma pattizia

---

<sup>17</sup> Cfr. Cort. cost., sent. 30 novembre 1957, in *Foro it.*, 1957, I, pag. 1913.

<sup>18</sup> Cfr. Cort. cost., sent. 30 dicembre 1958, in *Dir. eccles.*, 1959, II, pag. 81.

<sup>19</sup> F. Stella, *Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale*, in *Jus*, 1989, pag. 104.

opera una sorta di << adeguamento tecnico >>; << un'enunciazione pattizia, nella materia in esame, non potrebbe avere altro significato che meramente ricognitivo, e non proprio "costitutivo", poiché la qualificazione di uno Stato, attiene ad un carattere essenziale inerente alla stessa concezione, ovvero alla "struttura" dell'ordinamento giuridico, come tale derivante da una scelta o decisione costituente, e quindi inerente al diritto interno, ed estraneo alle materie peculiari di concordati ed intese bilaterali >><sup>20</sup>.

Inoltre, non bisogna dimenticare come la rubrica del capo I, titolo IV del libro II del codice penale valuti la religione dello Stato ed i c.d. culti ammessi come entità allineate.

Non esiste più un confessionalismo di Stato, ma solo religioni diverse dalla cattolica, e non esistono più culti ammessi, se con tale denominazione s'intendono quei culti rappresentativi di una realtà discriminata, proprio in forza dell'art. 8 Cost.

Lo scarso numero di pronunce del giudice ordinario in materia di tutela penale del fenomeno religioso, nonché la difficoltà di far conciliare le relative norme ai dettati costituzionali, determina che nei primi anni novanta sono davvero pochi gli interventi della dottrina nella materia *de qua*.

Sebbene si giudichi in modo negativo la presenza degli artt. 402-406 c.p. e 724 c.p., le soluzioni prospettate sono diverse; infatti, una volta dichiarato che i profili normativi che maggiormente si pongono in contrasto con la Costituzione sono gli articoli che attuano una tutela esclusiva della religione cattolica e quelli che prevedono una disparità di trattamento fra la religione cattolica e gli altri culti, parte della dottrina ritiene impossibile negare il fatto che << alcune di queste norme, oltre a proteggere con la sanzione penale il sentimento religioso, attuano una

---

<sup>20</sup> P.G. Grasso, *Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia*, in *Giur. cost.*, I, pag. 4304.

garanzia più completa della libertà religiosa >> <sup>21</sup>, in quanto << puniscono una serie di atti che possono mortificare impedire o turbare l'esercizio delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa >> <sup>22</sup>, da cui l'opportunità di non abrogare le norme considerate.

Di opinione opposta è chi sottolinea quanto possa risultare difficile la tutela di un valore tanto << ideale e astratto >> quanto può essere il << sentimento religioso >>, soprattutto in una società sempre più secolarizzata nei costumi come quella italiana. Una totale eliminazione di ogni norma che prevede una tutela penale del sentimento religioso sarebbe opportuna anche perché molti comportamenti, oggi puniti sotto il titolo dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi, potrebbero essere benissimo sussunti sotto altre previsioni di reato, quali per esempio l'ingiuria, la diffamazione, il turpiloquio o i delitti di danneggiamento <sup>23</sup>.

Uno Stato veramente laico non dovrebbe rapportarsi al problema della tutela del sentimento religioso emanando norme penali, bensì limitarsi a ridurre << il fenomeno religioso nell'alveo del diritto comune >> <sup>24</sup>.

Di diverso avviso invece chi ritiene come la soppressione di ogni tutela penale del sentimento religioso non sarebbe tanto una conseguenza del principio di laicità, quanto << uno strumento di forzata secolarizzazione della coscienza sociale, discriminando i credenti nella loro pari dignità sociale >> <sup>25</sup>.

La soluzione del problema non può risiedere nella semplice previsione della eliminazione di norme che sembrano porsi in contrasto con il principio di laicità dello Stato, ma occorre ricordare che << la tutela integrale della personalità umana nella totalità delle sue potenzialità

---

<sup>21</sup> F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1986, pag.160.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> Di tale opinione, S. Lariccia, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiani*, Bologna, Il Mulino, 1989, pag. 95.

<sup>24</sup> F. Rimoli, *Tutela del sentimento religioso, principio di uguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1997, pag. 3347.

<sup>25</sup> P. Cavana, *Sentimento religioso ( tutela penale del )*, in *Enc. giur.*, vol. XXVIII, 1992, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 2003, pagg. 1 e ss.

espressive ... necessita anche di una garanzia di una protezione della libertà religiosa >> <sup>26</sup>; a tal fine i reati disciplinati ex. art. 402-406 c.p. potrebbero essere inseriti tra i delitti contro la persona, prevedendo una sanzione simbolica e la querela di parte <sup>27</sup>.

Un'altra impostazione <sup>28</sup>, riconoscendo il carattere multireligioso e pluri-etnico della società italiana, sorto a causa della rilevante immigrazione proveniente dai Paesi in via di sviluppo, indica come possibile soluzione quella che traspare dall'art. 3 della legge n. 654 del 1975, nella riformulazione introdotta dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 ( convertito con modificazioni nella legge n. 205 del 1993, << Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa >> ), nella parte in cui punisce chi incita a commettere o commette atti di discriminazione ( art. 3, comma primo, lett. a ), violenza o atti di provocazione alla violenza ( art. 3, comma primo, lett. b ) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; inoltre, il successivo capoverso vieta, sulla base della stessa motivazione, ogni organizzazione, associazione movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza, punendo altresì chi promuova, diriga, partecipi o presti assistenza a tali organismi.

La dottrina riconosce che attraverso questa norma, per la prima volta, << l'uguaglianza senza distinzione di religione è assunta al rango di bene giuridico protetto, determinando così la più significativa evoluzione delle norme penali in materia ecclesiastica dopo l'entrata in vigore della Costituzione >> <sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> A. Romano, *In riferimento alla tutela penale del sentimento religioso in una società pluralista*, in *Dir. e soc.*, 2002, pag. 446.

<sup>27</sup> In tal senso, F. Stella, *Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale*, in *Jus*, 1989, pag. 98.

<sup>28</sup> R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 1994, pagg. 263 e 264.

<sup>29</sup> G. Casuscelli, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pub.*, vol. XV, Torino, Utet, 1999, pag. 445.

## II. II. LA TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Uno dei compiti riconosciuti alla Corte costituzionale dalla dottrina, è stato quello interpretare le norme del Codice Rocco alla luce dei mutamenti avvenuti nella società nel corso degli anni, anche, ovviamente, in materia di religione e rapporti con lo Stato.

Tutte le decisioni precedenti alla sentenza n. 188 del 1975 sono ferme nel riconoscere come bene giuridico tutelato dagli art. 402 e ss. la << religione in sé >>, il sentimento religioso. Nella sentenza n. 125 del 1957<sup>1</sup> si chiarisce come non viene tutelato un diritto individuale, bensì un valore morale e sociale che trascende l'interesse del singolo cittadino: i reati considerati arrecherebbero offesa ad un interesse collettivo.

È proprio con la sentenza n. 188 del 1975 che si raggiunge un punto di svolta.

Non solo si fa riferimento al sentimento religioso << quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerose di persone legate fra loro dal vincolo di una professione di una fede comune >>, ma si considera il bene tutelato << tra i beni costituzionalmente rilevanti come risulta coordinando gli artt. 2,8 e 19 della Costituzione, nonché gli artt. 3 primo comma e 20 della stessa >>.

Per ottenere un ulteriore passo in avanti bisogna aspettare la sentenza n. 329 del 1997 la quale riconosce la tutela del sentimento religioso quale << corollario >> del diritto di libertà religiosa.

Le conseguenze sono rilevanti. Non solo si esclude che medesime offese arrecate a culti diversi possano giustificare trattamenti sanzionatori differenti, ma si invita il legislatore a prevedere sempre una tutela penale del sentimento religioso, in quanto una sua mancanza, lascerebbe privo di tutela un diritto costituzionalmente rilevante di libertà religiosa.

---

<sup>1</sup> In *Foro it.*, 1957, I, pag. 1913.

Si assiste ad un mutamento di prospettiva: se una volta l'oggetto di tutela penale era un interesse collettivo adesso l'attenzione è concentrata sul bene giuridico della libertà religiosa.

Medesime considerazioni possono farsi in relazione all'incidenza che il principio di uguaglianza ha avuto nelle varie decisioni della Consulta.

Sin dalle sue prime decisioni, la Corte si è sempre mostrata ferma nel confermare la costituzionalità di questa normativa, facendo riferimento ai soli principi contenuti negli artt. 7 e 8 Cost.; ciò sulla base del fatto che il legislatore con tali norme avrebbe previsto << una situazione giuridica che è sì di uguale libertà, ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato >><sup>2</sup>, per cui nessun principio costituzionale verrebbe leso da una normativa che accorda specifica tutela penale alla religione cattolica rispetto agli altri culti.

Si può assistere ad una medesima evoluzione di pensiero anche per quanto riguarda il principio di laicità, che nella materia considerata viene in rilievo con la sentenza n. 329 del 1997<sup>3</sup>. La Corte, con la medesima sentenza con cui si pronuncia per la illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, precisa che tale principio << non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose >>. Una volta appurato che non possono più sussistere differenze di trattamento fra i vari culti religiosi nella normativa *de qua*, sono due le alternative che si pongono di fronte alla Corte. La prima è quella di assicurare in ogni caso una tutela penale del fenomeno religioso ( come previsto dall'art. 1, quarto comma dell' Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987 ); la seconda è quella di escludere un tale tipo di tutela, per concentrarsi sull'esigenza di tutelare quei diritti di libertà previsti e garantiti dalla Costituzione ( per es. sulla scorta di quanto

---

<sup>2</sup> In *Foro it.*, 1957, I, pag. 1913.

<sup>3</sup> In *Dir. eccl.*, 1998, III, pag 3.

previsto dall'art. 4 dell'Intesa con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984 ).

Se nella materia considerata si può affermare che il legislatore abbia assunto un ruolo del tutto << passivo >>, la dottrina è ferma nel ritenere che, con le pronunce che si sono avvicendate dopo la sentenza n. 440 del 1995, la Corte abbia travalicato i suoi compiti istituzionali.

La Corte è sempre stata consapevole dei suoi ruoli. Con la sentenza n. 14 del 1973 <sup>4</sup>, rigettando la questione di legittimità dell'art. 724 c.p. la Consulta chiariva che qualsiasi tipo di privilegio nei confronti del culto cattolico, in materia di tutela penale, era rimesso alle valutazioni del legislatore, e che < il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base e rilievi quantitativi o a considerazioni di fatto, l'esattezza >> delle valutazioni poste in essere.

La Corte, però, sembra accorgersi che il legislatore rimane inerte nei confronti delle istanze che provengono da parte della dottrina e dai giudici ordinari.

Con la stessa sentenza n. 14 del 1973 e, forse in un modo più deciso, mediante la pronuncia n. 925 del 1988 , in cui si fa riferimento ad un obbligo di << addivenire ad una revisione della fattispecie >>, in modo << da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni >> la Corte cerca di richiamare il legislatore ai suoi doveri.

Il parlamento continua nel suo atteggiamento, e la Corte si trova costretta a riconoscere che << la perdurante inerzia del legislatore non consente di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione >> su altre questione << pur apprezzabili, ma di valore non comparabile >> <sup>5</sup>; in ciò la Corte sembra trovare la giustificazione per l'emanazione di tutta quella serie di sentenze, che a partire proprio dalla

---

<sup>4</sup> In *Giur. cost.*, 1973, pag. 69.

<sup>5</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 440 del 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, III, pag. 1045.

decisione n. 440 del 1995 <sup>6</sup> ( sentenza che segna un punto di svolta, pronunciando la parziale incostituzionalità dell'art. 724 c.p. ), consentiranno di raggiungere un effettivo cambiamento nella tutela penale del sentimento religioso.

La Corte si sente investita del compito di porre fine ad una situazione normativa che non solo risulta non più compatibile con il contesto legislativo italiano, ma che risulta estranea ai mutamenti avvenuti nella società italiana nel corso dei decenni.

Si riconosce che estendere la portata delle norme incriminate, al fine di comprendere i casi discriminati, avrebbe leso l'art. 25, secondo comma Cost ( per il quale << nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ) ). Alla Corte costituzionale non rimane altra scelta se non quella di pronunciarsi per la totale incostituzionalità dell'art. 402 c.p. ( con sentenza n. 508 del 2000 <sup>7</sup> ) e della incostituzionalità parziale delle restanti norme del Capo I Titolo IV.

In materia di tutela del sentimento religioso, la Corte costituzionale si pronuncia su norme del codice di molto anteriori alla sua entrata in vigore. Uno dei primi problemi che dovette affrontare la Consulta fu quello di chiarire che la sua competenza non si esauriva solo nei confronti di norme posteriori alla Costituzione, ma poteva comprendere anche leggi e atti aventi forza di legge anteriori al testo costituzionale <sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, III, pag. 1045.

<sup>7</sup> In *Dir. fam.*, 2001, pag. 489.

<sup>8</sup> Ciò avvenne con la sentenza 14 giugno 1956, n. 1, in *Giur. cost.*, 1956, I. ( relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 21 Cost.).

Per la Consulta la Costituzione fa riferimento solo a << questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione >>, e che non pare contestabile come << il rapporto fra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria >>. La dottrina ha sottolineato che la Corte

Prima che la Corte costituzionale cominciasse ad operare, fu la Corte di Cassazione che dovette pronunciarsi in materia di vilipendio della religione dello Stato e offese alla religione mediante vilipendio di cose.

Infatti, la Cassazione, con la sentenza 29 dicembre 1949<sup>9</sup>, affronta sia la questione dei rapporti fra Stato e religione cattolica alla luce dei principi canonizzati negli artt. 7 e 8 Cost., sia il rapporto esistente fra gli artt. 402 e 403 c.p.

La Cassazione ritiene che il testo costituzionale, ex. Art. 7 Cost. riconosca in modo implicito il contenuto dei Patti Lateranensi, da cui si può logicamente dedurre che la religione cattolica apostolica romana è l'unica religione dello Stato italiano.

La Costituzione considera Stato e Chiesa come ordinamenti primari e originari << aventi giuridica esistenza senza necessità di reciproco riconoscimento >>.

Le intese fra Stato e Chiesa cattolica hanno assunto una speciale posizione di natura costituzionale, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 7 Cost. in materia di modifica dei Patti Lateranensi, nel senso che il regime concordatario adottato dalla Costituzione richiede che qualora si << denuncia il patto >> e non si provvede a stipularne un altro, occorre la revisione costituzionale.

Per effetto di tali considerazioni lo Stato italiano conferma i Patti, senza che si possa riconoscere una loro formale ricezione da parte della

---

costituzionale rifiuta di ritenere prevalente, su un piano logico giuridico, il giudizio di abrogazione tacita nei confronti di quello inerente alla legittimità costituzionale. Ciò sarebbe uno dei motivi per cui i diritti di libertà in materia religiosa non hanno goduto di quella libertà riconosciuta loro dalla Costituzione. S. Lariccia, << *Teoria e prassi della libertà di religione* >>, Bologna, Il Mulino, 1975, pag. 417, per il quale << il giudizio sull'esistenza giuridica di una legge precede quello sulla sua legittimità, e che pertanto, quando una disposizione legislativa anteriore alla Costituzione sia con quest'ultima in contrasto, il giudizio sulla sua esistenza, in via pregiudiziale rispetto al giudizio di legittimità costituzionale, compete al magistrato ordinario >>.

<sup>9</sup> In *Giust. pen.*, 1950, II, pag. 199.

Costituzione o che si possa parlare di un vero processo di costituzionalizzazione.

Il secondo tema affrontato dalla Corte è quello dei diversi ambiti di applicazione degli artt. 402 e 403 c.p.

Il primo articolo punisce << gli atti, gli scritti e le parole che costituiscono offese alle affermazioni dogmatiche o alle manifestazioni rituali della religione medesima >>.

L'art. 403 c.p. punisce chi vilipende << persone fisiche determinate, propaganti tale religione o ministri del culto cattolico, dal quale derivi giusta l'intendimento dell'agente, l'offesa della religione professata dal vilipeso >>.

Gli articoli considerati sarebbero in pieno vigore, proprio sulla base del fatto che, essendo in pieno vigore i Patti, sussiste ancora una religione di Stato, e perciò possono dirsi altrettanto in vigore gli articoli 402 e 403 c.p.

Con la sentenza 30 novembre 1957, n. 125<sup>10</sup>, che rappresenta la prima pronuncia della Corte costituzionale in tema di tutela penale dei culti, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. in relazione agli artt. 7 e 8 Cost.

Un primo profilo caratteristico di questa sentenza è il raffronto che viene operato fra il codice Rocco e il codice Zanardelli.

È fatto notare che, << mentre il codice del 1889 mirava a proteggere direttamente non tanto la religione in sé considerata, quanto la libertà religiosa individuale >>, la nuova codificazione eleva come << obiettivo specifico della tutela penale il sentimento religioso >>, e se il codice Zanardelli stabiliva le stesse pene per offese dirette a culti diversi, in conseguenza del principio dell'uguaglianza dei diritti individuali, il codice Rocco << ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose >>.

---

<sup>10</sup> In *Foro it.*, 1957, I, pag. 1913.

Ciò sarebbe giustificato sia da un fattore sociale, la religione cattolica come culto professato dalla maggioranza degli italiani, sia da un fattore giuridico, la stipulazione dei Patti lateranesi stipulati il 11 febbraio 1929.

Tale sistema di miglior tutela penale a favore del culto cattolico non pare contrastare gli artt. 7 e 8 Cost.

L'art. 404 c.p. non lede nessuna norma costituzionale perché, sebbene l'art. 8 Cost. sancisce che << tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge >> non sarebbe riconoscibile una limitazione al libero esercizio dei culti o una lesione della condizione giuridica di chi appartenga ad un culto diverso da quello cattolico, ex. art. 19 Cost.

Sebbene la condizione giuridica dei culti sia di << uguale libertà >>, la Costituzione non pone i diversi culti in una logica di << parità >>, in quanto i rapporti con lo Stato non possono ritenersi identici; a dimostrazione di ciò, basti ricordare che, mentre l'art. 7 Cost. dichiara che "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani", l'art. 8, secondo comma, precisa che "le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano".

Il fatto che la Corte costituzionale non affronti il contrasto che può sussistere fra l'art. 1 del Trattato lateranense e la Costituzione non può dirsi casuale: sarà un tratto tipico delle successive pronunce, in cui non verrà mai giustificata la legittimità di una norma sulla base dell'esistenza di una religione di Stato.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Il R. Venditti, *Sul vilipendio della religione dello Stato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958, pag. 120, accoglie con favore il fatto che si venne a riconoscere come oggetto di tutela penale un bene collettivo, come il sentimento religioso; ciò aprirebbe la possibilità di attribuire un diverso trattamento giuridico in relazione alla sua diversa diffusione fra la popolazione. L'Autore avanza anche la proposta di estendere l'applicazione degli articolo 402 c.p. e 724 c.p., con una diversa intensità di tutela, anche agli altri culti, sulla base dell'importanza che la religione assume per la vita morale di un popolo. A. Ravà, *Contributo allo studio dei diritti individuali, e collettivi di libertà religiosa della Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1959, pagg. 93-97, la quale si pone in forte critica

La prima pronuncia della Corte costituzionale in materia di bestemmia è la sentenza 30 dicembre 1958, n. 79 <sup>12</sup>.

Il Pretore di Martina Franca, che con ordinanza 18 ottobre 1957 decide di rimettere la questione alla Corte costituzionale, sostiene la tesi della incostituzionalità dell'art. 724 c.p. sulla base che questa norma considera la religione cattolica quale religione dello Stato, nei medesimi termini con cui fu dichiarata tale dallo Statuto albertino. La Costituzione, ex art. 8., avrebbe eliminato tale presupposto, prevedendo la libertà delle confessioni religiose e la loro parità.

La Consulta non ritiene che l'art. 724 c.p. concepisca la << religione dello Stato >> in questi termini, e cerca di giustificarsi con un richiamo proprio alla sentenza 1957, n. 125.

Se in quest'ultima pronuncia si salva la legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. sulla considerazione che gli artt. 7 e 8 Cost. distinguono la condizione giuridica della Chiesa cattolica da quella delle altre religioni, adesso la Corte sembra mettere da parte qualsiasi ordine di valutazione giuridica.

Tale diversa impostazione rappresenterà una costante nella giurisprudenza costituzionale in materia.

Il riferimento ad una << religione dello Stato >>, riconosciuta nella religione cattolica <sup>13</sup>, che gode di una particolare tutela penale troverebbe la sua giustificazione in un dato quantitativo.

La religione cattolica è la religione della maggior parte degli italiani e una sua più specifica protezione penale deriva dalla più alta reazione sociale che un comportamento ad essa lesivo suscita nel popolo.

---

contro le conclusioni a cui perviene la sentenza. È opinione dell'autrice che, una volta dichiarata la incostituzionalità dell'intera normativa compresa nel Capo I, si dovrebbe aggiornare il concetto di vilipendio che rispetti gli artt. 19 e 21 Cost.

<sup>12</sup> In *Dir. eccl.*, 1959, II, pag. 81.

<sup>13</sup> Nella stessa sentenza la Corte ricorda come << il Codice penale talora, ( art. 405 ), senza speciale motivo, parla non già di una religione dello Stato, ma di religione "cattolica" >>.

<< Questa universalità di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del popolo italiano é rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con l'avvento della Costituzione >>.

È con ordinanza del tribunale di Cuneo del 21 febbraio 1964 <sup>14</sup>, che viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione ad ogni questione sollevata, con la sentenza del 13-31 maggio 1965, n. 39 <sup>15</sup>.

Sebbene si riconosca che l'art. 3 della Cost. escluda in modo esplicito che differenze di religione possano dar origine a trattamenti differenti fra i cittadini, ciò non porrebbe l'art. 402 c.p. in contrasto con il precetto costituzionale.

Il profilo rilevante in questione si basa sulla considerazione dei soggetti attivi e passivi ex. art. 402 c.p.

Se il reato di vilipendio << può essere compiuto da chi appartiene a religione diversa dalla cattolica come da chi appartiene a quest'ultima, o a nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell'agente >>, il titolare dell'interesse protetto non è il singolo fedele cattolico, perché << l'art. 402 non protegge la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi alcun personale vantaggio, giuridicamente tutelabile >>.

La norma impugnata non incide in materia di uguaglianza fra cittadini di fronte alla legge in quanto << non dà luogo a una distinzione nella loro posizione giuridica, basata sulla religione da ciascuno professata >>.

L'art. 402 c.p. non violerebbe nemmeno il principio dell'uguale libertà delle confessioni religiose sancito ex. art. 8 della Costituzione.

---

<sup>14</sup> In *Dir eccl.*, 1964, II, pag. 327.

<sup>15</sup> In *Foro it.*, 1965, I, pag. 929.

La Corte sembra voglia tenere distinto il profilo di uguale protezione delle libertà religiose, << come tutela delle manifestazioni individuali o associate di fede religiosa >>, e il fatto che l'ordinamento possa trattare i vari culti in modo diverso, in quanto << l'uguale diritto alla libertà, riconosciuto a tutte le confessioni religiose, non significa diritto a una uguale tutela penale, giacchè quest'ultima può essere disposta non solo a protezione della libertà di ciascuna confessione, ma anche a protezione del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini, purché da ciò non derivi limitazione di quella libertà >>.

Come avvenne con le sentenze n. 125/1957 e n. 79/1958 è il dato quantitativo che salva la norma penale.

È la stessa Costituzione a prevedere, ex. art 7 e 8 Cost., un trattamento giuridico diverso per la religione cattolica, proprio sulle considerazioni che tale culto è quello professato dalla maggior parte degli italiani: sarebbe ciò a salvare la costituzionalità di tutte quelle norme che prevedono una diversa tutela penale di tale religione.

È richiesto solo che nessuna norma vada ad influire << sul libero svolgimento della attività delle altre confessioni >>, o che si ponga come limite per << le manifestazioni di fede religiosa di coloro che non appartengono alle religioni cattolica >>.

Nemmeno gli artt. 19 e 20 Cost. sembrano condurre alla incostituzionalità dell'art. 402 c.p.; infatti, se l'art. 19 Cost. riconosce al singolo individuo la libertà di professare la propria fede di appartenenza e di farne propaganda, la Consulta non ritiene che il vilipendio sia un comportamento che possa rientrare in tali manifestazioni della fede religiosa <sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Critico sul punto F. Finocchiaro, *Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, in *Diritto canonico-Diritto ecclesiastico*, 1963, pagg. 555-564, per il quale anche se la Costituzione dovesse riconoscere il culto cattolico come religione dello Stato, ciò non potrebbe giustificare una normativa penale che punisce un comportamento sussumibile sotto la previsione ex. art. 19 Cost.

Per quanto riguarda l'art. 20 Cost., viene disconosciuto un possibile contrasto con la Costituzione in quanto è ritenuto che l'articolo in questione non sia causa di una << limitazione della sfera di capacità e di attività delle confessioni diverse dalla cattolica >>, e che pertanto non vi sarebbe nessuna normativa di favore per il culto cattolico <sup>17</sup>.

Con le ordinanze 20 marzo 1970 e 5 marzo 1971 delle Preture di Frosinone <sup>18</sup> e Sapri <sup>19</sup> viene ancora una volta sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p., in relazione agli artt. 3, 19, 21 Cost.

Se il dato interessante che emerge dall'ordinanza di remissione della Pretura di Frosinone è che viene individuato come oggetto di protezione giuridica dell'art. 724 c.p. il sentimento religioso, e non la religione

---

<sup>17</sup> Numerose sono le critiche sollevate dalla dottrina. E. Vitali, *Disuguaglianza nell'uguaglianza?*, in *Giur. it.*, 1965, I, pagg. 1289-1290, e Condorelli, *Interferenze fra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica*, in *Dir. eccl.*, 1965, II, pag. 337 fanno notare come la Consulta non compia nessun progresso interpretativo nei riguardi della materia considerata.

Non solo in relazione ai profili già esaminati nelle precedenti decisioni, vengono riprodotti gli stessi motivi di ordine sostanziale, ma si contesta il modo superficiale con cui vengono affrontate le nuove censure ad essa presentate.

Per Vitali l'esigenza di riferirsi alla particolare posizione della Chiesa e la destinazione di un regime penale diverso per la *religione cattolica* sono concetti che devono tenersi ben distinti. Giustificare la normativa penale sulla base del dato statistico significa disattendere la volontà della Costituzione., la quale si limita a prevedere un particolare regime giuridico fra Stato e Chiesa cattolica, ma che non è mai elevato a cause di un diverso trattamento penale.

A. Piola, *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato*, in *Foro it.*, 1965, I, pag. 930, il quale si trova d'accordo con le conclusioni della sentenza. Il diverso trattamento penale ex. art. 402 c.p. trova legittimazione costituzionale nell'art. 7 Cost., che attribuisce nuova ragione alle norme speciali contenute nei Patti Lateranense.

L. Spinelli, *Nuove dimensioni del diritto di libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. eccl.*, 1987, pag. 1067, ritiene che con tale decisione << la Corte costituzionale è venuta a dare un più ampio respiro d'interpretazione all'art. 19 Cost., in quanto si è richiamata a contenuti già espressi, quali la libertà di professione di fede e di culto, ponendo in evidenza che la condizione giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico, secondo quanto permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella che professa un culto cattolico, secondo quanto dispone la norma dell'art. 19 >>.

Per M. Condorelli, *Interferenze fra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica*, in *Dir. eccl.*, 1965, II, pag. 340, la presente sentenza conterebbe una contraddizione nei riguardi dell'interesse tutelato ex. artt. 403-406 c.p., con quanto stabilito nella pronuncia n. 125 del 1957: non sarebbe più un interesse collettivo, bensì una libertà individuale.

<sup>18</sup> In *Dir. eccl.*, 1970, II, pag. 333.

<sup>19</sup> In *Dir. eccl.*, 1972, II, pag. 275.

cattolica, la Pretura di Sapri contesta che un mero dato statistico possa essere assunto a criterio giustificativo per una differente protezione accordata dalla legge penale alle varie confessioni religiose, (tanto più che identificare il sentimento religioso cattolico con il sentimento religioso collettivo << appare oggi, alla luce di recenti e numerosi avvenimenti, quanto mai discutibile >> ).

La Corte costituzionale dichiara non fondate tali questioni con sentenza 27 febbraio 1973, n. 14 <sup>20</sup>.

Il fatto che l'art. 724 c.p. punisca la sola bestemmia contro il culto cattolico, violando l'art. 3 Cost., corrisponderebbe << alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana >>.

Sono vari gli elementi di novità rispetto alle sentenze precedenti.

Si continua a giustificare l'impostazione prevista dal codice Rocco a tutela del sentimento religioso alla luce del diritto di libertà religiosa, dichiarando che << la Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo ( art. 2 ) e, tra essi, la libertà di religione ( artt. 8 e 19 ), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso arrecate >> <sup>21</sup>.

Viene abbandonata la tesi che cerca nella Costituzione le ragioni di una tutela penale differente fra culto cattolico e culti diversi, ma che << non può essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost. >>.

La Corte sembra notare che vi possa essere una sorta di discrepanza fra l'art. 724 c.p. e i principi della Costituzione quando invita il legislatore a

---

<sup>20</sup> In *Giur. cost.*, 1973, pag. 69.

<sup>21</sup> A. Baldassare, *E' costituzionale l'incriminazione della bestemmia?*, in *Giur. cost.*, 1973, pag. 75-76, nota che la Consulta sembra esulare la questione se la bestemmia rientra fra le manifestazioni di pensiero previste dall'art. 21 Cost, forse nella convinzione che tale norma << contempli soltanto manifestazioni di un pensiero puro e astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone.

<< provvedere a una revisione della norma >> per estendere una protezione penale per offese del sentimento religioso di soggetti non appartenenti al culto cattolico <sup>22</sup>.

È il Tribunale di Trani, con ordinanza 22 gennaio 1973 <sup>23</sup>, a sollevare questione di costituzionalità degli articoli 403 e 405 c. p., in quanto contrastanti con gli artt. 3, 21 e 25 Cost.

Il richiamo ai due ultimi articoli costituisce un'ulteriore novità, in quanto non si era mai verificato in occasione dei precedenti giudizi nei riguardi degli artt. 404 e 402 c.p.

I motivi di remissione non contengono elementi di novità.

L'art. 403 c.p. si porrebbe contro l'art. 3 e 21 Cost. sia perchè configura un diverso trattamento sanzionatorio per un'identica figura delittuosa posta in essere contro i culti ammessi nello Stato, e inoltre per il fatto che limiterebbe la libertà di manifestazione del pensiero.

Importante è il richiamo all'art. 25 Cost.: la violazione deriva dal fatto che la nozione di vilipendio è così indeterminata che si concede al giudice penale troppa discrezionalità << nella individualizzazione della manifestazione di pensiero ritenuta vilipendiosa >>.

Nei riguardi dell'art. 405 c.p. il dubbio di costituzionalità è posto a confronto con l'art. 3 Cost., nei medesimi termini creati per l'art. 403 c.p.

La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1975, n. 188, <sup>24</sup> dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405 c.p. per manifesta irrilevanza, e infondata quella dell'art. 403 c.p. per contrasto con gli artt. 21 e 25 Cost.

---

<sup>22</sup> Il 21 maggio 1973 viene comunicato alla presidenza del Senato il disegno legge n. 1141, presentato dal ministro di grazia e giustizia Guido Gonella, recante << Modifiche al codice penale in materia di tutela del sentimento religioso >>. In questo progetto si estendono le fattispecie ex art. 402 e 724 c.p. a tutti i culti, e le sanzioni ex art. 403-405 c.p. non pongono differenze fra le varie confessioni religiose professate nello Stato.

<sup>23</sup> In *Giur. cost.*, 1973, pag. 1617.

<sup>24</sup> In *Giur. cost.*, 1975, pag. 1508.

Il primo profilo è giustificato sulla base che << ove la disparità di trattamento risultante dal raffronto tra gli artt. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare priva di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia ( della Corte ) non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa >>.

Analizzando la supposta violazione dell'art. 403 c.p. con il principio di legalità delle leggi e delle pene ex. art. 25 secondo comma Cost. la Consulta si richiama ad una sua precedente pronuncia in materia di vilipendio, la sentenza n. 20 del 1974 <sup>25</sup>, ( in cui affermò che non si pongono in contrasto con detto principio le disposizione normative a forma libera, che richiamano << con locuzioni generiche ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico sociale oggettivamente accertabili dall'interprete >> ).

La sentenza prosegue dimostrando l'infondatezza della censura mossa all'art. 403 c.p. di ledere il diritto di libera manifestazione del pensiero, ex. art. 21 Cost.

Il sentimento religioso trova una giustificazione nella Costituzione, agli articoli 2, 8 e 19 Cost. e, in modo indiretto negli artt. 3, primo comma, e 20 Cost.

Il vilipendio di una religione può limitare in modo legittimo gli interessi tutelati ex. art. 21 Cost. purché limitata in << giusti confini >>, che sono riconosciuti da una parte, nel comportamento di chi addita a pubblico disprezzo o dileggio, mentre dall'altra dall'esigenza di << di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa >>.

---

<sup>25</sup> In *Giur. cost.*, 1974, pag. 73.

La Corte chiarisce che non si deve confondere il vilipendio << né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti >>. Tale figura è integrata invece da comportamenti quali << contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.

In questa decisione la Corte sembra raggiungere un punto importante nel suo percorso di controllo costituzionale della normativa *de qua*.

Non solo viene riconosciuto al vilipendio, seppur in modo indiretto, natura di manifestazione di pensiero, ma cambia l'oggetto giuridico nelle fattispecie considerate.

Le norme del Capo I Titolo IV non tutelano più il sentimento religioso della maggior parte della popolazione, bensì ciò che sarebbe oggetto di tutela sarebbe in primo luogo << il sentimento religioso individuale, quale vive nell'intimo della coscienza individuale >>, sebbene possa poi trovare riflesso anche in << gruppi più o meno numerosi di persone legate fra loro dal vincolo della professione di una fede comune >>.

Non solo il sentimento religioso è elevato a bene costituzionalmente rilevante, ma esso viene considerato il vero oggetto di tutela della normativa considerata <sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> È proprio l'aspetto di novità a sollevare pesanti critiche in dottrina; F. Onida, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giur. cost.*, 1975, pagg. 3168-3169, nota come sia la sola libertà religiosa il bene tutelato dalla Costituzione, il quale potrebbe valere come limite di operatività per l'art. 21 Cost. Ciò non accade solo in quanto tale libertà non viene lesa dal comportamento vilipendioso ex art. 403 c.p.: in questo caso l'interesse leso sarebbe solo << il prestigio della religione, sia pure realizzato attraverso la particolare modalità di un'offesa rivolta al credente o al ministro di culto in quanto tali >>; l'A. non omette di notare un profilo apprezzato in dottrina nei riguardi di questa sentenza: il fatto che la Consulta abbia voluta dare la sua interpretazione di cosa debba intendersi per vilipendio nella materia considerata, con la speranza che ciò possa impedire gravi repressioni dell'espressione di pensiero da parte della giurisprudenza.

Le innovazioni prodotte dall'Accordo di modifica dei Patti lateranense, e il contenuto del punto 1 del Protocollo addizionale, suscitano numerose aspettative fra la dottrina e la giurisprudenza di merito, in relazione a quelle che sarebbero dovute essere le conseguenze sulla concezione della Corte costituzionale in materia di tutela del sentimento religioso: aspettative che andranno del tutto deluse.

Le ordinanze delle Preture di Monfalcone <sup>27</sup>, 25 maggio 1987; di Trento <sup>28</sup>, 26 novembre 1985; Roma <sup>29</sup>, 9 aprile 1986; Sestri Ponente <sup>30</sup>, 4 febbraio, 1986; La Spezia <sup>31</sup>, 17 aprile 1986 vennero riunite in un unico giudizio, stante la loro parziale coincidenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Oggetto di censura è l'art. 724 c.p. primo comma; sebbene le ordinanze mettano in discussione l'articolo sotto vari profili <sup>32</sup>, la Corte rileva come siano tutte mosse dalla novità rappresentata dal primo punto del Protocollo Addizionale dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense del 1929.

Le varie Preture non sono d'accordo sulla portata innovatrice di questa disposizione.

Per le Preture di Trento, Sestri Ponente, Monfalcone, e La Spezia, la religione cattolica dovrebbe essere ancora ritenuta << religione dello Stato >>.

---

L'invito operato con la quasi coeva sentenza in materia di bestemmia di revisionare la materia *de qua*, non viene ripetuto. Bisogna aspettare la sentenza 28 luglio 1989, n. 925 perché ciò accada. Per A. Albisetti, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Dir. eccl.*, 1976, pag. 291, la motivazione di questo comportamento potrebbe risiedere nella diversità gravità della fattispecie.

<sup>27</sup> In *Giur. cost.*, 1987, II, pag. 1081.

<sup>28</sup> In *Dir. eccl.*, 1986, II, pag. 79.

<sup>29</sup> In *Giur. cost.*, 1986, II, pag. 1288.

<sup>30</sup> In *Dir. eccl.*, 1986, II, pag. 435.

<sup>31</sup> In *Giur. cost.*, 1986, II, pag. 1585.

<sup>32</sup> Il Pretore di La Spezia si richiama all'art. 7; il Pretore di Roma all'art. 25, secondo comma, e, in subordine, all'art. 3; i Pretori di Trento e Monfalcone agli artt. 3, 7 e 8; il Pretore di Sestri Ponente agli artt. 2, 3, 8 e 19.

È la sola Pretura di Roma a sostenere che, proprio in venir meno di tale principio, << non consentirebbe più di individuare in astratto quale sia la religione di Stato, per cui la fattispecie di cui all'art. 724 c.p., essendo incerto il significato di un suo elemento costitutivo >>, non potrebbe ritenersi sufficientemente determinata.

La Corte ritiene non fondata la questione, senza pronunciarsi affatto nei riguardi delle altre censure.

Il venir meno dell'originale significato dell'espressione << religione dello Stato >>, non sembra escludere che, per quanto riguarda il reato di bestemmia, esso abbia assunto un nuovo e diverso significato, quello di religione cattolica, << in quanto già religione dello Stato >><sup>33</sup>.

Questo significato, ben determinato, è giustificato dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che rende operativo il principio sancito proprio dal punto 1 del Protocollo Addizionale, il quale non di per sé non apporta nessun elemento di novità.

La Corte richiama i motivi di fondo che giustificarono le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973, che si basavano sulla considerazione che l'art. 724 c.p. non si riferisce alla religione cattolica sotto un profilo formale, bensì ne fa riferimento quale religione maggiormente diffusa fra la popolazione.

La Consulta afferma che il diverso trattamento accordato al culto cattolico non può giustificarsi più con l'appartenenza ad essa << della quasi totalità dei cittadini italiani >> ( come fece la sentenza del 1958 ), e nemmeno sulla volontà di proteggere il sentimento religioso della maggior parte degli italiani ( secondo la concezione della sentenza n. 14 del 1973 ).

Il punto 1 del Protocollo del 1984 supera qualsiasi contrapposizione fra la religione cattolica-religione dello Stato e i << culti ammessi >>, e rende non più accettabile un diverso trattamento normativo che si basi sul dato

---

<sup>33</sup> A. Ravà, *Corte costituzionale e religione di Stato*, in *Dir. e soc.*, 1998, pag. 589, critica questa conclusione, affermando che la Corte rileva nel Punto 1 del Protocollo Addizionale carattere costitutivo, e non meramente ricognitivo, accogliendo sotto tale profilo le istanze della dottrina più conservatrice.

numerico: ciò può trovare giustificazioni solo alla luce di ragioni di ordine normativo.

Un diverso trattamento di tutela però esiste, e la Corte, quasi per non cadere in contraddizione, rileva che la fattispecie prevista ex. art. 724 c.p. << può trovare un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti >>.

Ancora una volta la Corte si preoccupa di forzare il legislatore verso un mutamento della normativa in materia, riconoscendo quasi un obbligo di raggiungere << una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni >><sup>34</sup>.

Negli anni successivi all' Accordo di revisione, si può notare una diversa impostazione di principio della Consulta nell'evitare le censure di legittimità costituzionale prospettate per il reato di bestemmia, rispetto a quanto accade per i reati ex. art. 402-406 c.p.

I motivi possono ritrovarsi non solo nell'esiguo numero di decisioni in materia di << delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi >>, ma anche una maggior attenzione ai profili di costituzionalità per le censure mosse contro l'art. 724 c.p.

Bisogna aspettare la sentenza 23 aprile del 1987, n. 147<sup>35</sup>, per avere la prima pronuncia in tema di << delitti contro il sentimento religioso >>, una sentenza che si limita ad ordinare la restituzione degli atti al giudice ordinario. Un ulteriore motivo che può essere preso in considerazione è il

---

<sup>34</sup> I nuovi rapporti fra Stato e Chiesa, e l'invito operato proprio con la sentenza n. 14 del 1973 furono elementi che indussero la dottrina a ritenere che con tale pronuncia la Corte avrebbe raggiunto un punto di svolta nel suo decennale percorso giurisprudenziale ma, come si è visto, così non è stato; P. G. Grasso, *Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia*, in *Giur. cost.*, 1988, I, pag. 4306, rileva la contraddizione di una Corte costituzionale che, se da una parte si mostra favorevole all' introduzione << di nuove discipline, senza disparità nella punizione di offese al sentimento religioso degli individui, seguono decisioni nel senso di mantenere in vigore le vecchie disposizioni del codice penale, informate alla posizione unica e preminente della religione tradizionale >>.

<sup>35</sup> In *Cass. pen.*, 1987, pag. 1709.

fatto che proprio in questi anni la Consulta, per smaltire il gran numero di lavoro arretrato, si dichiara molto spesso per la inammissibilità o per la restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza 3 ottobre 1980 <sup>36</sup> ( e quindi anteriore all'Accordo di revisione ), solleva questione di costituzionalità dell'art. 402 c.p. per contrasto con gli artt. 7, primo comma, 8, primo comma, e 19 Cost.

Per il Tribunale i richiamati articoli della Costituzione, rendendo non più esistenti una religione dello Stato, comportano la illegittimità ogni norma volta a tutelare la religione cattolica come religione dello Stato.

Per mezzo dell'art. 8 Cost. lo Stato, da una posizione di << agnosticismo e laicismo >>, non permetterebbe più che un culto possa essere elevato a religione di Stato.

Per la Corte costituzionale spetterebbe << al giudice *a quo* verificare se, alla stregua di tale innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora rilevante >>, rimettendo così gli atti al Tribunale di Firenze.

Con la sentenza 31 luglio 1989, n. 479 <sup>37</sup>, la Corte, si pronuncia per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, prospettata nei riguardi dell'art. 403 c.p. dalla Pretura di Orvieto, con ordinanza 29 dicembre 1988 <sup>38</sup>.

Il giudice remittente ritiene che la norma considerata si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3 commi primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27 commi primo e terzo Cost.

Il profilo caratteristico di questa ordinanza di remissione è il fatto che si sostenga come il principio di determinatezza non venga lesa dall'abolizione della religione dello Stato, bensì dal significato proprio del termine

---

<sup>36</sup> In *Dir. eccl.*, 1981, II, pag. 631.

<sup>37</sup> In *Cass. pen.*, 1989, I, pag. 2146.

<sup>38</sup> In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, I, pag. 647.

vilipendio <sup>39</sup>, << che non permetterebbe la esatta pre-individuazione del contenuto del precetto penale >>; non sarebbe più possibile << distinguere con sufficiente certezza il confine tra manifestazione di pensiero consentita e manifestazione di pensiero non consentita e quindi di valutare a priori la liceità o meno della propria condotta >>.

Per la Corte è facile pronunciarsi per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, viste le insufficienti motivazioni addotte dalla Pretura di Orvieto; in particolare vi sarebbe contraddizione fra la prospettata indeterminatezza dell'art. 403 c.p. e la definizione di vilipendio così come riconosciuta dalla stessa Pretura <sup>40</sup>.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1991, solleva questione di costituzionalità dell'art. 724 c.p. primo comma in riferimento agli artt. 3, 8, 25 secondo comma Cost.

I motivi adottati dal Tribunale sono le comuni ragioni che si possono trovare in altre ordinanze di remissione inerenti al reato di bestemmia.

L'incostituzionalità della norma si basa sul fatto che si vuole tutelare la << religione dello Stato >>, a fronte del fatto che il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense prevede espressamente il venir meno della religione cattolica come religione dello Stato italiano; si configurerebbe in tal modo violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale ex art. 25 Cost.

Il Tribunale cerca anche di contestare il contenuto delle precedenti affermazioni della Corte costituzionale in quanto non avrebbe senso affermare, come fece a suo tempo la Corte con la sentenza n. 14 del

---

<sup>39</sup> La Pretura in ogni caso accoglie la comune definizione di vilipendio come << ogni manifestazione pubblica di disprezzo, o anche semplicemente di scherno, nei confronti dell'oggetto di tutela penale, a prescindere o meno dalla volgarità delle espressioni, dei gesti, dei disegni utilizzati per manifestarla >>.

<sup>40</sup> Per la quale il vilipendio comprende << ogni manifestazione pubblica di disprezzo o anche semplicemente di scherno nei confronti dell'oggetto della tutela penale, a prescindere dalla volgarità o meno delle espressioni, dei gesti o dei disegni utilizzati per manifestarla, rimanendone così esclusa soltanto la critica e la censura espresse in termini corretti >>.

1973, che la religione cattolica è ancora la religione della maggioranza degli italiani, perché in tale contesto << non verrebbe in discussione la *ratio* della norma incriminatrice, bensì la sua incompatibilità con il principio di tassatività >>. Non sarebbe nemmeno salvo il principio della religione cattolica << in quanto già religione dello Stato >>, così come affermato dalla sentenza n. 925 del 1988 della Consulta, in quanto l'art. 724 c.p. non si riferisce direttamente alla religione cattolica, << essendo questa oggetto di tutela solo indiretta, per il fatto della sua qualificazione come religione di Stato >>. In ogni caso, anche quando si volesse riconoscere la religione cattolica come religione dello Stato, sarebbero in tal caso lesi gli artt. 3 e 8 della Cost.

Con la sentenza n. 440 del 1995 <sup>41</sup>, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. limitatamente alle parole << i Simboli, o le Persone venerate nella religione dello Stato >> <sup>42</sup>.

La pronuncia della Corte afferma che, sebbene la nozione giuridica di << religione dello Stato non sia più presente nel nostro ordinamento, ciò non comporterebbe una lesione del principio di determinatezza da parte dell'art. 724 c.p. Vi sarebbe spazio solo per due alternative: il venir meno di un contenuto normativo della norma considerata, o ritenere che l'espressione << religione dello Stato >> sia solo un modo che il legislatore usa per riferirsi alla religione cattolica.

---

<sup>41</sup> In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, III, pag. 1045.

<sup>42</sup> Con questa sentenza la dottrina ritiene che la Consulta porti a compimento la sua conversione del bene giuridico protetto dall'art. 724 c.p., operata con la sentenza n. 79 del 1958. Al tempo stesso vengono sottolineati i pericoli di siffatta operazione, soprattutto in relazione al principio di stretta legalità in materia penale. G. Marini, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, pagg. 950-961, precisa come il principio di legalità esclude che la Corte possa operare << ampliamenti o restrizioni della sfera del penalmente rilevante >>; una semplice attività di interpretazione non può spingersi fino a modificare l'originario bene tutelato da una norma: si otterrebbe una << non legittima riformulazione della norma originaria >>. M. Nunziata, *Deve intendersi come riferita a tutte le religioni l'incriminazione della bestemmia contro la Divinità*, in *Nuovo dir.*, 1996, pagg. 156-157, mostra di apprezzare l'operazione ermeneutica della Corte; l'A. riconosce una << precisa linea di svolgimento >>, animata dalla volontà di adeguarsi alla << rinnovata oggettività giuridica >>.

Si ricorda come sia stata proprio quest'ultima interpretazione ad essere stata accolta dalla Corte, con la sentenza n. 925 del 1988 che parlò proprio di religione cattolica << in quanto già religione dello Stato >>, e si ritiene che ciò sia sufficiente per proteggere la norma da censure di legittimità sotto questo profilo.

La Corte arricchisce il proprio ragionamento quando tratta gli altri motivi di censura, ricostruendo il bene giuridico protetto dalla normativa.

Secondo l'impostazione originaria la religione dello Stato *era* la religione cattolica, in conseguenza sia dell'importanza che si attribuiva al sentimento religioso, <<quale fattore morale di unità della nazione >>, sia per il fatto che il reato di bestemmia, collocato nelle contravvenzioni << concernenti la polizia dei costumi >>, era riconoscibile quale atto di malcostume.

Se con la sentenza n. 79 del 1958, il bene giuridico protetto è la religione cattolica in quanto culto praticato dalla maggior parte della popolazione, è solo con la sentenza del 1973, n. 14, che si ha un'effettiva svolta nella materia considerata, riconoscendo nel sentimento religioso la vera entità su cui si accentra l'attenzione della materia *de qua*.

La Corte richiama il contenuto della sentenza n. 925 del 1988 con le relative conclusioni: non solo abbandonando qualsiasi criterio quantitativo, ( l'art. 8 Cost. troverebbe piena attuazione solo con una normativa che protegga << la coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede >> ), ma che se gli artt. 402 e ss. hanno come bene giuridico la religione, l'art. 724 c.p. riconosce in ciò il buoncostume.

La Corte ritiene che il criterio numerico sia da abbandonare, però dimostra di non condividere più l'opinione che vede nell'art. 724 c.p. un norma che non tuteli, sebbene in minima parte, anche la religione; così facendo si perderebbe la *ratio* che sottende tale previsione legislativa.

La Corte opera un giudizio di comparazione fra i diversi valori, di rilievo costituzionale, dell'uguaglianza in materia religiosa e il buon costume.

In tal modo si ritiene pertinente il richiamo agli artt. 3 e 8 Cost. in quanto l'art. 724 c.p. opererebbe un diversa tutela penale del sentimento religioso individuale non giustificato da nessuna norma costituzionale.

L'art. 724 c.p. punisce comportamenti che la Corte ritiene di dover tenere ben distinti, e può essere diviso in due parti.

La prima parte punisce la bestemmia contro la Divinità, indicata in modo astratto e senza specificazioni, ma per dare a questa entità un significato preciso e concreto, è necessario rifarsi di volta in volta alle singole confessioni: di conseguenza vengono tutelati contro espressioni offensive il credente in quanto tale, senza discriminazioni ma, come ricorda la Corte, << nell'ambito del concetto costituzionale di buoncostume ( 19 e 21, sesto comma Cost.) >>.

La seconda parte della norma punisce invece la bestemmia diretta verso << i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato >>, e si ritiene che sia proprio ciò a ledere il principio di uguaglianza.

Il ragionamento della Corte pare trovare conforto nell'utilizzo che il legislatore fa del termine << venerati >>, che non parrebbe riferibile alla divinità, per cui << dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla "religione dello Stato" può valere solo per i Simboli e le Persone >>, impedendo una censura per incostituzionalità del riferimento alla divinità<sup>43</sup>.

In conseguenza del divieto di decisioni additive in materia penale, la Corte esclude che essa stessa possa estendere la normativa di questa parte anche alle altre confessioni religiose; perciò ritiene di doversi pronunciare

---

<sup>43</sup> A.G. Chizzoniti, *Considerazioni sulla contravvenzione di bestemmia*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1988, pagg. 166-167, prova a sviluppare un discorso sul medesimo piano interpretativo. Per l'A. << i termini Divinità, Simboli e Persone, sono legati dall'aggettivazione "Religione dello Stato >>. Se tale entità fosse stata riferita alla sole Persone si sarebbe utilizzato il participio passato del verbo venerare al femminile ( persone venerate ).

per la illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. limitatamente alle parole << i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato >> <sup>44</sup>.

Così facendo non verrebbe leso nessun principio costituzionale, tanto meno il principio di uguaglianza, in quanto si punisce il reato di bestemmia senza riferimento specifico ad una fede religiosa <sup>45</sup>.

La Pretura di Trento, con ordinanza 6 Dicembre 1995 <sup>46</sup>, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. in relazione agli artt. 3 e 8 Cost. Risulterebbe contrario ai principi costituzionali la previsione normativa per cui vi siano pene differenti a seconda che il reato sia diretto alla << religione dello Stato >> o ai << culti ammessi >> ex. art. 406 c.p.

Per il giudice rimettente il venir meno del principio della religione dello Stato, il principio costituzionale di laicità dello Stato e la promulgazione della legge 25 marzo 1985, n. 121 << avrebbero dovuto indurre il legislatore a rivedere tutte quelle norme di carattere ordinario che viceversa ancora sanciscono una disparità di trattamento >>, ma così non è stato; inoltre viene richiamata la recente sentenza n. 440 del 1995, nella parte in cui rende palese il principio per cui una norma << che differenzia

---

<sup>44</sup> La dottrina è unanime nel sostenere che, sebbene la Corte sia mossa dal desiderio di non pronunciare una sentenza manipolativa in materia penale, le conclusioni a cui arriva sono proprio di questo genere. Per F. Ramacci, *La bestemmia contro la divinità, una contravvenzione delittuosa?*, in *Giur. cost.*, 1995, pagg. 3486-3487, le conseguenze dell'interpretazione operata dalla Consulta sono ravvisabili in una illegittima estensione dell'area di punibilità non giustificata da nessuna norma di legge, punendo in tal modo << una serie di fatti in precedenza tenuti fuori dalla previsione della norma incriminatrice >>.

Non saremmo in presenza di una mera sentenza demolitoria, proprio perché si estenderebbe la punibilità della bestemmia, in origine prevista solo a tutela della religione cattolica, anche a culti diversi; il che è inaccettabile alla luce del dettato costituzionale che espressamente riconosce una particolare riserva di legge in materia di reati e pene.

<sup>45</sup> Critica sul punto la dottrina, che rileva come in realtà la decisione della Corte solleva un problema di coordinamento e di uguaglianza nei riguardi della normativa a tutela del sentimento religioso, dove si punisce solo il vilipendio alla religione cattolica, e sono previste sanzioni di minore entità qualora i fatti delittuosi siano diretti contro i culti ammessi.

<sup>46</sup> In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996, III, pag. 1023

la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata >> si porrebbe sempre contro la Costituzione.

La Consulta, con sentenza novembre 1997, n. 329 <sup>47</sup>, ritiene la questione fondata e si pronuncia per la illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede un diverso trattamento penale rispetto a quanto previsto ex. art. 406 c.p. <sup>48</sup>.

Come già in precedenza, la Corte sviluppa il suo ragionamento non solo in relazione a quelle che furono le intenzioni del legislatore del codice Rocco, ma anche sulle implicazioni che possono aversi dalle sue stesse sentenze <sup>49</sup>.

Se nel 1930 la capacità di porsi come un fattore di unità morale per la nazione costituiva la *ratio* per una particolare tutela penale della religione cattolica in quanto << religione dello Stato >>, ciò non può più valere con l'avvento della Costituzione che non permette che la religione sia uno strumento per raggiungere le finalità dello Stato, e viceversa.

Sebbene la dottrina ritenga che la presente conclusione sia la conseguenza logica di quanto deciso nella sentenza n. 440 del 1995, la Consulta non pare preoccuparsi di stabilire un nesso di continuità con i precedenti in materia; anzi, sottolinea come i passati argomenti adottati non possano essere più utilizzati per giustificare una diversità di trattamento.

Dalla Costituzione si può desumere che la protezione del sentimento religioso è legata al principio di libertà di religione, e ciò << per

---

<sup>47</sup> In *Dir. eccl.*, 1998, III, 3.

<sup>48</sup> G. Casuscelli, *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: "buoni motivi" e "cattive azioni"*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, pag. 1000, ritiene che una declaratoria di incostituzionalità totale sarebbe stata più opportuna. Ciò che trattiene la Corte dal pronunciarsi in tal senso sarebbe la preoccupazione di salvare quanto più possibile la normativa *de qua*; per l'A., da questa sentenza sembra emergere un principio che, nelle intenzioni della Corte, dovrebbe vincolare il legislatore futuro: una sorta di << doverosità della tutela penale del sentimento religioso a regime sanzionatorio mite >>.

<sup>49</sup> Per M. Canonico, *Tutela penali delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, in *Dir. fam.*, 1998, pag. 873, la Consulta giunge a conclusioni che sono del tutto consequenziale con quanto stabilito nella precedente sentenza n. 440 del 1995, che sebbene riferita all'incriminazione della bestemmia, non possono non valere anche in materia di vilipendio. L'A. contesta anche la precisazione terminologica svolta dalla Consulta, che viene ritenuta << laconica e del tutto immotivata >>, che << richiede nel lettore un atto di fiducia, se non di fede, piuttosto che uno sforzo ermeneutico >>.

abbracciare l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni >>.

Le terminologia in materia è definita << anacronistica >><sup>50</sup> e le espressioni a cui bisognerebbe fare sempre riferimento sarebbero la << religione cattolica >> e tutte le << confessioni religiose >>, diverse da quella cattolica, che rientrano nella protezione dell'art. 8 Cost.

La Corte costituzionale sembra accogliere, seppur molto tardivamente, le richieste che presero forma durante i lavori di preparazione al codice Rocco, quando nega che, nella materia *de qua*, ci si possa riferire alla maggior ampiezza e intensità delle reazioni che vengono suscitate nella popolazione quando è offesa la religione cattolica: << il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di disciplinare differenze in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione >>.

I diversi comportamenti che nel tempo possono animare una società non possono incidere sul principio costituzionalmente garantito di libertà.

Se dalla società nascono certi tipi di reazioni << tanta maggiore forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza ( tra i quali la religione ), concorre alla protezione delle minoranze >>.

---

<sup>50</sup> Le conclusioni della Corte sotto il profilo terminologico, non sembrano essere state accolte e apprezzate dal legislatore. Sembra curioso la scelta operata dalla Commissione di studio per la riforma del codice Rocco, prevista con decreto 23 novembre 2001, di prevedere nel << Progetto di modifica dei reati di vilipendio >> la dicitura << culti ammessi >>. Il Progetto può essere letto in Olir, all'indirizzo Internet [http://www.olir.it/ricerca/index.php?Forn\\_Document=2385](http://www.olir.it/ricerca/index.php?Forn_Document=2385).

È ciò che si chiedeva quasi settant'anni prima in sede parlamentare: una tutela penale dei culti che non conoscesse differenze, sulla base che sono proprio le minoranze che necessitano di una specifica tutela in materia, e non solo le maggioranze <sup>51</sup>.

Con la sentenza novembre 2000, n. 508 <sup>52</sup> la Corte arriva a decretare la piena incostituzionalità della previsione normativa contenuta nell'art. 402 c.p.

L'importanza di questa decisione è mitigata solo dal fatto che giunge in un periodo dove le pronunce giurisprudenziali in materia possono dirsi ormai scarse, e in cui l'attenzione sociale verso il fenomeno religioso in generale, ed i reati contro il sentimento religioso in particolare, è calato in modo considerevole.

Con ordinanza 5 novembre 1998 <sup>53</sup> la Corte di Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 8 primo comma della Costituzione.

Il giudice remittente fa propri alcuni passaggi giurisprudenziali che la Corte ha sviluppato nel corso dei decenni.

Per la Corte di Cassazione il principio di una << religione dello Stato >> non solo risulta incompatibile con il principio della laicità nei termini in cui

---

<sup>51</sup>G. Fiandaca, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro it.*, 1998, I, pagg. 28, riassume una delle più frequenti critiche che vengono sollevate da parte della dottrina nei confronti della presente sentenza (così come spesso accade per le sentenze in materia), vale a dire il fatto che, sebbene si sia operata l'eliminazione di una parte della normativa, ciò che risulta è un *quid* del tutto diverso dal precedente. Saremmo in presenza di una << pronuncia di accoglimento parziale, resa nella forma di una sentenza manipolativa c.d. sostitutiva >>. Verrebbero lesi principi cardine del nostro ordinamento giuridico quali il principio di riserva di legge, il divieto di analogia e quello << dell'intimo nesso di collegamento tra precetto e sanzione >>, in quanto verrebbe una diversa sanzione da un'altra fattispecie normativa. M. Canonico, *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, in *Dir. fam.*, 1998, pag. 876, sottolinea le difficoltà applicative della norma conseguenti al fatto che sarebbe oscura la misura sanzionatoria concreta, << posto che viene a mancare proprio quella pena base sulla quale si dovrebbe calcolare la diminuzione prevista dall'art. 406 c.p. >>.

<sup>52</sup> In *Dir. fam.*, 2001, pag. 489.

<sup>53</sup> In *Giust. pen.*, 1998, II, pag. 199.

emerge dalle più recenti sentenze della Consulta <sup>54</sup>, ma risulta ormai superato dalle stesse modifiche concordatarie operate nel 1984.

Il termine << religione dello Stato >> sarebbe solo un << tramite linguistico >> rimasto al legislatore per riferirsi alla religione cattolica.

Le conclusioni a cui la Corte arriva con la sentenza n. 329 del 1997 non paiono più accettabili alla luce dei principi costituzionali. Se il privilegio che il legislatore del 1930 accordava alla religione cattolica trovava la sua *ratio* nella sua capacità di porsi come fattore di unità nazionale, ciò non vale più nell'attuale contesto normativo in cui << la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa >>.

Riprendendo il pensiero sotteso alle sentenze della Consulta emanate in materia negli anni precedenti, la Corte di Cassazione giunge alla conclusione che la religione cattolica, perdendo lo *status* di << religione di Stato >>, assume pari dignità rispetto ad ogni altro culto, conformemente ai principi costituzionali.

È il principio di laicità dello Stato, il principio da cui si dipana il ragionamento della Corte costituzionale <sup>55</sup>. È questo << principio supremo >> ( come spesso viene definito dalla stessa Corte ) che impone allo Stato di porsi in posizione di assoluta equidistanza e imparzialità nei confronti del fenomeno religioso, senza che possano assumere rilievo alcun dato quantitativo o reazioni sociali ( secondo le sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997 ).

Dinanzi alle varie intese stipulate dallo Stato con le varie confessioni religiose, ex. art. 8, ultimo comma Cost. emerge una volontà comune di

---

<sup>54</sup> Sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995.

<sup>55</sup> Parte della dottrina ritiene che la Corte non sia riuscita a cogliere a pieno le conseguenze che tale principio dovrebbe avere nella materia *de qua*. Per F. Albo, *Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di "reati di religione"*, in *Giur. it.*, 2001, pag. 2231, se la Corte opera un giusto ragionamento quando riconosce non più non giustificabili norme penali che prevedano una disparità di trattamento nella tutela penale del sentimento religioso, ritiene non condivisibile il fatto che si vada a riconoscere una sorta di << intangibilità di questa stessa tutela, una volta eliminate le discriminazioni >>.

garantire un trattamento equiparatrice sotto il profilo della tutela penale: assicurando una pari dignità nella tutela penale ( es: l'art. 1, quarto comma, dell'intesa con le Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987 ), oppure escludendo una tutela penale diretta ( magari, secondo il modello proposto dall'art. 4 dell'intesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984 ).

In conseguenza di questi mutamenti normativi l'art. 402 c.p. si trova ad essere un vero e proprio << anacronismo >>, una sorta di difetto nell'impianto <sup>56</sup> normativo dello Stato a cui, dopo la persistente inerzia del legislatore, la Consulta si trova a porre rimedio <sup>57</sup>.

Vi è un profilo delle conclusioni a cui giunge la Consulta che sembra porsi in contrasto con quanto deciso nella precedente sentenza n. 440 del 1995. Adesso la Corte dichiara non più accettabile il fatto che, in sede di giudizio della legittimità costituzionale di norme penali, si possano pronunciare decisioni che ne estendano la portata per comprendervi i casi esclusi; ciò violerebbe il principio di riserva di legge in materia di reati e pene ex. art. 25, secondo comma Cost.

Possono solo pronunciarsi sentenze che eliminino del tutto la norma contestata, sentenze ablativo, come questa che pronuncia la incostituzionalità totale dell'art. 402 c.p .

---

<sup>56</sup> Per P. Capanna, *La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato*, in *Giur. cost.*, 2000, pag. 3990, se la Corte finalmente recepisce le istanze della dottrina e della giurisprudenza, allo stesso tempo crea un << vuoto di tutela per l'offesa di un bene costituzionalmente garantito e tutelato: la libertà religiosa che trova nel rispetto per le religioni il suo fondamento logico e primario >>.

<sup>57</sup> La Corte, come già in precedenza certe sue sentenze in materia di bestemmia, rimprovera il legislatore per la sua inerzia legislativa in materia. Per la dottrina, però, maggior sarebbero le colpe della stessa Consulta. M. Canonico, *Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale*, in *Dir. fam.*, 2001, pag. 511, se il legislatore si è limitato a non prestare interesse per i vari problemi che la normativa a tutela del sentimento religioso hanno posto dopo l'emanazione della Costituzione, la Consulta si è sottratta a precisi << doveri istituzionali , evitando di trarre le conseguenze che la riconosciuta disparità imponeva, ossia quella declatoria d'incostituzionalità delle norme importanti situazioni di privilegio >>.

Con ordinanza dicembre 2000 <sup>58</sup>, la Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. in relazione agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma Cost.

Il diverso trattamento sanzionatorio, con quanto previsto ex. art. 406 c.p. in relazione se il reato sia commesso contro il culto cattolico ovvero contro un culto ammesso dallo Stato contrasterebbe contro i principi di pari dignità dei cittadini e che tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge. Ciò in contrasto con il già citato principio di laicità dello Stato, che lo porrebbe in una posizione di assoluta equidistanza e imparzialità di fronte al fenomeno religioso.

La Corte costituzionale, con sentenza luglio 2002, n. 327 <sup>59</sup>, ritiene la questione fondata, e si pronuncia per l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. nella parte in cui per i comportamenti che turbano funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, e non quelle minori stabilite dall'art. 406 c.p. per i medesimi fatti commessi contro gli altri culti.

La sentenza richiama i principi che la spinsero a pronunciare la sentenza n. 329 del 1997 ai fini di una << unificazione del trattamento sanzionatorio per una eguale protezione del sentimento religioso >>.

Le medesime ragioni che si posero a base della predetta decisione, vengono ora giustificate per sottoporre le previsioni ex. art. 405 c.p. al più lieve trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 406 c.p.

Il principio di laicità dello Stato, che viene interpretato in una sorta di parallelismo con il principio di uguaglianza, è ancora una volta richiamato dalla Corte per ricordare come esso implichi profili di equidistanza e imparzialità verso il fenomeno religioso; ciò che non può essere accettato è che il fatto di chi impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico << sia ritenuto meno

---

<sup>58</sup> In *Giust. pen.*, 2000, II, pag. 230.

<sup>59</sup> In *Dir. eccl.*, 2002, II, pag. 179.

grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico >>.

Sebbene anche in questo caso l'art. 406 c.p. sia assunto a *tertium comparationis*, la Consulta si discosta dalla pronuncia n. 329 del 1997, in quanto adesso precisa che risulta estraneo ai compiti della Corte capire se la norma in oggetto costituisca l'attenuante di un reato base o debba essere considerata una previsione autonoma.

Da ultimo, la Corte tiene a precisare che l'espressione culti << ammessi >>, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, debba intendersi come << culti diversi da quello cattolico >>.

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 16 marzo 2004, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. primo e secondo comma, in relazione agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma Cost.

Le motivazione della remissione non si discostano dalle normali ragioni che hanno, quasi sempre, sotteso le ordinanze in materia; il giudice *a quo* si richiama alle precedenti pronunce della Corte costituzionale per sottolineare come da esse sia ormai del tutto possibile desumere il principio di una pari libertà delle confessioni religiose e che qualsiasi tipo di discriminazione normativa sia in materia debba risultare inammissibile.

Con la sentenza n. 168 del 2005 la Corte, richiamandosi alle sentenze n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002, che si pronunciarono rispettivamente in relazione agli artt. 404, 402 e 405 c.p. ribadisce come << le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottendono al trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle equiparazione delle altre confessioni religiose >> sono intrinsecamente legate al principio di uguaglianza e a quello di laicità dello Stato.

Anche l'articolo in questione tutela, al pari di tutte le norme del Titolo IV Capo I, il sentimento religioso, ma ciò che non pare più accettabile, dopo l'emanazione della Costituzione e le recenti pronunce della Consulta, è <<

la discriminazione sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni >>.

Alla Corte non rimane altro che pronunciare la incostituzionalità dell'art. 403, primo e secondo comma, c.p. << nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice >>.

## II. III. LE INTESE STIPULATE CON LE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE.

Le intese stipulate fra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno dato vita a risultati differenti sia per quanto riguarda il contenuto delle posizioni espresse, sia per la sede in cui vennero stipulate.

L'intesa con la Chiesa valdese <sup>1</sup>, del 21 aprile 1984, all'art. 4 dispone che << la Tavola valdese, nella convinzione che la fede religiosa non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solo attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione >>.

Si tratta di una affermazione a carattere confessionale della quale si dice che lo Stato prenda atto << al fine di una eventuale riforma della parte speciale del codice penale >> <sup>2</sup>.

La norma riproduce quasi integralmente il progetto di intesa comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri Giulio Andreotti il 4 febbraio 1978, in quanto si limita a sostituire l'espressione << ritenendo >> con << nella convinzione >>. La norma è riprodotta nella successiva legge di approvazione 11 agosto 1984, n. 449 all'art. 4 <sup>3</sup>.

Questa concezione dei rapporti fra Stato e fede non può dirsi del tutto innovativa: analoga posizione è riconosciuta nelle osservazioni alla prima

---

<sup>1</sup> La Chiesa evangelica valdese ( come anche quella metodista ) adotta la Confessione di fede delle chiese riformate del Piemonte del 1655. Questo culto non ha carattere gerarchico, ma è costituita da un insieme di comunità locali autonome. L'assemblea dei credenti, riunita nella chiesa locale, costituisce il centro della vita ecclesiastica e si è ammessi solo dopo una professione di fede. Le chiese locali , il cui organo collegiale è chiamato concistoro o consiglio di chiesa, sono raggruppate territorialmente in circuiti e distretti e vengono rappresentate in un unico Sinodo.

<sup>2</sup> G. Casuscelli, *L'Intesa con la Tavola valdese*, in AA.VV., *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e S. Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985, pag. 237.

<sup>3</sup> Il testo integrale dell'Intesa può essere consultato in Tavola Valdese, << Proposta di intesa con lo Stato >>, in S. Lariccia, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, Queriniana, 1981, pag. 324 e ss.

bozza della revisione concordataria, dove si afferma che, alla luce dei principi costituzionali in relativi al fenomeno religioso, non sembra più essere di competenza dello Stato << il provvedere alla *cura religioni set ecclesiae* nei confronti di una o più confessioni religiose; né che possa spettare a queste il richiedere l'ausilio del braccio secolare per l'affermazione e la difesa della fede >><sup>4</sup>, escludendo l'ipotesi che tale tutela << possa concretarsi facendo ricorso ad ipotesi di reato quale è quella di vilipendio che integra un delitto di opinione in sé contrario allo spirito ed al dettato degli articoli 19 e 21 della Costituzione >><sup>5</sup>.

La dottrina ha rilevato la natura << polemica >> della norma, da un punto di vista storico. Ad essa difficilmente può attribuirsi un significato diverso da quello meramente programmatico<sup>6</sup>; per tal motivo dichiarazioni simili per forma e sostanza contenute nelle intese stipulate con Avventisti e Pentecostali, non sono state inserite nell'articolato delle rispettive leggi d'approvazione ma solo nel preambolo alle intese allegate alle rispettive leggi.

Il 29 dicembre 1986 viene siglata l'intesa fra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia<sup>7</sup> ( nello stesso giorno viene stipulata anche l'intesa con l'Unione delle chiese avventiste del settimo giorno<sup>8</sup>, riprodotta nella legge di approvazione 22 novembre 1988, n. 516, che però non contiene nessun accenno all'oggetto *de quo* ) che, sebbene contenga le medesime dichiarazioni di principio dell'art. 4 dell'intesa valdese, le colloca solo nel

---

<sup>4</sup> Tavola Valdese, << Nota sull'interferenza "in re aliena" contrastanti con la Costituzione contenute nelle proposte di revisione concordataria >> in *Dir. eccl.*, 1977, I, pag. 487.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> G. Long, *Le confessioni religiose << diverse dalla cattolica >>. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, il Mulino, 1991, pag. 123.

<sup>7</sup> La fede su cui si basa questa chiesa è costituita dall'intera Bibbia, considerata come infallibile parola del Signore, sull'incarnazione di Cristo, sulla santissima Trinità, sulla resurrezione dei morti nel giudizio universale in cui gli uomini saranno giudicati secondo le loro opere. Viene attribuita particolare importanza alla preghiera, ritenuta capace di guarire le malattie; viene praticato il battesimo mediante immersione ed il loro culto consiste nella lettura nell'adorazione di Dio e nella lettura dei testi sacri.

<sup>8</sup> L'unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno riunisce le comunità italiane che aderiscono al movimento avventista. Queste chiese si qualificano avventiste *del 7° giorno* perché considerano lo spostamento alla domenica del giorno dedicato al Signore come uno dei peccati più gravi della cristianità, e per il particolare significato che esse attribuiscono al sabato.

preambolo, con conseguente esclusione dalla legge di approvazione 22 novembre 1988, n. 517.

L'intesa conclusa con l'Unione delle comunità ebraiche il 27 febbraio 1987 assume un contenuto del tutto particolare in quanto all'art. 1, comma quarto ( art. 2, comma quarto della legge 8 marzo 1989, n. 101 ) viene dichiarato che << è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti >>.

Il successivo comma quinto afferma come << il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso >>.

La disposizione cui si riferisce il quinto comma, contenuta nella legge di ratifica ed esecuzione della *Convention internationale sur l'èlimination de toutes les formes de discrimination raciale* aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966<sup>9</sup>, prevede:

<< Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della Convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

- a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale;
- b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro

---

<sup>9</sup> Il 21 Dicembre 1965 l'Assemblea generale dell'ONU approva per la prima volta un Convenzione avente lo scopo di eliminare ogni tipo di discriminazione razziale. Essa obbliga gli stati contraenti non solo a predisporre misure discriminatorie, ma pure a vietare sul proprio territorio ogni pratica discriminatoria, attribuendo ad ogni individuo strumenti effettivi di tutela davanti ai propri tribunali statali. La previsione contenuta nell'articolo 3 della legge 654 del 1975 soddisfa l'obbligo contenuto nella Convenzione di prevedere << procedure nazionali di garanzia internazionale obbligatoria >>.

attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni >>.

È da notare la scarsa applicazione che la giurisprudenza fece della legge 654 del 1975: la normativa in questione sembra ottenere risalto solo in conseguenza dell'Intesa stipula dallo Stato con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

La formulazione della norma definitiva è diversa da quella approvata dal Consiglio dell'Unione delle comunità israelitiche italiane il 17 luglio 1977 la quale, ex. art. 2, prevede che << il vilipendio della religione ebraica, le offese alla religione ebraica e il turbamento delle funzioni religiose sono puniti a norma degli articoli 402, 403, 404 e 405 c.p. >>, così come la bestemmia << con invettive o parole oltraggiose contro le credenze dell'ebraismo >> ai sensi dell'art. 724 c.p.; il secondo comma prevede che << in sede di revisione del vigente codice penale sarà assicurata la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa senza discriminazione fra tutte le confessioni religiose >><sup>10</sup>. La dottrina<sup>11</sup> vede nell'art. 2 dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche il superamento di una apertura della tutela penale anche verso gli ebrei, a favore di una soluzione che si limita a garantire una tutela senza discriminazioni.

L'art. 3 della legge 13 ottobre 1975 è soggetto ad un riformulazione da parte dell'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 ( convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, << Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa >> ).

Il primo comma punisce con la reclusione fino a tre anni << chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali,

---

<sup>10</sup> In S. Lariccia, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, Queriniana, 1981, pag. 310.

<sup>11</sup> S. Lariccia, << Tutela penale dell' "ex. Religione dello Stato" e i principi costituzionali >>, in *Giur. cost.*, 1988, I, pag. 4311 e ss.

etnici, nazionali o religiosi >> e con la reclusione da sei mesi a quattro anni << chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi >>; il comma terzo vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendone oltre la partecipazione anche il mero prestare assistenza alle loro attività, e con pene aggravate per i promotori e dirigenti.

In dottrina si rileva che per mezzo di tale normativa << l'uguaglianza senza distinzione di religione è assunta al rango di bene giuridico protetto, determinando così la più significativa evoluzione delle norme penali in materia ecclesiastica dopo l'entrata in vigore della Costituzione >> <sup>12</sup>.

La dottrina nega il carattere meramente programmatico degli ultimi due commi dell'art. 2 della legge 101 del 1989. La nuova tecnica legislativa, e la composizione sostanzialmente uguale della commissione paritetica per parte statale, sono indici rilevatori del fatto che, se si fosse voluto attribuire a tali disposizioni il significato attribuito all'art. 4 della legge n. 449 del 1984, sarebbe stato più logico ed opportuno collocarle nel preambolo all'Intesa con le Comunità israelitiche, e non direttamente nell'articolato delle legge di approvazione <sup>13</sup>.

La formula del comma quattro dell' art. 2 della legge 101 del 1989 risulta di tenore diverso rispetto a quelle sino ad ora considerate, e la dottrina non dubita che non si tratti della presa d'atto di una affermazione unilaterale. Il prendere atto della dichiarazione di volontà di un soggetto è cosa diversa dall'utilizzare la dizione << è assicurata >>: << se anche a

---

<sup>12</sup> G. Casuscelli, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pub.*, vol. XV, Torino, Utet, 1999, pag. 445.

<sup>13</sup> A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1997, II, pag. 337.

quest'ultima si fosse voluto attribuire un significato programmatico meglio sarebbe stato utilizzare il futuro "sarà assicurato">> <sup>14</sup>.

Nei confronti della disposizione considerata parte della dottrina ne ha riconosciuto un particolare significato: abrogando implicitamente l'art. 406 c.p. e modificando il disposto con l'art. 1 del protocollo addizionale al Nuovo Accordo del 1984 con la Chiesa Cattolica gli artt. 402 e 724 c.p., abbia parificato, con un innalzamento verso l'alto, la tutela penale del sentimento religioso in favore di tutti i culti.

La norma realizzerebbe quella modifica delle norme a tutela del sentimento religioso che da anni viene auspicata da parte della miglior dottrina.

La norma non esclude nessuna delle fattispecie esistenti e sembra essere stata costruita proprio sulla base del dibattito in materia sorto dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Gli articoli 402-405 c.p. e 724 c.p. dovrebbero essere letti sostituendo la dizione << religione di Stato >> con quella << sentimento religioso e i diritti di libertà dei cittadini e dei culti >>, mentre dovrebbe essere considerata abrogata la norma ex art. 406 c.p. <sup>15</sup>.

Finocchiaro <sup>16</sup> sostiene che la formula utilizzata non obbliga lo Stato ad assicurare un << tutela penale dei culti >>, ma solo a garantire che, qualora nell'esercizio della sua sovranità volesse prevederla, essa dovrebbe porsi come paritaria per tutte le confessioni; la presenza dell'art 2, comma quarto, renderebbe ancora più esplicita l'opportunità di prevedere una tutela paritaria del fenomeno religioso, ma essa rimane sempre una norma contenuta in una legge di approvazione di una intesa, da applicarsi quando si tratta di interpretare gli artt. 402-406 e 724 c.p.

---

<sup>14</sup> Ibidem. G. Long, *Le confessioni religiose << diverse dalla cattolica >>. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, il Mulino, 1991, pag. 171, parla di << formule diseguali >>, ma le ritiene compatibili, pur riconoscendo l'impegno bilaterale contenuto nell'Intesa ebraica.

<sup>15</sup> A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. La legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1997, II, pag. 339.

<sup>16</sup> F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1986, pag. 236.

Di avviso contrario Margiotta Broglio <sup>17</sup>, per la quale la presenza della legge 101 del 1989 determinerebbe l'eliminazione della disparità di trattamento della normativa penale << che tutelava il sentimento religioso del culto di maggioranza e dei suoi fedeli in maniera più grave rispetto a culti e ai fedeli di minoranza >>.

Parte della dottrina si è chiesto se un simile effetto non potrebbe estendersi solo nei confronti delle Comunità israelitiche <sup>18</sup>. La legge suddetta disciplina i rapporti tra Stato e un culto specifico: da questa ovvia affermazione la dottrina ha messo in dubbio la validità *ultra fideles* di quanto contenuto nell'intesa. Se questi dubbi fossero fondati, la parificazione della tutela dovrebbe applicarsi solo agli ebrei.

Le norme della legge 203 del 1993 vennero approvate sulla base di forte tensioni emotive conseguenti ad atti di intolleranza e discriminazione razziale avvenuti tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993.

De Francesco nota come il tratto caratteristico di questa legge sia il fatto che venga aumentata la protezione verso comportamenti che non possono tollerarsi alla luce dei valori di convivenza civile, << attraverso una estensione dell'ambito di tutela anche alle ipotesi di discriminazione attinenti alla sfera religiosa che si vorrebbero ad affiancare a quelle già presenti della sfera razziale, etnica e nazionale >> <sup>19</sup>. L'autore rileva l'importanza che assumono i << motivi >> dell'azione criminosa, a differenze della precedente normativa dove il fatto tipico veniva costruito attraverso il riferimento dell'offesa rivolta verso persone in quanto appartenenti a determinati gruppi. Ciò permetterebbe di punire atti discriminatori perpetuati verso persone appartenenti allo stesso gruppo cui appartiene il soggetto agente.

---

<sup>17</sup> F. Margiotta Broglio, *Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto-Preminger-Istitut della Corte europea*, in Riv. dir. inter., 1995, pag. 376.

<sup>18</sup> A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in Quad. dir. e pol. eccles., 1997, II, pag. 340.

<sup>19</sup> G. De Francesco, *Commento all'art. 1 della L. 203 del 1993*, in Leg. pen., 1994, II, pag. 174.

Per Chizzoniti <sup>20</sup> l'elemento di novità sarebbe costituito dalla distinzione tra l'ipotesi della diffusione di idee fondate sulla superiorità razziale sull'odio razziale o etnico ex. art 3, comma primo, lettera a), prima parte e le altre fattispecie previste dalla norma: incitare a commettere o commettere atti discriminatori ( seconda parte della lettera a), 1° comma art. 3; incitare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza ( lettere b), 1° comma art. 3: tutte ipotesi di reato che si possono perseguire se commesse per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Rimane poi il terzo comma che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo << avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi >>.

E' la natura stessa della condotta incriminata che sembra aver risolto il legislatore verso la prudente scelta di restringere le ipotesi perseguibili con la prima delle fattispecie individuate: si è riconosciuto il rischio di incidere in ambiti tutelati dal principio ex. art. 21 Cost.

Il legislatore decide di limitare le ipotesi di discriminazione escludendo i casi per cui le idee discriminanti trovino origine nella identità nazionale o religiosa; in tal modo viene manifestato una sorta di ossequio sia verso certe manifestazioni di patriottismo, sia verso il ruolo della confessione religiosa di maggioranza << che non ha tenuto della dovuta considerazione la capacità di distinguere tra intransigenza xenofoba e rispetto dell'identità nazionale, tra radicamento di una fede religiosa e intolleranza religiosa >> <sup>21</sup>.

Discriminare significa << trattare in modo diseguale >>, ma è ovvio che non tutti i comportamenti che trattano gli individui in modo non uguale si possa identificare come discriminatori: la soglia di punibilità dei

---

<sup>20</sup> A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1997, II, pag. 356.

<sup>21</sup> G. De Francesco, *Commento all'art. 1 della L. 203 del 1993*, in *Leg. pen.*, 1994, II, pag. 180.

comportamenti considerati potrà essere identificata sulla base del concetto di arbitrarietà <sup>22</sup>.

La fattispecie delle condotte violente può essere ricondotta all'ipotesi di normale violenza, circostanziate in ragione della motivazione, che in questo caso evidenzerebbe la presenza del dolo specifico.

Per quanto riguarda l'ipotesi di incitamento a commettere atti discriminatori o atti di violenza per motivi discriminatori bisogna rifarsi all'orientamento della Corte costituzionale in materia di apologia di reato.

La Corte, fin dalla sentenza n. 65 del 4 maggio 1970, sostiene che non è sufficiente un mero apprezzamento positivo del reato per integrare il delitto considerato, essendo necessario che l'affermazione sia espressa in modo tale da costituire un << efficace incitamento a commette tale reato >>. L'apologia punibile è quella che per le sue modalità << integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

Per De Francesco <sup>23</sup> la dizione << incitamento a commettere atti di ... >> manifesta l'intenzione da parte del legislatore di intervenire non tanto su pratiche diffuse di natura discriminatoria, quanto su singoli comportamenti discriminati. Ciò avrebbe conseguenze anche nei confronti del bene tutelato, in quanto sia avrebbe un recupero della dimensione << personalistica >> di protezione del singolo, senza però escludere eventuali comportamenti più generalizzati.

L'atto di discriminazione, come l'ipotesi di incitazione a commetterlo, non deve necessariamente integrare una condotta già definita come delittuosa. Se nell'ipotesi del comportamento violento la fattispecie penalmente rilevante già sussiste ( l'art. 3 contiene l'inciso << salvo che il fatto non costituisca più grave reato >> ), l'atto discriminatorio può essere di per sé

---

<sup>22</sup> In tal senso A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1997, II, pag. 358.

<sup>23</sup> G. De Francesco, *Commento all'art. 1 della L. 203 del 1993*, in *Leg. pen.*, 1994, II, pag. 181.

lecito ma che, in presenza della *motivazione* considerata, diventa punibile penalmente.

Per quanto riguarda l'ipotesi disciplinata dall'art. 3 della legge 203 del 1993 Chizzoniti si chiede l'effettiva utilità della sua presenza, in quanto << gli scopi che il soggetto attivo deve perseguire sono l'integrazione delle condotte già punite al n. 1 dello stesso articolo 3, con l'esclusione ancora una volta della semplice diffusione di idee >> <sup>24</sup>.

Per ovviare a questo inconveniente si sarebbe potuto << ipotizzare un'applicazione del reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei reati di cui all'art. 3, comma 1, visto oltretutto che la pena prevista in quest'ultimo caso è minore di quella di cui al n. 3 dell'art. 3, così come novellato >>.

Per dare alla norma in questione una interpretazione in grado di garantirle una *ratio* autonoma, la dottrina ha rilevato il fatto che, avendo il legislatore previsto l'esclusiva incriminazione delle ipotesi di associazione che abbiano tra i propri scopi << l'incitamento a commettere >>, saremmo in presenza di un classico reato di pericolo; la dottrina comunemente ritiene che i reati di tipo associativo siano reati di pericolo e in questo caso sembrerebbe che il legislatore abbia previsto una fattispecie di tipo associativo che abbia come scopo commettere reati di pericolo: sarebbe *un reato di pericolo del pericolo*, << con un'eccessiva anticipazione della tutela penale >> <sup>25</sup>.

Da ciò si può dedurre che il legislatore, recependo le istanze della società di essere protetta verso tali forme di delinquenza, abbia voluto introdurre una deroga al principio della non punibilità dei reati associativi diretti a comportare un mero pericolo per i beni giuridici tutelati <sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> A. G. Chizzoniti, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1997, II, pag. 359.

<sup>25</sup> G. De Francesco, *Commento all'art. 1 della L. 203 del 1993*, in *Leg. pen.*, 1994, II, pag. 189.

<sup>26</sup> In tal modo si spiega anche la pena più bassa rispetto a quella prevista ex art. 416 c.p.

Nel corso degli anni novanta lo Stato italiano stipula due intese, il 29 marzo 1993 con l'Unione evangelica battista d'Italia, legge 12 aprile 1995, n. 115, e con la Chiesa evangelica luterana, il 20 aprile 1993, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 520.

Se nel primo caso il preambolo allude alla non necessità di una specifica tutela penale, nella seconda intesa non può rinvenirsi il benché minimo accenno in materia.

Lo stesso può dirsi nei confronti di altre due intese, stipulate entrambe il 20 marzo 2000 ed ancora in attesa di approvazione: la prima, che interessa la Congregazione italiana dei testimoni di Geova e che non menziona in alcun modo l'esigenza di una tutela penale dei culti; la seconda, stipulata con l'Unione buddista italiana, che nel preambolo afferma << che la fede non necessita di tutela penale diretta >>.

Nel febbraio 1993 l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia ( U.C.O.I.I. ) presenta una bozza di intesa <sup>27</sup>, redatta unilateralmente, in cui si delibera, a modello di quanto previsto con l'Unione delle comunità ebraiche, che, ex. art. 1, comma quarto e quinto, << è assicurata in sede penale, la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti >> e che << il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazione di intolleranza e pregiudizio religioso >>.

Simile è la posizione assunta dall'Associazione mussulmani italiani ( A.M.I. ), all'art. 1, comma quarto e quinto, della bozza di intesa presentata nel 1996 <sup>28</sup>, e dalla Comunità religiosa islamica italiana ( CO. RE. IS. ) all'art. 4, comma primo e secondo, con una bozza redatta sempre nel medesimo anno <sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Quad. dir. pol. eccl., 1993, II, pag. 361 e ss.

<sup>28</sup> Quad. dir. pol. eccl., 1996, II, pagg. 536 e ss.

<sup>29</sup> *Intesa tra la Repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia*, Milano, La Sintesi, 1998, pagg. 59 e ss.

I contenuti delle varie intese stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica rilevano come, nei confronti dell'esigenza di una tutela penale del fenomeno religioso, non sia possibile riconoscere una univoca presa di posizione.

La dottrina <sup>30</sup> non ritiene che le dichiarazioni di principio contenute nei preamboli, non inserite in alcun testo di legge, siano prive di significato, in quanto basti considerare che l'intesa, nella sua interezza, è posta come allegato alla legge di approvazione: ciò è sufficiente per considerarle un valido aiuto interpretativo delle norme a contenuto precettivo o per spiegare l'assenza di altre disposizioni.

---

<sup>30</sup> G. Long, *Le confessioni religiose << diverse dalla cattolica >>*. *Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, il Mulino, 1991, pag. 314.

## II. IV. LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL SISTEMA PENALE DEI CULTI.

Nel corso degli anni, dopo la promulgazione della Costituzione, si sono susseguite varie proposte di modifica della tutela penale dei culti, ma gli innumerevoli progetti di riforma si sono sempre dimostrati incapaci di addivenire ad una risoluzione del problema della tutela penale del fenomeno religioso <sup>1</sup>.

Il primo importante tentativo di riformare il codice Rocco <sup>2</sup> può farsi risalire ai lavori elaborati dal comitato esecutivo della commissione ministeriale a tale scopo istituita presentati alle Camere, per la parte generale nel luglio 1949, e per quella speciale, nel settembre 1950 <sup>3</sup>.

Se la relativa relazione dichiara espressamente <sup>4</sup> che il testo, in relazione alla tutela penale dei culti, rappresenta un ritorno alla originaria impostazione del Codice Zanardelli, non meno esplicito è il tenore letterale del progetto stesso, che opera numerosi rinvii specifici alla codificazione del 1889.

Non si parla più di << delitti contro il sentimento religioso >>, ma di << delitti contro la libertà religiosa >> ( Capo IV ), compresi nel Titolo II << Dei delitti contro le libertà costituzionali >>, del libro II << Dei delitti in specie >> del codice penale.

Il riconoscimento operato dalla Costituzione del principio di uguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni religiose fa venir meno il

---

<sup>1</sup> Fra le varie critiche mosse nei confronti del legislatore, S. Lariccia, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiano*, Bologna, Il Mulino, 1989.

Non è mancata pure una sorte di autocritica da parte della dottrina se, come afferma G. Marinucci, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *Quest. crim.*, 1981, pag. 308, è possibile riconoscere nella mancanza di armonia delle varie impostazioni dottrinali il fallimento di riforma del Codice Rocco.

<sup>2</sup> Il 31 agosto 1944 il Governo Bonomi approva una generica delega per formare un nuovo codice penale e di procedura penale, ma tale testo arriverà ad uno schema preliminare di riforma del solo codice penale, nel 1947.

<sup>3</sup> Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del codice penale. Libri secondo e terzo*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1950, pag. 416 e ss.

<sup>4</sup> Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del codice penale. Libri secondo e terzo*, pag. 59.

contenuto previsto dall'art. 402 c.p., e l'opportunità di punire il vilipendio della religione cattolica in relazione ai suoi contenuti etici e dogmatici.

Importante innovazione è rappresentata dall'art. 321 che tutela i cittadini contro le offese alla libera professione di una fede religiosa <sup>5</sup>: non è più protetto il culto cattolico e, in misura minore i c.d. culti ammessi, ma si giunge a proteggere tutte le religioni professate nello Stato.

Il contenuto sostanziale ex. art. 403-406 c.p. è ripreso dagli artt. 322-324, con la sola differenza che le espressioni << religione dello Stato >>, << ministro del culto cattolico >>, << culto cattolico >> sono sostituite con le diciture << altre fedi religiose >> e << ministro del culto >> <sup>6</sup>.

Il fatto che gli stessi redattori del progetto abbiamo dichiarato di essersi ispirati ai principi di uguaglianza e libertà contenuti nel Codice Zanardelli rende ancora più evidente la contraddizioni contenute nel dispositivo dell'art. 325 <sup>7</sup>, per il quale è previsto un aggravamento della pena se il fatto lede la religione cattolica, e nell'art. 326 che esclude la tutela penale sia verso atti di culto contrari al buon costume che culti religiosi contrari al buon costume << discriminando le religioni in virtù di un parametro non

---

<sup>5</sup> << Art. 321 ( 19 Cost. ) ( Offesa alla libera professione di una fede religiosa ). Chiunque usa violenza o minaccia per impedire ad altri di professare una fede religiosa, di farne propaganda o di esercitare in pubblico o in privato gli atti di culto, ovvero gli usa violenza o minaccia a cause della fede religiosa professata, della propaganda fattane e degli atti di culto esercitati, è punito con la reclusione fino a sei anni. La stessa pena si applica a chi usa violenza o minaccia per costringere altri a compiere un atto in contrasto con la fede religiosa da lui professata >>.

<sup>6</sup> << Art. 322 ( Turbamento di funzioni religiose ). Chiunque impedisce o turba lo svolgimento di funzioni o cermimonie religiose, le quali si compiano mediante l'assistenza di un ministro di culto o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia si applica la reclusione da sei mesi a sei anni >>.

<< Art. 323 ( Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di persone ). Chiunque pubblicamente offende una fede religiosa mediante vilipendio di chi la professa è punito con la reclusione fino a due anni >>.

<< Art. 324 ( Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di cose ). Chiunque in un luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico offende una fede religiosa, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano necessariamente destinate all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto >>.

<sup>7</sup> << Art. 325 ( Circostanze aggravanti ). Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate fino alla metà: 1° se il fatto riguarda la religione cattolica; 2° se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni; 3° se concorrono le circostanze prevedute dall'art. 368, comma 2°; 4° se il fatto è commesso in danno di un ministro di culto; 5° se dal fatto sia derivato grave turbamento dell'ordine pubblico >>.

accolto dalla Costituzione >><sup>8</sup>; stessa critica può essere mossa nei confronti della bestemmia disciplinata dall'art. 693 del Titolo V << Delle contravvenzioni concernenti la moralità pubblica e il buon costume >>, del Libro III << Delle contravvenzioni in specie >><sup>9</sup>. La disposizione, sebbene abbia il merito di chiarire che la contravvenzione sussiste anche in presenza di un fatto commesso con solo scritti e disegni, fissa un minimo edittale più elevato se il fatto è commesso nei confronti della religione cattolica.

Queste contraddizioni vennero fatte notare anche dal Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia che richiese gli opportuni emendamenti al fine di << armonizzare il testo delle progettate disposizioni con i principi contenuti negli artt. 3, 8 e 19 Cost. >><sup>10</sup>, e sottolinea come gli artt. 325 e 326 << riportino la tutela penale dei culti allo stesso ordine di discriminazione confessionale che ha inficiato il codice penale del 1930, ed in linea pratica pressoché allo stesso grado di disuguaglianza di trattamento giuridico tra i diversi culti dinanzi alla legge penale >><sup>11</sup>; particolari critiche vennero indirizzate alla previsione normativa contenuta nell'art. 326 considerata una << disposizione ispirata a criteri di polizia ecclesiastica autoconfessionale nei riguardi dei culti dal cattolico-romano oggi professati in Italia o che eventualmente potrebbero esserlo in un domani >><sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, *Nota concernente le richieste in ordine alla redazione del progetto definitivo del codice penale*, in *Dir. eccl.*, 1952, I, pag. 142.

<sup>9</sup> << Art. 693 ( Bestemmia ). Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerate nella religione professate nello Stato è punito con l'ammenda da lire duemila a lire sessantamila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso con scritti o disegni. L'ammenda non può essere inferiore a lire cinquemila se il fatto è commesso contro la Divinità, i Simboli o lo Persone venerati nella religione cattolica >>.

<sup>10</sup> Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, *Nota concernente le richieste in ordine alla redazione del progetto definitivo del codice penale*, in *Dir. eccl.*, 1952, I, pag. 140.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, *Nota concernente le richieste in ordine alla redazione del progetto definitivo del codice penale*, in *Dir. eccl.*, 1952, I, pag. 142.

Di minor rilievo è il << Progetto preliminare di modificazione del codice penale >> del 1956 <sup>13</sup> redatto da una commissione ministeriale voluta dal Ministro di Grazia e Giustizia Aldo Moro con lo scopo di creare una riforma parziale del codice penale, che tenesse conto dei risultati raggiunti dai compilatori del 1950 e delle nuove esigenze di riforma nel frattempo manifestatesi.

Il progetto che non venne nemmeno presentato alle Camere, rappresenta un punto di regresso rispetto ai risultati raggiunti con il progetto del 1950. In questo testo non solo si mantiene il vilipendio della religione cattolica inteso come ideologia, ma se ne estende la previsione anche agli culti, con la consueta differenze circa la pena; inoltre, l'art. 406 *bis* punisce vari atti che turbano la libera professione di una fede religiosa, in quanto prevede che << chiunque usa violenza o minaccia per impedire ad altri di professare una fede religiosa, di farne propaganda o di esercitarne in pubblico o in privato gli atti di culto, ovvero chi usa violenza o minaccia a causa della fede religiosa professata, della propaganda fattane e degli atti di culto esercitati, è punito con la reclusione fino a sei anni. Con la stessa pena è punito chi usa violenza o minaccia per costringere altri a compiere un atto in contrasto con la fede religiosa da lui professata >>.

In dottrina si è rilevato che, sebbene la norma possa in astratto considerarsi legittima in quanto applicazione dell'art. 19 Cost., la misura sanzionatoria risulta essere eccessiva, e << possibile cause di gravi inconvenienti in sede di applicazione >> <sup>14</sup>.

Anche quest'ultimo lavoro rappresenta un tentativo di rendere maggiormente aderente le norme codicistiche al dettato costituzionale, ma il tutto si risolve in una eliminazione delle discordanze più evidenti, lasciando una tutela del fenomeno religioso distinta fra religione cattolica

---

<sup>13</sup> Commissione ministeriale per la revisione del Codice penale, *Progetto preliminare di modificazione del Codice penale*. Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956, pag 174 e ss.

<sup>14</sup> S. Bianconi, *Libertà costituzionale e vilipendio della religione dello Stato*, in *Dir. eccl.*, 1962, II, pagg. 334-335.

e altri culti, sempre sulla considerazione che ciò sarebbe consentito dalla stessa Costituzione.

Il 20 dicembre 1962 viene presentata alla presidenza della Camera una proposta di disegno legge, la n. 4388 ( << Integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose >> ), che, rispetto al progetto Moro, rappresenta, un piccolo sviluppo sotto il profilo dell'uguaglianza fra i culti. Particolare di rilievo è l'interessamento che l'Unione delle comunità israelitiche italiane e il Consiglio federale delle Chiese evangeliche ebbero per la redazione di questo testo.

La proposta prevede due nuove ipotesi di reato *ex. art. 294 bis*<sup>15</sup> << Violazione di altri diritti costituzionale >>, in riferimento all'art. 3 Cost., ed *ex. art. 294 ter*<sup>16</sup> << Vilipendio della collettività per motivi discriminatori inibiti dalla Costituzione >>; se da una parte i redattori manifestano la volontà di far propri i principi che animarono il Codice Zanardelli in materia di tutela del fenomeno religioso, di fatto si limitano a modificare il contenuto dell'art. 406 c.p. prevedendo solo una comune punibilità per tutti i delitti previsti dal Capo I<sup>17</sup>; inoltre si decide per estendere la bestemmia a tutte le confessioni religiose professate nello Stato<sup>18</sup>.

Il 19 novembre 1968 viene comunicato alla presidenza del Senato il disegno legge n. 351 << Riforma del Codice penale >><sup>19</sup> il quale, secondo le intenzioni del proponenti, avrebbe modificato tutte quelle

---

<sup>15</sup> << Art. 294 bis – ( Violazione di altri diritti costituzionali ). Chiunque commetta azioni o omissioni che comportino la violazione dei principi di pari dignità sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, e di condizioni sociali e personali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è aumentata >>.

<sup>16</sup> << Art. 294 ter – ( Vilipendio della collettività per motivi discriminatori inibiti dalla Costituzione ). Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni >>.

<sup>17</sup> << Art. 406 – ( Delitti contro le altre confessioni religiose ). Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 c.p. contro un'altra confessione religiosa, è punito ai termini dei predetti articoli >>.

<sup>18</sup> << Art. 724 – ( Bestemmie e manifestazioni oltraggiose contro i defunti ). Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati una delle religiose professate nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 24.000 >>.

<sup>19</sup> In *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, pag. 303 e ss.

norme del codice penale relative alla tutela penale dei culti, necessarie per adeguarle ai principi della Costituzione e alla mutata coscienza giuridica italiana <sup>20</sup>.

La relazione che accompagna la proposta non solo sottolinea l'influenza delle proposte formulate dalle Unione delle comunità israelitiche italiane, sotto il profilo della parificazione della tutela penale, ma riproduce per intero il documento conclusivo della Sesta sessione di formazione ecumenica che si tenne a Camaldoni dal 5 al 12 agosto 1968 <sup>21</sup>.

Tale documento viene preso come dimostrazione dei mutamenti avvenuto negli stessi ambienti religiosi, in forza dei quali si riconosce nella diversa << protezione accordata dalla legge alle varie confessioni religiose una discriminazione non giustificata dal numero più o meno grande degli appartenenti alle confessioni stesse >>; in conseguenza di quanto previsto dall'art. 8 Cost. << le confessioni religiose non solo devono essere in grado, tutte in ugual misura, di esercitare senza interferenze il loro culto >>, ma dovrebbero essere tutelate dallo Stato << nello stesso identico modo da ogni genere di possibili offese, come il vilipendio semplice, il vilipendio di persone e di cose o il turbamento di funzioni religiose >>; mentre nei riguardi dell'art. 19 Cost., a cui spesso si affida chi sostiene l'incostituzionalità di una tutela della religione contro comportamenti vilipendiosi, si afferma che è proprio in tale norma << che si riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa >>, estendendo ai fedeli di ogni religione << la stessa protezione da ogni turbamento della loro coscienza causato da offese alla fede da essi professati >>.

La proposta presentata dal deputato Basso alla presidenza della Camera il 23 febbraio 1972 <sup>22</sup> rappresenta un primo tentativo di accogliere le istanze di riforma provenienti dalla giurisprudenza: si opera una nuova

---

<sup>20</sup> Il disegno decade per fine anticipata della legislatura.

<sup>21</sup> *Dir. eccles.*, 1969, II, pag. 81.

<sup>22</sup> In *Dir. eccles.*, 1972, II, pag. 186 e ss.

formulazione degli artt. 7<sup>23</sup>, 8<sup>24</sup> e 19<sup>25</sup> Cost., e proprio in quest'ultimo articolo si aggiunge un nuovo comma in conseguenza del quale << la discussione sulle materie religiose è pienamente libera >>. La previsione è una risposta a tutte quelle numerose sentenze del giudice ordinario che interpretano l'art. 402 c.p. come un limite alla libertà di manifestare il proprio pensiero nella materia considerata; in tal modo si chiarisce che anche il fenomeno religioso può essere oggetto di critica nelle forme pubbliche ex. art 21 Cost.

È del 1973 una dei più decisi tentativi di riforma della materia *de qua*; l'occasione è offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 14/1973<sup>26</sup>, con la quale si invita il legislatore ad operare una revisione dell'art. 724 c.p. al fine di attuare pienamente i principi della Costituzione in materia di libertà religiosa.

Per non ritardare ulteriormente la soluzione di una questione che comincia ad essere sentita come non più accettabile anche in ambiente parlamentare, si decide di redigere un testo normativo riferito solo alla tutela del sentimento religioso, senza dover affrontare altre questioni e problemi di altri istituti di parte speciale.

Il 21 maggio 1973 il Ministro di grazia e giustizia Gonella presenta alla presidenza del Senato il disegno legge n. 1141 concernente << Modifiche al codice penale in materia di tutela del sentimento religioso >><sup>27</sup>, i cui tratti salienti sono la previsione di uno stesso trattamento normativo fra

---

<sup>23</sup> << Art. 7 – Tutte le confessioni religiose hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte allo Stato; esse godono altresì di pari dignità nell'esercizio del loro ministero. Ad esse la Repubblica riconosce e garantisce il diritto di darsi propri ordinamenti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, nonché la piena indipendenza nello svolgimento della loro missione, escluso ogni intervento da parte dello Stato >>.

<sup>24</sup> << Art. 8 – I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; tale regolamentazione deve rispondere alle specifiche esigenze avanzate dalle singole confessioni, senza comunque ledere la libertà religiosa e l'uguaglianza a tutte garantita, nonché i diritti costituzionali garantiti ai cittadini. Le attività ecclesiastiche in quanto afferenti ad interessi diversi da quelli propriamente spirituali, sono disciplinate dal diritto comune, nel rispetto della indipendenza delle confessioni religiose >>.

<sup>25</sup> << Art. 19 – La libertà della fede e della coscienza è inviolabile. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La discussione sulle materie religiose è pienamente libera >>.

<sup>26</sup> In *Giur. cost.*, 1973, pag. 69.

<sup>27</sup> In *Dir. eccl.*, 1973, II, pag. 354 e ss.

religione cattolica e culti ammessi, sia *quoad poenam* che *quoad delicta* ( raggiunto attraverso l'eliminazione dell'art. 406 c.p. ) e nell'applicazione degli artt. 402 e 724 c.p. anche a favore delle altre religioni professate nello Stato <sup>28</sup>.

Il disegno legge è accolto con generale diffidenza da parte della dottrina, per la quale saremmo in presenza di un mero ossequio formale alla volontà della Consulta; infatti, si sarebbero mantenute sostanzialmente in vigore le precedenti figure di reato << senza affrontare il problema del raccordo e della compatibilità con l'art. 21 Cost. delle norme penali in oggetto >> <sup>29</sup>, oltre a non curarsi << delle odierne tendenze criminologiche sempre più ispirate alla depenalizzazione, in genere e, in particolare, alla liberalizzazione del dissenso e alla riduzione e concentrazione delle varie figure di reato >> <sup>30</sup>.

La considerazione che le norme penali che puniscono certe forme di manifestazione del pensiero si possano porre in conflitto con il dettato costituzionale ex. art. 21 determina che i primi anni settanta sono caratterizzati da un sentimento dottrinale di avversione verso le norme del Codice Rocco che prevedono ipotesi di vilipendio.

Per quanto riguarda il vilipendio relativo alla religione si ritiene che esso << si presti ad abusi e ad interpretazioni estremamente pericolose per l'esercizio della libertà, senza che ciò sia indispensabile per colpire eccessi non giustificabili >><sup>31</sup>, ponendo in contrasto con un principio giuridico fondamentale quale è la certezza del diritto.

Si afferma la possibilità di giungere ad una eliminazione di ogni reato di vilipendio proprio attraverso la rimozione del vilipendio religioso, a cui si potrebbe giungere una volta garantita la parificazione del trattamento penale dei culti; mentre i cambiamenti avvenuti fra lo Stato e gli

---

<sup>28</sup> In conseguenza di ciò il titolo del capo I diventa << Dei delitti contro le confessioni religiose professate nello Stato >>.

<sup>29</sup> S. Berlingò, "Libertà di religione" e "diritto" di vilipendio, in *Dir. eccl.*, 1975, pagg. 201.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> G. Conso, *Contro i reati di vilipendio*, in *Ind. pen.*, 1970, pagg. 545 e ss.

appartenenti alle varie religioni induce a credere che << siano gli stessi soggetti che lo Stato intende proteggere che cominciano a ribellarsi a questa eccessiva tutela, perché nessuna religione in regime di libertà costituzionale può tollerare che organo dello Stato si mettano a valutare i suoi dogmi, le sue idee, le sue tradizioni >><sup>32</sup>, proprio in quanto << gli organo dello Stato ne ignorano i veri motivi di fondo, i veri significati >><sup>33</sup>.

In relazione ad un organico tentativo di riforma bisogna attendere il decreto 8 febbraio 1988, per mezzo del quale il ministro Vassalli istituisce una commissione<sup>34</sup> per elaborare una bozza di disegno legge delega al Governo, con cui, mediante la fissazione di principi direttivi, si cerca di riformare la complessiva struttura del codice.

Per quanto riguarda la materia *de qua* il Consiglio dei Ministri approva, il 13 settembre 1990, un disegno legge: << Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui "culti ammessi" >>.

Fra le varie finalità di questo intervento legislativo una componente della commissione governativa di studio sottolinea quello di indicare, e armonizzare con i principi costituzionali, le libertà fondamentali riconosciute a tutte le confessioni religione presenti in Italia; prevedere una eventuale disciplina sulla tutela penale del sentimento religioso; indicare le procedure da seguire per avviare le trattative ai fini delle stipulazioni di Intese ex. art. 8 Cost.

Il titolo IV prevede quanto segue:

<< Art. 36 – 1. Sono abrogati gli articoli 402, 403, 404, 405, 406. 2. Il capo I, titolo IV del codice penale è sostituito dalle seguenti disposizioni:

Capo I

---

<sup>32</sup> *Ibidem.*

<sup>33</sup> *Ibidem.*

<sup>34</sup> La commissione è composta dai professori Antonio Pagliaro, presidente dei lavori, Franco Bricola, Raffaele Latagliata, Ferrando Mantovani, Tullio Padovani ed Antonio Fiorella.

*Dei reati contro la libertà di coscienza e di religione*

Art. 402 – Offesa alla libera professione di una fede religiosa o credenza .

1. Chiunque impedisce ad altri di professare una fede religiosa o una credenza, di farne propaganda o di esercitarne il culto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni.
2. Chiunque impedisce o turba lo svolgimento di funzioni o cerimonie religiose che si svolgano in un luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 403 – Ingiuria e diffamazione per motivi religiosi.

1. Se i fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 c.p. sono commessi mediante espressioni che si riferiscono alla fede religiosa o alla credenza del soggetto offeso, le pene rispettivamente previste da tali articoli sono aumentate.

Art. 404 – Danneggiamento di cose oggetto di culto.

1. Chiunque, in luogo destinato al culto di una confessione religiosa, distrugge, danneggia o deturpa cose che formino oggetto di culto, è punito con la reclusione fino a due anni >>.

<< Art. 37 – E' abrogato l'articolo 724 del codice penale ed è sostituito dal seguente:

Art. 724 – Manifestazioni offensive verso la religione o i defunti.

1. Chiunque pubblicamente offende, con parole o manifestazioni oltraggiose, la divinità, le persone venerate, i simboli e gli oggetti di culto delle religioni professate nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire 6.000.000.
2. La stessa pena si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
3. Se i fatti preveduti sono commessi in luogo destinato al culto, la pena è dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire 6.000.000 >>.

<< Art. 38 – All'articolo 61, n. 10 del codice penale, l'espressione << culto ammesso nello Stato >> è sostituita dalla seguente: << confessione religiosa >>.

Il progetto, pur rimanendo senza seguito, reca elementi di novità in relazione alla tutela penale della libertà religiosa.

E' proposta, senza distinzione fra le varie confessioni professate nello Stato, il reato di offesa alla libera professione di una fede religiosa, l'ingiuria e la diffamazione per motivi religiosi, il danneggiamento di cose oggetto di culto e, a mero titolo contravvenzionale, la punibilità delle manifestazioni offensive verso la religione o i defunti.

Nel disegno è assente ogni riferimento alla religione dello Stato o ai culti ammessi, mentre è avanzato il suggerimento di sostituire in tutto il codice tali espressioni con altre quali << confessione >>, << fede >>, << credenza religiosa >>.

Il Titolo IV cerca di conciliare quanto è stato precedentemente stabilito nelle intese con la Tavola valdese, con l'Assemblea di Dio in Italia e con l'Unione delle comunità ebraiche, con risultati che in dottrina appaiono soddisfacenti, << un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente migliorabile in sede parlamentare >><sup>35</sup>, sebbene c'è chi vi riconosca una sorta di << eccesso di garantismo >><sup>36</sup> che male si concilia con uno Stato che voglia mantenersi effettivamente laico.

Si osserva come la rilevante tutela accordata alla libertà di ogni confessione o gruppo religioso possa essere di fatto esercitata anche da sette o gruppi di equivoca natura o da movimenti religiosi di tipo fondamentalistico.

---

<sup>35</sup> G. Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, il Mulino, 1991, pag. 278.

<sup>36</sup> L. Musselli, *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Dig. disc. pub.*, vol. IX, Torino, Utet, pag. 231.

Una certa preoccupazione, non solo ai fini di una tutela della laicità dello Stato ma pure nei confronti della libertà di espressione, sollevano le proposte che rendono punibile il vilipendio verso « le divinità, le persone venerate, i simboli e gli oggetti di culto » di tutte le religioni professate nello Stato ( art. 724 ); quelle che danno origine ad un nuovo delitto consistente nell'impedire la professione, la propaganda e il culto di una religione ( art. 402 ); e quelle che prevedono il nuovo reato di « ingiuria e diffamazione per motivi religiosi » ( art. 403 ).

Unica nota di squilibrio è rappresentata dalla norma che punisce le manifestazioni oltraggiose verso la religione o i defunti: tale fattispecie ( che non pone distinzione fra confessioni riconosciute o meno ) sembra configurare una tutela penale specifica del sentimento religioso, che però è stata esclusa dalle Intese con la Tavola valdese e con l'Assemblea di Dio in Italia; qualche problema potrebbe sorgere per applicare questa norma a tali confessioni, anche perché la perseguibilità, a differenza di quanto previsto per « le offese alla libera professione di una fede », non è a querela di parte.

La normativa sembra riprendere l'impostazione del codice Zanardelli non solo perché l'oggetto giuridico tutelato è la libertà religiosa del credente, ma pure in quanto l'art. 402 prevede la perseguibilità a sola querela di parte.

Da notare è il generale aumento delle sanzioni, per cui si giunge ad infliggere la pena detentiva dell'arresto, fino ad un mese, se l'offesa verso la religione, disciplinata come contravvenzione dal novellato art. 724 c.p., avviene in luogo destinato al culto.

Nel 1992, la commissione nominata dal Ministro Vassalli, conclude la redazione di uno schema di delega legislativa ( il c.d. progetto Pagliaro )

<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Il testo può leggersi in M. Pisani, *Per un nuovo codice penale*, Padova, Cedam, 1993, pag. 102 e ss.

Nella relazione si afferma che i reati contro la religione sono stati disciplinati nel solo modo possibile per uno Stato liberal-democratico, vale a dire garantendo la << tutela di tutti i cittadini a professare una fede religiosa e a celebrarne i culti, o anche a non professare alcuna religione, purché l'esercizio di tali libertà non rechi offesa alla libertà altrui >><sup>38</sup>.

Vengono punite anche le offese al sentimento religioso, la cui tutela, si dichiara essere << ancora più importante della protezione del sentimento dell'onore >>.

I relatori del progetto sottolineano il profilo di << socialità >> che accompagna il fenomeno religioso limitando sia i reati di interruzione o turbativa di pratiche religiose che di offesa al sentimento religioso, ai soli illeciti commessi in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto previsto dal Titolo II, del libro II << Dei reati contro i rapporti civili, sociali ed economici >>, sotto la rubrica << Dei reati contro la libertà religiosa >>.

L'art. 88, comma primo, n. 1 disciplina il delitto di << interruzione o turbativa di pratiche religiose >>, consistente nel fatto di chi << in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, arbitrariamente impedisce o turba l'esercizio di funzioni o pratiche religiose >>; mentre al successivo n. 2 viene punito l'offesa al sentimento religioso, cioè il comportamento di chi offende << in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, entità spirituali, persone o cose ritenute sacre o costituenti oggetto di culto nell'ambito di una fede religiosa ovvero ministri di essa o cose destinate all'esercizio del culto >>.

Nel corso degli anni novanta si è aperto un dibattito a livello politico e dottrinale circa la scelta stessa di delegare al Governo la possibilità di riformare il Codice penale.

---

<sup>38</sup> Commissione ministeriale nominata dal ministro di grazia e giustizia l'8 febbraio 1988, *Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, in *Ind. pen.*, 1992, pag. 652.

Il 2 agosto 1995 viene presentato alla presidenza del Senato il progetto di iniziativa parlamentare n. 2038, per la riforma del Titolo primo del Codice penale, il quale abbandona la strada del disegno di legge delega, a favore del procedimento legislativo ordinario, dimostrando in tal modo la diversità di soluzioni esistenti.

Fra i vari motivi per cui si ritiene opportuno percorrere la strada della legge formale particolare importanza è attribuita al fatto che la materia considerata incide sui diritti di libertà dei cittadini, e che così facendo si giunge ad un testo completo di tutti i dettagli senza fermarsi, come avviene con un disegno di legge delega, e semplici affermazioni di principio.

Lo scioglimento anticipato delle Camere non permette a questo testo di giungere a risultati significativi, mentre in dottrina si è sviluppato l'unanime parere che una reale modifica delle norme in materia religiosa, sia che venga attuata mediante una legge ordinaria o una legge delega, appare ben lontana dal realizzarsi.

Il decreto interministeriale 23 novembre 2001, emesso all'inizio della XIV legislatura, crea una commissione ministeriale di studio ( la c.d. commissione Nordio ) con il mandato di riformare il codice Rocco, attraverso l'emanazione di uno schema di legge delega. Per quanto riguarda la tutela del sentimento religioso, le speranze che vengano recepiti gli ordinamenti della Corte costituzionale o della dottrina, per almeno uno dei suoi vari profili, possono dirsi alquanto esigue: infatti se tra gli obiettivi della commissione Nordio vi è anche quello di depenalizzare i reati di opinione, non può passare inosservato il fatto che tra essi non siano compresi gli artt. 403 e 404 c.p.

### **Capitolo III. Libertà di espressione artistica e il vilipendio della religione cattolica nella giurisprudenza ordinaria.**

<< RoGoPag >> di PIER PAOLO PASOLINI.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 7 marzo 1963 <sup>1</sup>, condanna l'episodio << La ricotta >> <sup>2</sup> del regista Pier Paolo Pasolini, inerente al film << RoGoPaG >> <sup>3</sup> per vilipendio alla religione dello Stato ex. art. 402 c.p.

Il contesto storico in cui è pronunciata la sentenza è quello nel quale la religione dello Stato è considerata la religione cui lo Stato italiano << attribuisce una posizione di preminenza, in considerazione che essa è professata dalla maggior parte degli italiani >>. È lo stesso Tribunale che sottolinea come il legislatore del 1930 intende tutelare in modo specifico il sentimento religioso << quale indiscusso patrimonio morale di un popolo >>.

La situazione di particolare tutela penale che si accorda alla religione cattolica deriva dall'enorme importanza sociale e storica attribuito alla Chiesa cattolica, e dall'essere il culto da essa professato, quello a cui appartiene la maggior parte del popolo italiano.

---

<sup>1</sup> In *Foro it.*, 1963, II, pag. 207.

<sup>2</sup> Il film racconta la giornata di lavoro di un gruppo di attori e di comparse intente a girare alcune scene della passione di Gesù. Il protagonista del film è Stracci, un povero individuo che nelle scene del film dovrebbe impersonare il buon ladrone ma che nella vita reale accetta qualsiasi lavoro pur di guadagnare qualcosa per vivere. Nelle intenzioni del regista, Stracci rappresenta la parte più misera del proletariato che, senza mezzi e senza educazione, è costretto a vivere ai margini della società, senza alcuna possibilità di una sua elevazione fisica e spirituale.

Stracci è un uomo buono, un uomo che, per sfamare la sua numerosa famiglia, lavora anche quando è malato e che si trova abbandonato e indifeso nella sua condizione di umile lavoratore.

La sua sfrenata passione per la ricotta, nonché l'abbondante quantità di cibo ingurgitata che altre comparse gli offrono in tono di scherno, lo condurrà alla morte, quando, una volta inchiodato alla croce, da vita alla "sua" passione e morte.

Il film si chiude con il laconico commento del regista : << povero Stracci, la sua morte è stata il solo suo modo di fare la rivoluzione >>.

<sup>3</sup> Il nome deriva dalle iniziali dei cognomi dei registi dei singoli episodi: Roberto Rossellini ( << Illibatezza >> ); Jean Luc Godard ( << La fine del mondo >> ); Pier Paolo Pasolini ( << La ricotta >> ) ed Ugo Gregoretti ( << Il pollo ruspante >> ).

Non vi è contrasto di carattere sostanziale fra quanto previsto dall'art. 402 c.p. e il principio della uguaglianza fra le varie religioni, ex. art. 8, primo comma Cost. in quanto non risulta sussistere un limite al libero esercizio dei culti e alla libertà in genere delle varie confessioni religiose, e nemmeno una limitazione della condizione giuridica di chi professi un culto diverso da quello cattolico, ex. art. 19 Cost.

Il Tribunale giustifica la suddetta compatibilità proprio alla luce della diversità di regolamentazione operata dalla Costituzione, individuandone l'oggetto specifico << nel pubblico interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana in quanto religione della maggioranza degli italiani, considerata in sé stessa nelle sue credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni esteriori >>.

Per quanto riguarda la nozione di vilipendio il Tribunale si allinea a quella che è l'opinione comunemente accolta in giurisprudenza e in dottrina.

Vilipendio inteso come l'offesa grave, che può esprimersi con ogni tipologia del sentimento e del pensiero, e che assume il carattere << della derisione, del disprezzo, del dileggio, dello scherno, così che l'agente mostri di tenere a vile la istituzione tutelata dalla legge >>.

Per integrare la fattispecie ex. art. 402 c.p. il vilipendio può essere diretto contro la religione dello Stato, sia nella sua interezza, come nelle sue componenti essenziali.

Il Tribunale non ritiene che, nella trama in sé considerata, si possano riconoscere elementi sufficienti per poter parlare di vilipendio; facile capirne il messaggio sociale in essa contenuto, così come materializzato nella vicenda del povero Stracci.

Pasolini afferma che il protagonista rappresenta il sottoproletariato, di cui la società vuole dimenticare l'esistenza, e che la sua morte è un modo di porre il problema sociale in modo chiaro ed esplicito.

Le intenzioni che hanno mosso il regista sono di sviluppare una critica alla società contemporanea e non quelle di vilipendere la religione cattolica;

inoltre la parte religiosa del film rappresenta solo un profilo marginale dell'intera opera, senza esserne parte essenziale.

Il Tribunale non condivide le affermazioni del regista.

È vero che la trama e il messaggio hanno un contenuto che oggettivamente è quello voluto da Pasolini, ma ciò che non pare accettabile è il fatto che alcune scene, le varie inquadrature e le musiche sembrano strutturate per schernire e deridere la religione cattolica << nella sue manifestazioni più intime ed essenziale >>, in modo più che esplicito.

Il regista tenta di giustificare la scelta di accostare la morte di Stracci a quella di Gesù. L'idea gli sarebbe venuta da un fatto di cronaca realmente verificatosi, inerente alla morte di una comparsa durante la ripresa cinematografica dell'eclissi di sole del 1961. La comunanza di elementi fra la morte di Stracci e quella di Gesù si spiega perché ciò sarebbe << la proiezione fantastica, concreta, visiva di un elemento ideale, intimo del personaggio di cui sarebbe palese la profonda seppure istintiva e primitiva religiosità >>.

Per il Tribunale il profilo cruciale della vicenda consiste nel fatto che Pasolini, per evidenziare la religiosità della condizione in cui si trova Stracci, e quindi per illustrare la sua concezione del fenomeno religioso, si permette di offendere la religione cattolica nelle sue manifestazioni più intime e in modo del tutto immotivato.

È l'oggettiva idoneità di certe sequenze, accompagnate da particolari musiche e parole, che si pongono come vilipendio della religione cattolica.

Nel film vi sono scene in cui si vedono attori e comparse mentre non sono impegnate a girare sotto la macchina da presa, e scene in cui si dà vita alla passione e morte di Gesù.

Il Tribunale nota come, sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, il materiale della pellicola non sembra soddisfare gli scopi che Pasolini afferma essere stati il vero stimolo per la realizzazione del film: gran parte

dell'opera, invece, sembra essere indirizzato verso una palese presa in giro della religione cattolica.

Sono molte le scene che sono oggetto di attenzione da parte del Tribunale, come per esempio la scena in cui il regista, per rappresentare la deposizione di Gesù da vita ad un quadro vivente, copia artistica rinascimentale del Rosso Fiorentino.

La scena, sebbene all'inizio si dimostri idonea ad ispirare un forte sentimento religioso ed un profondo senso di misticismo, viene rovinata da musiche quali << twist >> e << cha cha cha >>, che accompagnano la scena della Croce e mentre vengono inquadrati i volti del Gesù morto e della Madonna.

Si potrebbe ritenere che i fatti descritti nel film riguardo alle scene sacre siano riferibili solo alle comparse che agiscono e che le scene documentano sono il comportamento irrispettoso ed ignorante di attori che interpretano parti di cui non capiscono l'alto valore spirituale, ma per il Tribunale tali giustificazioni non hanno fondamento.

È lo stesso << spirito >> del film che sembra diretto ad una aperta quanto immotivata derisione del culto cattolico.

È del tutto palese che le scene incriminate scherniscano e deridano il Cristo della tradizione e che da ciò venga offeso il sentimento religioso della maggioranza degli italiani.

Il mezzo utilizzato da Pasolini per esprimere la sua critica sociale, e per converso la sua particolare concezione della religione cattolica, acquista un significato particolare per il contenuto della sentenza.

Il regista non indirizza il suo pensiero ad un ristretto gruppo di intellettuali, o a chi, in forza del proprio grado di cultura non si sentirebbe offeso nella sua fede religiosa da una palese offesa al suo sentimento religioso.

Il messaggio di cui è portatrice l'opera è diretto alla massa del popolo italiano che appare, agli occhi del Tribunale, << più soggetta a subire gli

attacchi ideologici di chi, con disinvoltura e abilità, riesca a mettere in ridicolo e a immiserire le componenti essenziali della sua credenza >>.

È vero che la Costituzione tutela e garantisce la libertà di opinione e di creazione artistica, ma ciò non può servire a giustificare il comportamento di chi, con intenzione o meno, vilipende la religione dello Stato.

Il Tribunale non ritiene che Pasolini abbia esercitato in modo legittimo il diritto di opinione, in quanto nel film non si nota la volontà di instaurare un serio dibattito in materia religiosa; c'è solo un continuo e immotivato dileggio di simboli e oggetti sacri. Per esimersi dalla condanna di vilipendio Pasolini avrebbe dovuto dar vita ad una critica motivata della religione cattolica, sulla base di una indagine condotta con serietà e metodo, cosa che non è avvenuta

Il legislatore, ex. art. 402 c.p. punisce il comportamento di chi dileggia o schernisce, in modo intenzionale o meno, la religione dello Stato, in quanto in essa risiede un sentimento religioso collettivo riconosciuto meritevole di tutela e a cui tutti devono tributare il più alto rispetto.

Per accertare la sussistenza o meno dell'elemento intenzionale il Tribunale si affida a quella che è ritenuta l'opinione comunemente accolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che non riconosce, per la sussistenza del delitto, la necessità del dolo specifico. È sufficiente che l'agente voglia l'azione tesa alla produzione dell'evento lesivo, con la consapevolezza della sua idoneità a produrre tale risultato.

A diversa conclusione perviene il Tribunale d' Appello di Roma, con la sentenza 7 marzo 1963 <sup>4</sup>.

Il Tribunale sembra dare particolare importanza ad una dichiarazione scritta e letta dallo stesso regista all'inizio del film in cui afferma che coloro i quali << si sentiranno colpiti cercheranno di far credere che l'oggetto della mia polemica sono quella storia e quei testi di cui essi

---

<sup>4</sup> In *Dir. eccl.*, 1964, II, pag. 302.

ipocriticamente si ritengono difensori. Niente affatto : a scanso di equivoci di ogni genere, voglio dichiarare che la storia della Passione è la più grande che io conosca, e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti >>.

Pasolini nega di avere mai avuto lo scopo di offendere la religione cattolica e dichiara che il profilo religioso del film, fatto poi oggetto di contestazione, era del tutto necessario per far risaltare l'atteggiamento semplice e spontaneo del protagonista davanti al comportamento di chi, non credendo a niente, agisce solo per il proprio tornaconto personale.

In sede di Appello i difensori rilevano che la sentenza di condanna ha posto in essere un arbitrario sezionamento del film, estrapolando singole parti dell'opera per poi giungere ad uno stravolgimento del significato complessivo; inoltre, mancando un'autentica ricerca relativa alla sussistenza o meno del dolo, e con ciò trascurando le vere intenzioni manifestate dal regista all'inizio del suo film, si sarebbe identificata quella che potrebbe essere un'opera genericamente << blasfema >>, con il suo contenuto vilipendioso.

Se il giudice di primo grado riconosce il vilipendio in quelle scene, a contenuto sacro, che riproducono gli atteggiamenti sconci a cui si abbandonano gli attori e le comparse del film, partendo dal presupposto che tali scene non fossero necessarie nell'economia dell'opera, tale opinione non è accolta dal Tribunale di Appello.

Quando in campo artistico si decide di rappresentare qualcosa di profondamente immorale o abietto, è quasi naturale che si giunga ad utilizzare parole, immagini e suoni che meglio rappresentino l'idea di immoralità e abiezione.

Pasolini non avrebbe scelto di girare l'episodio << La ricotta >> al solo scopo, come sostenne l'accusa in primo grado, di offendere la religione cattolica in quanto, per rappresentare certi aspetti della vita contemporanea, il regista non avrebbe potuto che servirsi << di quei gesti, di quelle immagini, di quelle parole, che meglio traducevano,

visivamente e auditivamente , il proprio pensiero, le proprie idee, le proprie fantasie >>.

La Corte ritiene che le varie scene irriverenti che si avvicendano nell'intera opera non siano il mezzo scelto da Pasolini per offendere il culto cattolico, bensì il modo necessario per rappresentare certi fenomeni o situazioni sociali che intendeva comunicare al pubblico, come ad esempio il comportamento di molti registi e attori che, durante le riprese di film a soggetto sacro << manifestano assoluta insensibilità morale di fronte alle cose più sacre e degne di venerazione >>, oppure lo stato di profonda miseria morale e materiale in cui versa il sottoproletariato urbano.

Nessuno può sostituirsi ai giudici naturali nell'interpretazione della legge penale italiana, ma la sentenza non omette di rilevare come dell'opera di Pasolini si siano interessate riviste cinematografiche e critici qualificati e che in nessun caso si sia denunciata, specialmente nell'ambito cattolico, offesa alla religione cattolica: persino il Centro Cinematografico Cattolico ha incluso il film tra quelli << sconsigliati >>, e non tra quelli << esclusi >>, come avvenne per il film << Viridiana >>; inoltre, non vi furono, durante le rappresentazioni dell'opera nelle sale cinematografiche manifestazioni di protesta: dimostrazione che, pur essendo all'epoca la maggioranza della popolazione cattolica, essa non si è sentita offesa nel suo sentimento religioso.

In base a tutte queste considerazioni la Corte ritiene che il film di Pasolini, considerato nel suo complesso e nella inscindibilità che caratterizza ogni opera d'arte, non integri gli estremi del reato ex. art. 402 c.p., e assolve il regista perché il fatto non sussiste.

## << I DIAVOLI >> di KEN RUSSEL.

Il Giudice istruttore del Tribunale di Milano , con sentenza 21 settembre 1971 <sup>5</sup>, dovette pronunciarsi in relazione al film << I Diavoli >><sup>6</sup>, del regista americano Ken Russel.

I motivi per cui si chiese il sequestro del film riguardano principalmente le scene in cui compaiono monache che, durante gli esorcismi effettuati da parte dei cappuccini, si dimenano e gesticolano in modo osceno, di solito nude.

Il profilo specifico su cui si basa il rifiuto da parte del Tribunale di concedere il sequestro risiede sul fatto che si deve << prescindere dall'analisi delle singole scene >> per concentrare invece l'attenzione sull'aspetto storico e artistico della vicenda narrata.

Si può respingere o non apprezzare un'opera nella sua interezza, ma non pare lecito modificare ciò che l'artista crea, senza correre il rischio di falsare il lavoro << nel suo armonioso equilibrio e nelle sue sapienti proporzioni >>.

La tesi è alquanto discutibile; infatti se la si volesse accogliere in pieno, si dovrebbe escludere il reato di vilipendio in un film in cui si svolga una scena palesemente vilipendiosa, qualora l'opera artistica, nel suo insieme non rechi alcun segno di offesa al culto cattolico.

---

<sup>5</sup> In *Foro it.*, 1971, II, pag. 121.

<sup>6</sup> Il film trae ispirazione da un fatto di cronaca avvenuto nel 1632. Jeanne des Anges, priora di un piccolo convento di orsoline nella città di Loudun, divisa fra cattolici e protestanti, viene posseduta dal demonio. Le ACCUSE investono Urbain Grandier, curato di S. Pietro e canonico di Santa Croce il quale, sebbene goda in città grande reputazione, si è fatto numerosi nemici per essere stato protagonista di certe avventure femminili che lo hanno messo in cattiva luce presso il popolo. Nel 1632 Grandier si rifiuta di assumere l'incarico di direttore di coscienza delle orsoline offertogli dalla des Anges la quale sceglie un altro curato, Mignon, parente di una delle presunte vittime di Grandier. Le accuse di stregonerie rivolte verso Grandier si verificano nei primi effettuati proprio da Mignon. Martin de Laubardemont, commissario governativo incaricato di presiedere alla demolizione del castello che domina la città, riceve ordini da parte di Richelieu di indagare sulle responsabilità delle possessioni avvenute all'interno del convento. Viene arrestato Grandier, che però nega tutte le accuse. Nelle varie chiese della città i cappuccini danno vita a numerosi esorcismi delle suore che si teme essere possedute. La priora e numerose monache, fra convulsioni, denudamenti e bestemmie, confessano le colpe di Grandier, i cui ripetuti tentativi di negare se sue responsabilità non lo risparmiarono dal morire sul rogo.

Non vi sono dubbi sulla storicità dei fatti descritti nel film in quanto si possono consultare numerose opere firmate e scritti anonimi dell'epoca; inoltre la vicenda storica della lotta condotta da Richelieu per soffocare le varie autonomie locali francesi.

Per il Tribunale l'opera di Russel è portatrice di un messaggio che non conosce epoche e che può dirsi perciò attuale: << il conflitto fra libertà individuale e sopraffazione ( statuale o religiosa ) >>, rappresentato dai rapporti fra Urbain Grandier e Martin de Laubardemont.

Le scene incriminate, anche nei loro particolari più sconcertanti, non possono essere scisse dalla vicenda nella sua totalità. La tecnica scelta dal regista può anche impressionare, ma il Tribunale lo riconosce come mezzo necessario a disposizione di Russel per svelare i contenuti del conflitto di cui sopra.

La tesi per cui certe scene avrebbero dovuto necessariamente essere girate con certe modalità ricorre molto spesso nelle sentenze che assolvono registi o produttori accusati di vilipendere la religione cattolica. A ben vedere, però, non si capisce dove possa risiedere questa << necessità >> in quanto niente, in campo artistico può dirsi necessario.

Nel caso considerato vi è una << trama >> storica da seguire, in conseguenza della quale si potrebbe essere indotti a credere che certe scene, che poi sono quelle contestate, avrebbero dovute essere girate per forza con quelle inquadrature risultanti nell'opera finale; ma così non è in quanto qualsiasi episodio storico, per quanto circostanziato e particolare, può essere narrato e reso al pubblico in una varietà di modi che può trovare un limite solo nella fantasia del singolo regista.

Sebbene l'accusa di vilipendio alla religione cattolica non si basi esclusivamente sulle scene orgiastiche in sé, ma derivi dal loro accostamento al sacro, ciò non sarebbe sufficiente per la sussistenza del reato *de quo*, in quanto << è da escludere che la rappresentazione di un episodio storico condotta nel sostanziale rispetto dei fatti documentalmente tramandati, pur eseguita secondo la personale

sensibilità dell'artista, e che investe un costume religioso tramandato, possa essere ritenuta offensiva per la religione >>.

## << TI SALUTO, MARIA >> di JEAN LUC GODARD.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza 27 luglio 1985 <sup>7</sup>, si pronuncia in relazione al film << Je vous salue, Marie >> del regista francese Jean Luc Godard e Anne Marie Mieville, in quanto è stato denunciato vilipendio alla religione dello Stato ex. art. 402 c.p.

Per il Tribunale in conseguenza della legge 25 marzo 1985 ( che ratifica ed esegue l'accordo del 18 febbraio 1984, che apportava modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 ) l'ipotesi criminosa non deve più ritenersi sussistente. In conseguenza del fatto che il punto 1 contenuto nel Protocollo addizionale reciti che << si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano >>, è facile dedurre come lo Stato debba rapportarsi, nei confronti del fenomeno religioso, da una prospettiva di maggior << neutralità >>: non si parla di agnosticismo o indifferenza, ma solo che lo Stato si deve ritenere libero << da quei profili di preminenza attraverso i quali, rispetto ad altri culti, doveva essere riguardato quello cattolico >>.

Non sussiste più *la* religione dello Stato, mentre tutte le ipotesi di vilipendio previste dall'art. 406 c.p. accordano tutela non immediatamente alla religione << in sé e per sé >>, bensì solo quando, e quindi in via mediata, venga arrecata offesa ai relativi ministri o fedeli, ai relativi luoghi o cose oggetto di culto, alle relative funzioni, pratiche o cerimonie; ciò è sufficiente per ritenere che non si sia penalmente rilevante il comportamento di chi rechi offesa direttamente alla religione cattolica in quanto tale.

Il film di Godard, il quale si ritiene che offenda la religione cattolica per alcune scene irrispettose nei confronti della figura di Maria, non sarebbe

---

<sup>7</sup> In *Quad. dir. e pol. eccles.*, 1986, pag. 383.

nemmeno lontanamente valutabile in relazione e norme di legge diverse da quelle ex. art. 402 c.p.

L'articolo che punisce il vilipendio alla religione dello Stato non è stata abrogata, ma può ritenersi non più operante, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929 che, fornendo la nozione di religione di Stato, integrava nell'oggetto la previsione normativa contenuta nell'art. 402 c.p.

Nella parte inerente al giudizio strettamente di diritto, la sentenza si conclude con una precisazione: il fatto che la religione cattolica non venga più considerata come *la sola* religione dello Stato non può indurre a ritenere che tale culto sia ancora la religione dello Stato, pur non essendo più la sola. In caso contrario la tutela verso i c.d. culti ammessi dovrebbe essere affidata all'art. 402 c.p., con un aggravamento, per i violatori, che sarebbe difficile giustificare da un punto di vista logico o normativo.

Il film è suddiviso in due parti, fra loro del tutto autonome. La prima, dal titolo << il libro di Maria >><sup>8</sup>, di Anne Marie Mieville non è oggetto di particolare attenzione da parte del Tribunale in quanto non vi sono riferimenti religiosi di alcun genere.

La seconda parte, << Je vous salue, Marie >><sup>9</sup>, è quella più critica perché strutturata come una parafrasi della vita della Madonna. L'intenzione da parte del regista di affrontare tematiche strettamente religiose è dimostrata anche dai nomi dei protagonisti ( Gabriele, Giuseppe, Eva ).

Il motivo per cui non si può parlare di vilipendio nel caso considerato risiede nella particolare modalità con cui il regista affronta la vicenda

---

<sup>8</sup> Storia si Marie, undicenne che vive in modo drammatico la separazione dei propri genitori.

<sup>9</sup> Il film è ambientato a Ginevra. Narra la storia di Marie, giocatrice di basket e figlia di un benzinaio, fidanzata con Joseph, tassista a cui un uomo di nome Gabriel annuncia che la sua ragazza partorirà vergine. La ragazza si sottopone ad una visita ginecologica che confermerà sia lo stato di verginità che quello di gravidanza. La ragazza accoglie la notizia come un dono divino, mentre Joseph decide di starle accanto in nome dell'amore che prova, sebbene la ragazza decida di rimanere vergine per sempre. Marie, una volta cresciuto il figlio, ritorna ad una vita << normale >>, scelta rappresentata dal suo darsi del rossetto sulle labbra, che si dischiudono occupando l'intero schermo.

narrata nei Vangeli che, seppur non trovi riscontro nella Tradizione, non sembra irridere o volgarizzare la figura di Maria.

Il Tribunale sembra voler cogliere le due tematiche su cui si concentra il lavoro di Godard: una Divinità che sembra lontana dai drammi dell'Uomo e la reazione della Madonna di fronte ad un avvenimento che non comprende e condivide sino in fondo.

I protagonisti del film sono tutti animati da una umanità fortissima: Maria, la quale capisce l'importanza del messaggio da essa ricevuto, ma che non riesce ad abbandonarsi al disegno divino con piena serenità; Giuseppe, che sebbene giunga a credere alla sincerità della ragazza, continui a manifestare dubbi e preoccupazioni; ed infine Gabriele, che non sembra preoccuparsi dei timori di Maria, la quale è spesse volte trattata in modo brusco e arrogante.

Con la sua opera Godard ha voluto dare corpo alla tesi per cui il libero arbitrio dell'Uomo, nel corso della sua esistenza, << pur non azzerato, è tuttavia sovrastato e condizionato da Disegni e Leggi infinitamente più grandi e forti di lui >>, e ciò avviene senza futilità o grossolanità.

Per sottolineare i momenti di rabbia, tristezza e ribellione che accompagnano Maria durante la sua scelta il regista si è affidato ad alcune scene di nudo, ma il Tribunale riconosce come sia difficile in esse anche il più minimo contenuto erotico o blasfemo. Non pare che il regista abbia volutamente suscitare libidine nei confronti dello spettatore, quanto invece descrivere il lento e difficile evolversi della condizione della protagonista.

Alla luce di quanto affermato nella prima parte della sentenza, il Tribunale si pronuncerà per assolvere il distributore del film in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Le ragioni che hanno portato alla sentenza di assoluzione sembrano potersi accogliere senza particolari riserve.

Se la sentenza di assoluzione nei confronti di Pasolini non tiene in considerazione che certe scene sono << oggettivamente >> improntate ad una forte irrisione del culto cattolico, mentre nel film di Russel la <<

necessità >> di certe scene appare alquanto discutibile, nella fattispecie considerata non si cade in nessuno di questi errori.

Godard affronta un tema religioso di estrema importanza senza essere mosso dalla volontà di offendere il culto cattolico, e riesce a dare forma alle sue opinioni con modalità tali che sarebbe veramente arduo riconoscere in esse un carattere vilipendioso.

## << L'ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO >> di MARTIN SCORZESE.

Il film << L'ultima tentazione di Cristo >> del regista Martin Scorzese è proiettata per la prima volta in Italia in occasione della XLV Mostra del cinema di Venezia, e solleva subito numerose denunce e richieste di sequestro; vi è anche la costituzione di parte civile di numerosi cittadini e dell'associazione << Segretariato nazionale reagire per la difesa morale dell'uomo >>.

Il film si concentra sul duplice profilo, divino e umano, della figura di Gesù, ed è proprio il modo in cui il regista rappresenta le tensioni e i desideri del Cristo che solleva la questione se possa configurarsi vilipendio della religione cattolica ex. art. 402 c.p.

Ciò che in modo particolare è fonte di critica è l'ultima scena, in cui una bambina-angelo mostra a Gesù, agonizzante sulla croce, una visione di quello che sarebbe potuto essere il suo futuro con Maddalena. Si vede Gesù che crea una famiglia con la donna e, quando muore, amoreggiare con la sorella di Lazzaro e con la propria cognata, mettendo al mondo altri figli. Una volta sul letto di morte, capisce che l'angelo in realtà era il demonio, e quando la visione si conclude Gesù si ritrova sulla croce pronto a morire per la salvezza del mondo.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza 8 ottobre 1988 <sup>10</sup>, riconosce che la ricostruzione della morte di Gesù è lontana dall'insegnamento della Chiesa cattolica, ma ciò non integra il reato di vilipendio sulla base che << la tentazione in sé come insegna la stessa morale, non è peccato, costituendo anzi il suo superamento un merito spirituale maggiore >>.

La sentenza ricorda che sia la giurisprudenza che la dottrina attribuiscono al termine vilipendio il significato di << volontà di arrecare offesa >>, << manifestazione sostanzialmente dispregiativa >>, << esposizione al

---

<sup>10</sup> In *Foro it.*, 1988, II, pag. 705.

ludibrio a allo scherno con manifestazioni oltraggiose >> nei confronti dei valori etico-spirituali della religione cattolica.

Il regista non intende affrontare questioni teologiche di nessun genere, e nella sua intenzione di rappresentare i vari sentimenti ( tutti tipicamente umani : quali l'affetto, l'ira la rabbia, lo sconforto ...) che assalgono la figura di Gesù nel corso della sua vita il Tribunale non scorge alcunché di blasfemo.

Il fatto che si rappresenti Gesù innamorato di Maddalena non sembra urtare il sentimento religioso cattolico, in quanto non si capisce perché << quest'uomo non potrebbe o non dovrebbe provare uno dei sentimenti più naturali e cioè l'amore per una donna >>.

La trama del film non è certo conforme all'insegnamento della Chiesa, ma è anche vero che i fatti descritti non sono una invenzione gratuita e immotivata del regista, trovando invece un riferimento ai vari dibattiti di carattere teologico che da sempre circondano la figura di Gesù.

Non ha senso concentrare l'attenzione su alcune scene del film di Scorsese, attribuire loro un significato di novità e indicarle come penalmente rilevanti.

Non solo il modo in cui l'intera opera è stata girata è riconosciuta come pieno esercizio delle libertà previste dalla Costituzione ex. art. 21 e 33, ma i motivi per cui non vi sono i presupposti per invocare il vilipendio della religione ex. art. 402 c.p. possono essere colti in altre fonti del diritto e in altri testi.

Il Tribunale, infatti, ricorda il principio storicamente consacrato della libertà religiosa e della libera discussione religiosa affermato sin dalla legge n. 1159 del 1929 ( per la quale ex. art. 5 << la discussione in materia religiosa è pienamente libera >>.

Sono gli stessi ricorrenti che per giustificare la richiesta di sequestro si richiamano in modo esplicito alla particolare tutela che le modifiche al Concordato accordano alla religione cattolica, ma per il Tribunale questa tesi è giuridicamente insussistente.

È lo stesso preambolo del nuovo Concordato stipulato fra Stato e Chiesa il 18 febbraio 1984 che rinvia in modo esplicito ai << concetti innovativi e agli sviluppi del concilio Vaticano II >>, i cui decreti, costituzioni e documenti contengono richiami per la materia *de qua*.

La sentenza riporta a titolo di esempio il contenuto di certi testi dove si legge, per esempio, che << ... il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose >> ( *Gaudio et Spes* ); oppure che << ... la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa >> ( *Dignitatis humanae* ).

Non ha senso chiedere un intervento coercitivo da parte dello Stato di fronte a richiami così espliciti alla tolleranza in materia religiosa derivante dallo stesso Concordato o dal concilio Vaticano II: insomma, è la stessa Chiesa cattolica che si preoccupa di non interferire nell'altrui pensiero, rispettandone i contenuti.

La sentenza si chiude ordinando il rigetto delle varie istanze di sequestro penale e il proscioglimento con formula piena.

Il Procuratore generale presso la Procura della Repubblica di Venezia appella la sentenza di proscioglimento; muovendosi dalla premessa che non rientri fra i compiti di nessun giudice valutare l'ortodossia delle posizioni espresse in un'opera d'arte, il procuratore ribadisce il carattere vilipendioso del film in questione, non solo quando suggerisce il verificarsi di una unione carnale fra Cristo e la Maddalena, ma pure nei riguardi della scena in cui Cristo giunge a far visita alla Maddalena in un bordello.

La Corte d'Appello di Venezia rileva come, sebbene l'art. 402 c.p. << vieti di tenere a vile >>, la dottrina e la giurisprudenza ritenga che la fattispecie di vilipendio sia costruita in termini non descrittivi, ma << a carattere emotivo >>, dal contenuto vago e indefinito, << dal momento che qualsiasi critica non può non avere l'intento di cogliere il punto debole dell'oggetto verso cui si rivolge o, quanto meno, di ridimensionarle

l'importanza e quindi di diminuirlo o svilirlo >>: da ciò la difficoltà di distinguere nei vari casi concreti la critica dal vilipendio; inoltre la considerazione che il vilipendio alla religione dello Stato non si diriga contro una istituzione, verso cui debba risultare necessaria la tutela delle funzioni, bensì verso << un patrimonio di idee e di credenze >>, ne risalta il contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione.

Il carattere emotivo presente nel termine << vilipendio >> può implicare che qualsiasi elemento nella manifestazione del proprio pensiero che diverga da tradizioni o convinzioni consolidate riesca a porsi come vilipendioso, ma ciò non può comportare protezione giuridica a qualsiasi reazione emotiva.

Il Tribunale non ritiene che le varie scene incriminate integrino la fattispecie ex art. 402 c.p., riconoscendo in esse solo una personale rappresentazione del regista della vicenda umana di Gesù e della sua lotta per accettare, e far accettare, il messaggio evangelico di cui era portatore. Nei riguardi della scena in cui Gesù visita il postribolo, il giudice afferma come essa risulti necessaria nell'economia del film ( Gesù infatti per seguire il suo destino abbandona la Maddalena, destinatagli in sposa sin dall'infanzia, la quale non vede, a causa dell'abbandono, altra soluzione se non quella della prostituzione: la visita al bordello ha l'unico scopo di ottenere il perdono da parte della donna ); mentre nei riguardi della scena più contestata, l'ultima tentazione che si verifica durante la crocifissione del Messia, il Tribunale la giustifica sulla base che non si tratterebbe di una tentazione della carne, che sarebbe già stata respinta nel deserto, << ma della tentazione della normalità, di un destino comune, dal quale era stato sino ad allora escluso >>.

In tale presente ricostruzione della storia di Gesù, di certo lontana da quelli che sono i dogmi riconosciuti dalla Chiesa cattolica, non sembra potersi riconoscere elementi vilipendiosi.

Anche volendo ammettere che il film di Scorcese possa turbare le coscienze di tutti coloro i quali vivono il culto cattolico in maniera più profonda e sentita di altri, è difficile negare all'opera serietà di intenti e perfetta buona fede, del tutto indipendenti da un giudizio del valore artistico dell'opera in sé considerata.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza 8 giugno 1989 <sup>11</sup> conferma la sentenza del Giudice istruttore, respingendo l'appello del Procuratore Generale.

---

<sup>11</sup> In *Il dir. dell'inf. e dell'inform.*, 1990, pag. 103.

## << VIRIDIANA >> di LUIS BUNUEL.

Il 25 gennaio 1963 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ordina il sequestro del film << Viridiana >><sup>12</sup> del regista spagnolo Luis Bunuel, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Le motivazioni si basano sul fatto che l'opera, nel suo complesso, offende la religione dello Stato, mediante la negazione di << validità dei precetti religiosi e l'irrisione dei simboli della religione stessa >>.

La Procura di Milano trasmette gli atti al Tribunale di Roma, per motivi di competenza territoriale, che con decreto 12 febbraio 1963<sup>13</sup>, decide sulla questione.

La scena del film che con ogni probabilità maggiormente si avvicina a vilipendere la religione cattolica è quella in cui si assiste ad alla consumazione di una cena, cui segue il tentativo da parte dei mendicanti di approfittarsi di Viridiana.

La disposizione dei personaggi intorno alla tavola richiama la raffigurazione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, e si può anche ritenere che tale scena costituisca una parodia di dubbio gusto della tela del grande pittore, ma in essa non sono ravvisabili gli estremi del vilipendio alla religione cattolica: non solo manca qualsiasi riferimento alla istituzione del sacramento dell'Eucaristia, ma non c'è riferimento diretto a

---

<sup>12</sup> È la storia di una ragazza, Viridiana, che prima di prendere i voti in convento, decide di far visita allo zio Don Jaime. Lo zio ha perso la moglie il giorno delle loro nozze, e da quel tempo conserva morbosamente il vestito della defunta. Quando nota che Viridiana assomiglia in modo incredibile alla defunta, chiede di poterla sposare. La ragazza rifiuta, e allora lo zio, la costringe a vestire l'abito da sposa, la droga e una volta che la pone sul letto è tentato di violentarla, ma desiste. Quando la nipote si sveglia, per costringerla a restare nella propria fattoria, don Jaime la convince di aver approfittato di lei nel sonno. La ragazza, inorridita, scappa e fa ritorno al convento, mentre lo zio, vinto dal rimorso si suicida, dopo aver reso parziale erede la nipote della propria fattoria. Viridiana si convince di essere stata la causa della morte dello zio e, per nella speranza di calmare le proprie inquietudini, rinuncia ad entrare in convento per dedicarsi alla cura dei poveri, nella fattoria di Don Jaime, insieme al cugino Jorge, anch'esso erede della fattoria. Il modo in cui Viridiana pratica la carità, selezionando i poveri che possono accedere alla fattoria, non trova i favori del cugino, per il quale fare il bene consiste nel lavorare, agire, creare. I fatti danno ragione a Jorge. Una sera i poveri, completamenti ubriachi, organizzano un banchetto che si trasforma presto in un orgia. Viridiana viene aggredita, ma viene salvata dal cugino che riesce a convincere un altro degli straccioni ad uccidere il compagno. Il fatto che i poveri non abbiano ripagato la sua generosità, trasforma la ragazza, che si offre al cugino. Le ultime immagini del film si chiudono con Viridiana che sceglie una vita ambigua, istaurando probabilmente una relazione a tre con Jorge e la governante della fattoria, Ramona.

<sup>13</sup> In *Foro it.*, 1963, II, pag. 118, con la requisitoria 6 febbraio 1963 del p. m. P. Pedote

nessun dei personaggi della vicenda evangelica. Non c'è un attacco oltraggioso o infamante al significato profondo che l'Ultima cena ha assunto per la religione cattolica.

Il Tribunale nota che << la valutazione religiosa del fatto umano è ben diversa dalla valutazione giuridica, giacché sotto il primo profilo potrebbe essere ritenuta blasfema ogni azione non improntata ad assoluta venerazione di tutto quello che concerne, direttamente o indirettamente, la religione; mentre, sotto il secondo profilo, il giudizio su di esso è più circoscritto, perché si riferisce agli uomini e ai rapporti fra gli uomini.

L'episodio della cena e del tentativo di violenza nei confronti di Viridiana è assunta dal regista a mezzo per rappresentare il fallimento dell'opera << misericordiosa >> della giovane ragazza la quale, benché abbia sfamato i suoi poveri come meglio credeva, non è riuscita a redimerli.

Nel film è facile notare un particolare interesse alle deviazioni morali: la sessualità che oscilla fra misticismo e semplice soddisfazione dei propri istinti, l'egoismo che si confonde con la carità, la miseria da cui nasce violenza; ma è oggettivamente difficile ritenere che da tutto ciò si possano riconoscere elementi sufficienti per poter affermare che nell'opera di Bunuel la religione sia stata tenuta a vile.

Nelle scene del film non è possibile riconoscere disprezzo o disconoscimento degli alti valori che si attribuiscono alla religione in sé considerata o verso certe sue componenti, e sebbene sia possibile non condividere la critica anticattolica mossa dal regista mediante la sua opera, il suo punto di vista emerge sempre in via occasionale e non tocca mai i limiti del vilipendio.

Dalla trama del film è evidente la tesi sostenuta da Bunuel per cui non è sufficiente sfamare i poveri ed invitarli alla preghiera, ma è necessario conferire loro la dignità perduta e non << umiliarli con una elemosina che non può emanciparli, perché non può redimerli >>.

Non meno evidente è la critica del regista verso quelle manifestazioni esteriori delle pratiche religiose che si confondono con una sterile superstizione, << rivelando così, quasi una natura comune >>.

Per quanto si possa muovere critiche al simbolismo usato del regista, a volte veramente di dubbio gusto, non ci sono scene che dileggiano o disprezzano le credenze fondamentali della religione cattolica, quali ad esempio i suoi simboli i riti o l'idea stessa di Dio.

Il decreto si conclude con la richiesta rivolta al Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma di pronunciare decreto di non doversi a procedere l'azione penale e di ordinare la restituzione, agli aventi il diritto, delle copie del film sequestrare a seguito del provvedimento a suo tempo pronunciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

## << TABU' >> di MARCELLINO ROMOLO.

Il 6 dicembre 1963 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ordina il sequestro del film << I Tabù >>, del regista Marcellino Romolo, ravvisando vilipendio della religione dello Stato in conseguenza del suo contenuto osceno. Gli atti vengono poi trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per motivi di competenza, avendo accertato che la pellicola era stata per la prima volta programmata nella capitale. Il Tribunale, con sentenza 23 dicembre 1963 <sup>14</sup>, assolve il produttore perché il fatto non costituisce reato.

Il film, che ha poi la natura e le caratteristiche di un documentario, riproduce usi e costumi di vari popoli, che il regista ritenne originali e caratteristici in quanto ritenuti capaci di descrivere diversi gradi di cultura, educazione e civiltà.

Il film tocca vari argomenti. La prima parte descrive il modo con cui il nudo non viene considerato un << tabù >> in diversi Paesi del mondo: per esempio in Giappone, dove il bagno promiscuo fra persone nude di sesso diverso avviene di frequente, oppure in Nord Europa, dove prosperano campi per nudisti che ospitano uomini, donne e intere famiglie.

Il documentario continua soffermandosi sulla pratica dei tatuaggi, a cui si sottopongono uomini e donne appartenenti alle più diverse categorie e classi sociali.

Una parte rilevante dell'opera è dedicata al sesso e al tabù che presso taluni popoli può rappresentare: per esempio, vengono ripresi i bassorilievi che ritraggono gli antichi templi di Kajoraho, in India, in cui si vedono coppie umane nei più svariati atteggiamenti amorosi, prova, ad avviso del regista << del costume di un popolo in cui l'amore fisico non è tabù >>; oppure si documenta il diverso modo con cui l'umanità si

---

<sup>14</sup> In *Dir. eccl.*, 1964, II, pag. 328.

rapporta all'amore, materia di insegnamento in Svezia, o strumento di degradazione nelle case di piacere di Bombay.

Viene descritta anche la violenza, attraverso la scena che ritrae i c.d. << Raggar >>, i giovani teppisti scandinavi, che privi di alcun freno morale, vivono fra inutili violenze e pubblici amori che, e che nell'intenzione del regista dovrebbe ricordare la strana condizione << di una gioventù forse chiamata domani a costituire la classe dirigente di uno fra i Paesi fra i più evoluti del mondo >>.

La parte conclusiva del film è quella per la quale si è palesato l'ipotesi di vilipendio della religione dello Stato ex. art. 402 c.p.; in essa viene ripreso un lebbrosario gestito da cattolici, nella regione del Korala ( in India ), mentre i poveri malati ricevono il Sacramento dell'Eucaristia: il vilipendio risiederebbe nell'aver accostato questa scena, avente un alto contenuto spirituale e morale, ai precedenti episodi di sesso, bassezze ed infamità morali.

I difensori del produttore sostengono, non solo che i fatti non costituiscono reato per difetto di dolo, ma che il film altro non è che un documentario in cui si è voluto descrivere nel modo più veritiero e imparziale possibile costumi singolari e interessanti di popoli e Paesi lontani, e che l'opera può ritenersi lecito esercizio del diritto di cronaca.

Il Tribunale non considera il film << i Tabù >> fra quelli che possono dirsi << sessuologici >> ( << in cui episodi di lussuria si alternano a quelli di sadismo, di crudeltà e violenza verso se stessi e gli altri >> ), ma al pari di questi non omette di inserire, dopo una lunga serie di scene che talvolta scadono nell'osceno, scene religiose ad alta carica mistica, quasi a giustificare l'immoralità delle azioni e immagini precedentemente riprodotte.

Il produttore cerca di giustificare la sua scelta sostenendo che l'episodio ha un valore profondamente religioso, il cui messaggio sta a significare come << la fede in Dio e la speranza vincono il tabù più spaventoso del mondo, cioè la lebbra >>.

Questa tesi difensiva non sembra essere presa in considerazione da parte del Tribunale, che invece nega la presenza di vilipendio << sia perché la sequenza non contiene alcunché di offensivo per i riti e i simboli della religione, sia perché il semplice fatto del suo inserimento in un film, a parziale contenuto osceno, non può indurre a ritenere esistente la volontà nell'imputato di vilipendere la religione >>.

## TROISI.

Nel 1979 alcuni privati cittadini denunciano alla Pretura di Roma che la RAI avrebbe diffuso, il 28 aprile e il 22 novembre dello stesso anno, due programmi, << Luna Park >> ed << Effetto smorfia >> dove sarebbe configurabile il reato di vilipendio alla religione dello Stato.

Si tratta di una scenetta ispirata alla vicenda evangelica dell'annunciazione a Maria che, per il linguaggio con cui è stata ricostruita, gli atteggiamenti e i costumi adottati dagli attori, e per il generale modo con cui il testo è recitato, appare diretto a deridere la religione cattolica.

Fra gli imputati figurano Domenico Scarano, direttore della prima rete televisiva, e i membri del trio << La smorfia >>, Raffaele Arena, Vincenzo Purcaro e Massimo Troisi.

La Pretura di Roma, con sentenza 3 ottobre 1980 <sup>15</sup> si pronuncia per la non sussistenza del reato denunciato.

La sentenza ricorda che per integrare la fattispecie *de qua* è necessario recare offesa << all'essenza stessa della religione >> ( vale a dire l'idea stessa di Dio, i dogmi del culto, le verità indiscutibili e suoi riti ).

Particolare è il fatto che il Pretore richiede per la punibilità del delitto in questione, sia il dolo generico ( inteso come volontà libera e cosciente e intenzione di commettere il fatto ), sia il dolo specifico ( e cioè lo scopo di vilipendere la religione cattolica ): il Pretore si discosta da quella che è l'opinione comunemente accolta in dottrina e giurisprudenza che non richiede la presenza del dolo specifico per integrare la fattispecie ex. art. 402 c.p.

Il Pretore innanzi tutto esclude che si possa parlare di dolo specifico.

Leggendo il testo della scenetta è del tutto chiaro che gli autori hanno voluto affrontare, nei modi a loro più congeniali, il tema della disoccupazione nella città di Napoli. Ciò sarebbe provato anche dal fatto

---

<sup>15</sup> In *Dir. eccles.*, 1981, II, pag. 423.

che nessuno, fra i vari funzionari RAI preposti ai controlli dei programmi televisivi, abbia mai sollevato il dubbio che si potesse dare una ben altra interpretazione del testo.

Certe espressioni dialettali, pause e battute maliziose possono dare origine a fraintendimenti e far assumere all'intera scena un significato ambiguo o grossolano, ma ciò non è sufficiente per parlare di vilipendio alla religione dello Stato.

Risulta palese che la donna visitata dall'Arcangelo Gabriele nella scenetta non è la Madonna, bensì la moglie di un povero pescatore che cerca un diverso lavoro << meno pericoloso e più redditizio >>, e si può quindi escludere che fra le intenzioni degli attori figuri quella di attaccare il dogma della verginità della madre di Gesù.

Si potrebbe ritenere sussistente il dolo generico in considerazione del modo in cui viene rappresentato l'Arcangelo Gabriele, così sprovvisto da scambiare la Madonna per la moglie di un pescatore, ma anche ciò viene negato dal Pretore, sulla base dell'origine e formazione cui provengono gli autori e interpreti della scena televisiva contestata.

L'elemento che appare rilevante è il fatto che la scena è costruita conformandosi a quella che risulta essere la tradizione teatrale partenopea, in cui l'elemento del divino è trattato sempre secondo la particolare sensibilità religiosa del popolo partenopeo. Tutti sono a conoscenza del singolare modo con cui i meridionali concepiscono i rapporti con la Divinità, da cui però, traspare una profonda e autentica fede: ciò è stato ritenuto sufficiente per escludere la presenza del dolo generico e per prosciogliere gli imputati dall'accusa di vilipendio.

## Conclusioni.

Il principio di uguaglianza senza distinzione di religione, previsto dalla nostra Carta costituzionale, e il punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama, che apporta modificazioni al Concordato lateranense hanno indotto la Consulta a verificare la conformità delle norme del Codice Rocco, in materia di tutela del sentimento religioso, al nuovo assetto normativo.

Il Codice del 1930 intese tutelare la religione << in sé e per sé >>, in quanto << bene di civiltà >>, patrimonio morale dell'intera popolazione; non trova spazio una concezione individualistica del fenomeno religioso, in quanto si ritiene che la religione trascenda per sua natura << il patrimonio individuale >> del singolo e che essa sia uno dei molteplici mezzi che uno Stato che si definisce << etico >> utilizza per raggiungere i suoi scopi.

Il legislatore si è dimostrato incapace, con un'inerzia che perdura tutt'oggi, a intervenire normativamente per disciplinare i reati in materia religiosa in modo conforme ai principi della Costituzione; infatti, anziché dar vita ad una riforma organica in materia di tutela del fenomeno religioso, come parte di una sistemazione dell'intera normativa penale, si è proceduto soltanto a depenalizzare il reato di bestemmia, e a promulgare disposizioni normative volte a punire le discriminazioni per motivi di religione, contrastanti con i principi costituzionali di parità dei culti e di uguaglianza dei singoli <sup>1</sup>.

In una società italiana che diventa sempre più << pluralista >>, con evidenti flussi immigratori di persone appartenenti a realtà culturali diverse e complesse, a cui corrispondono episodi di razzismo e xenofobia, appare opportuno che il mondo del diritto si mostri fermo e deciso a

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce alle nuove fattispecie di reato ex art. 3 della legge n. 654/1975, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito, con modificazioni, nella l. 25 giugno 1993, n. 205) e all'azione civile contro la discriminazione introdotta dagli artt. 41-42 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

garantire ad ogni uomo la possibilità di professare il proprio credo religioso e a celebrarne i culti.

Lo Stato moderno deve ritenersi esimato non solo dal porre in essere qualsiasi tipo di valutazione intrinseca dei dogmi di fede cui i singoli culti si basano, ma non deve nemmeno indagare sulle motivazioni che spingono il singolo a rapportarsi o meno al fenomeno religioso: ciò che è innanzitutto chiesto allo Stato è quello di riconoscere la religione, e tutto il sistema di credenze che ad esso fa capo, come un fenomeno che ha un pregio << in sé e per sé >>, e in quanto tale meritevole di tutela.

La maggior parte della dottrina <sup>2</sup> auspica l'opportunità di prevedere, in un'ottica di una generale riforma del sistema normativo penale, una totale abolizione delle norme del codice Rocco che tutelano in modo specifico il sentimento religioso, facendo rientrare tutti i comportamenti che oggi sono compresi negli artt. 402 e ss. c.p. in altre previsioni normative, in modo che alla bestemmia si possa sostituire il turpiloquio che l'ingiuria e il danneggiamento prenda il posto del vilipendio di persone o cose.

Non si vuole eliminare la protezione del bene giuridico << religione >>, ma di attuarla per mezzo di quelle ipotesi normative più generali, quali per esempio l'ingiuria, la diffamazione o la violazione di domicilio, che << possono raggiungere efficacemente lo scopo, cancellando quella specificità di tutela del sacro e della religione che contrasta irrimediabilmente con i principi dello Stato sociale di diritto >> <sup>3</sup>.

Si sostiene che, presentando gli illeciti che arrecano offesa alla religione un impatto sempre meno rilevante nei confronti della società, si potrebbe dar vita ad un diritto penale << laico >>, del tutto estraneo alle esigenze di tutela del fattore religioso in sé considerato, fino ad arrivare a sostenere che la religione in quanto tale non può essere elevata a bene giuridico, e quindi entità meritevole di protezione, in uno Stato laico: è il

---

<sup>2</sup> Per esempio F. Rimoli, *Tutela del sentimento religioso, principio di uguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1997, pagg. 3347.

<sup>3</sup> A. Vitale, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 464.

principio di laicità che impedisce all'ordinamento penale di rapportarsi al fenomeno religioso in quanto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire << uno *status* privilegiato al sentimento religioso, sia pure di ogni tendenza, rispetto a sentimenti diversamente orientati >><sup>4</sup>.

In tal modo si finisce per considerare la religione come una qualsiasi attività culturale il cui esercizio è sì rimesso alla valutazione discrezionale del singolo cittadino, ma che risulta essere del tutto irrilevante per l'ordinamento giuridico.

Come è già stato sostenuto da qualche autore, uno Stato laico << che non considera la specificità e la centralità antropologica dell'interrogativo su Dio non può che suscitare certe perplessità >><sup>5</sup>, e in questa ottica di pensiero sembra opportuno rifarsi al pensiero espresso dalla Corte costituzionale, per la quale il principio di laicità << implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale >><sup>6</sup>.

Il pensiero espresso dalla Consulta sembra essere diretto a coloro i quali tendono a chiudere l'esperienza religiosa nella intima coscienza del singolo individuo, escludendone qualsiasi rilevanza sociale e che sembrano dimenticarsi come uno Stato veramente << laico >> si ottenga garantendo innanzitutto parità di trattamento in modo indipendente dal credo religioso professato, o non professato.

Lo Stato moderno non può avere un'investitura religiosa, ed è giusto che esso non faccia propri particolare orientamenti religiosi, per imporli alla società, ma non bisogna dimenticare che << tolleranza >> e << pluralismo ideologico >> non implicano la negazione di valori etici << assoluti >>.

---

<sup>4</sup> In tal senso, N. Colaianni, *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, in *Foro it.*, 1996, pp. 35 e ss.

<sup>5</sup> F. Stella, *Il nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale*, in *Jus*, 1989, pag. 101.

<sup>6</sup> Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Giur. cost.*, 1989, pp. 890 e ss.

Il diritto penale dovrebbe proteggere sempre l'uomo nella totalità della sua persona, fisica e spirituale e chi ritiene opportuno privare il sentimento religioso di qualsiasi tutela penale sottovaluta l'importanza del fatto che il bene giuridico leso è un'entità relativa ai profili più intimi di ogni uomo, indipendentemente dal suo credo in materia religiosa.

Svalutare il ruolo della religione non significa solo trascurare il *favor religionis* presente nella Costituzione, ma implica << una *fictio* giuridica macroscopica, inidonea come tale, a cogliere l'essenza di realtà, che la storia dell'Occidente cristiano ci propone come inassimilabili: il credo religioso, con il suo portato di assolutezza metafisica, le concezioni filosofiche politiche, con la loro attitudine ad essere ricondotte dallo Stato di diritto entro l'alveo relativistico della dialettica democratica >><sup>7</sup>.

Non si può pretendere di tutelare la persona umana nella sua integrità, escludendo in modo totale una forma di protezione *penale* della libertà religiosa, anche sulla base del fatto che il Codice si occupa della persona umana, sotto il profilo strettamente morale, in numerose disposizioni (quali ad esempio l'ingiuria e la diffamazione) e non pare accettabile che poi si dimentichi di un profilo così importante come il fenomeno religioso.

Non bisogna dimenticare che è la stessa Carta costituzionale che riconosce il sentimento religioso come un particolare *bene-valore*, meritevole di tutela, in grado di porsi come fattore rilevante per lo sviluppo e il completamento della personalità umana, e vincolo ideale per gruppi più o meno estesi di persone.

Il fatto che la normativa relativa alla tutela penale del fenomeno religioso contenuta nel Capo I, risulti insoddisfacente sia per chi ritenga opportuno una sua abrogazione, sia per chi manifesti una posizione contraria, trova la sua principale causa nella incapacità del legislatore di accogliere le direttive della Carta Costituzionale.

---

<sup>7</sup> M. Jasonni, *Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale del sentimento religioso nelle aporie della più recente giurisprudenza*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, III, pag. 991.

Fare ancora riferimento ad una << Religione dello Stato >> e a << culti ammessi >> significa innanzitutto non voler recepire le ultime pronunce della Consulta la quale, non solo rilegge tali espressioni alla luce del dettato costituzionale, ma che espressamente sancisce, nella sentenza n. 508 del 2000, i principi di equidistanza e imparzialità che dovrebbero informare l'atteggiamento dello Stato di fronte al fenomeno religioso.

Sino ad oggi il legislatore non ha dato segnali concreti in grado di far ben sperare per una riforma dell'intera disciplina che, in conseguenza delle numerose sentenze della Corte Costituzionale, ha perso sempre più la sua organicità e coerenza.

Del tutto insoddisfacenti sono i vari progetti di riforma presentati alla Camera, i quali sembrano destinati a rimanere su un piano meramente teorico, incapaci di incidere sulla realtà.

Il legislatore si trova innanzi a numerose possibilità di scelta, ma in ogni caso non dovrebbe mai dimenticare i cambiamenti subiti dalla società.

Se da un lato il popolo italiano sta vivendo un fenomeno di secolarizzazione sempre più rilevante, causa anche i mass media e i nuovi strumenti di comunicazione, non si può dimenticare il massiccio fenomeno immigratorio di questi ultimi anni, che ha per protagonista proprio gruppi etnici con radici religiose diverse, e le conseguenze che può avere in relazione ai rapporti tra Stato e fenomeno religioso.

E' difficile capire quali possano essere le scelte del legislatore nella materia considerata; in ogni caso, sia che vengano accolte le tesi di coloro i quali auspicano la permanenza di una tutela penale del fenomeno religioso, sia nel caso in cui vengano soddisfatte le aspettative di chi ne attende una completa eliminazione, il legislatore dovrà dimostrare di essere in grado da una parte di rispettare l'equilibrio tra i vari diritti sanciti dalla Costituzione, e dall'altra di garantire a tutti i cittadini una protezione ( sia essa penale o meno ) della religione da essi professata, senza alcun tipo di discriminazione.

## Bibliografia.

### Monografie.

Antolisei Francesco, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 1996.

Antolisei Francesco, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, Giuffrè, 2000.

Botta Raffele, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 1994.

Casuscelli Giuseppe, << L'Intesa con la Tavola valdese >>, in AA.VV., *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e S. Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna, Zanichelli, 1985.

Commissione ministeriale per la revisione del Codice penale, *Progetto preliminare di modificazione del Codice penale*. Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956.

Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del codice penale. Libri secondo e terzo*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1950.

Consoli Antonino, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957.

D'Avack Pietro Agostino, << I rapporti tra Stato e Chiesa >>, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, vol. I, Firenze, Barbera, 1950.

Fiandaca Giovanni e Musco Enzo , *Diritto penale,, parte speciale*, I, Bologna, Zanichelli, 2002.

Finocchiaro Francesco, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1986.

Florian Eugenio, << Delitti contro la sicurezza dello Stato >>, in *Trattato di diritto penale*, Vallardi, 1923, vol. II, Parte I.

Florian Eugenio, *Il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro la libertà individuale. Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II, Milano, Vallardi, 1936.

- Florian Eugenio, *Trattato di diritto penale, Delle contravvenzioni in particolare*, IV ed., Milano, Vallardi, 1937.
- Gabrieli Francesco, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1952.
- Jemolo Arturo Carlo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1979.
- Lariccia Sergio, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiani*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- Lariccia Sergio, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, Queriniana, 1981.
- Lariccia Sergio, *Teoria e prassi della libertà di religione*, Bologna, Il Mulino, 1975.
- Lignola Carlo, *Alcune osservazioni in merito ai reati che offendono la religione*, Napoli, D'Auria, 1957.
- Long Gianni, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, il Mulino, 1991.
- Maggiore Giuseppe, *Diritto penale*, II, vol.I, Bologna, Zanichelli, 1951
- Manzini Vincenzo, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. VI, Torino, Utet, 1961.
- Margiotta Broglio Francesco, *Stato e confessioni religiose. II Teorie e ideologie*, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
- Nuvolone Pietro, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1953.
- Nuvolone Pietro, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951.
- Pannain Remo, *Manuale di diritto penale*, II, Torino, Utet, 1967.
- Pisani Mario, *Per un nuovo codice penale*, Padova, Cedam, 1993.
- Prosdocimi Salvatore, *Dolus eventualis: il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, Giuffrè, 1993.
- Ravà Anna, *Contributo allo studio dei diritti individuali, e collettivi di libertà religiosa della Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1959.

Sabatini Giuseppe, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, Vallardi, 1961.

Siracusano Placido, *I delitti in materia di religione*, Milano, Giuffrè, 1983.

Spirito Pietro, << "Sentimento religioso" e "religione nel codice penale vigente">>, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, III, Modena, Mucchi, 1989.

Tavola Valdese, << Proposta di intesa con lo Stato >>, in S. Lariccia, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, Queriniana, 1981.

Vitale Antonio, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1986.

Vitali Enrico Giuseppe, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova, Cedam, 1964.

## Riviste.

Albisetti Alessandro, << Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero >>, in *Dir. eccl.*, 1976.

Albo Fabio, << Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di "reati di religione" >>, in *Giur. it.*, 2001.

Baldassare Antonio, << E' costituzionale l'incriminazione della bestemmia? >>, in *Giur. cost.*, 1973.

Berlingò Salvatore, << "Libertà di religione" e "diritto" di vilipendio >>, in *Dir. eccl.*, 1975.

Berlingò Salvatore, << Poteri dello Stato, diritto penale e comunità di culto >>, in *Dir. eccl.* 1962, II.

Bianconi Sergio, << Libertà costituzionale e vilipendio della religione dello Stato >>, in *Dir. eccl.*, 1962, II.

Botta Raffaele, << L'intesa con gli israeliti >>, in *Quad., dir. pol., eccl.*, 1987.

Canonico Marco, << Tutela penali delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era? >>, in *Dir. fam.*, 1998.

Canonico Marco, << Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale >>, in *Dir. fam.*, 2001.

Casuscelli Giuseppe, << La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: "buoni motivi" e "cattive azioni" >>, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, III.

Casuscelli Giuseppe, << Uguaglianza e fattore religioso >>, in *Dig. disc. pub.*, vol. XV, Torino, Utet, 1999.

Cavana Paolo, << La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato >>, in *Giur. cost.*, 2000.

Cavana Paolo, << Sentimento religioso ( tutela penale del ) >>, in *Enc. giur.*, vol. XXVIII, 1992, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 2003.

Chizzoniti Antonio Giuseppe, << Considerazioni sulla contravvenzione di bestemmia >>, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1988.

Chizzoniti Antonio Giuseppe, << Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. Le legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico >>, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 1997, II.

Ciprotti Pio, << Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti >>, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 2004.

Colaianni Nicola, << La bestemmia ridotta e il diritto penale laico >>, in *Foro it.*, 1996.

Colella Pasquale, << Brevi osservazioni in tema di *turbatio sacrorum* >>, in *Giur. pen.*, 1987.

Commissione ministeriale nominata dal ministro di grazia e giustizia l'8 febbraio 1988, *Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, in *Ind. pen.*, 1992.

Condorelli Mario, << "Scherz und Ernst" sul nuovo Concordato >>, in *Dir. eccl.*, 1984, I.

Condorelli Mario, << Interferenze fra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica >>, in *Dir. eccl.*, 1965, II.

Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, << Nota concernente le richieste in ordine alla redazione del progetto definitivo del codice penale >>, in *Dir. eccl.*, 1952, I.

Conso Giovanni, << Contro i reati di vilipendio >>, in *Ind. pen.*, 1970.

Crisafulli Vezio, << Art. 7 della Costituzione e vilipendio della religione dello Stato >>, in *Arch. pen.*, 1950, II.

D'Ambrosio Massimo, << La religione cattolica ancora religione dello Stato >>, in *Cass. pen.*, 1989, I.

De Francesco Giovannangelo, << Commento all'art. 1 della L. 203 del 1993 >>, in *Leg. pen.*, 1994, II.

Fiandaca Giovanni, << Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione >>, in *Foro it.*, 1998, I.

Flora Giovanni, << Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica >>, in *Foro it.* 1992, II.

Finocchiaro Francesco, << Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero >>, in *Diritto canonico-Diritto ecclesiastico*, 1963.

Grasso Pietro Giuseppe, << *Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia* >>, in *Giur. cost.*, I.

Grasso Pietro Giuseppe, << Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia >>, in *Giur. cost.*, 1988, I.

Jasonni Massimo, << Aporie antiche e recenti della giurisprudenza nella valutazione del dolo nella turbativa di predica >>, in *Dir. ecc.*, 1971, II.

Jasonni Massimo, << Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale del sentimento religioso nelle aporie della più recente giurisprudenza >>, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, III.

Jemolo Arturo Carlo, << Religione dello Stato ed articoli 402-404 Cod. pen. >>, in *Giust. pen.*, 1950, II.

Lariccia Sergio, << *L'attuazione dei principi costituzionali in materia religiosa* >>, in *Dir. eccles.*, 1981.

Lariccia Sergio, << Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche >>, *Giur. pen.*, 1965.

Lariccia Sergio, << Tutela dei culti e libertà di offendere >>, in *Giur. it.*, 1964, II.

Lariccia Sergio, << Tutela penale dell' "ex. Religione dello Stato" e i principi costituzionali >>, in *Giur. cost.*, 1988, I.

Marini Giuliano, << Bestemmia >>, in *Nov.Dig. app. I*, Torino, Utet, 1987.

Massignani Arturo, << Manifestazione per la pace e *turbatio sacrorum* , in *Dir. eccl.* 1988, II.

Marinucci Giorgio, << L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia >>, in *Quest. crim.*, 1981.

Margiotta Broglio Francesco, << Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto-Preminger-Istitut della Corte europea >>, in *Riv. dir. inter.*, 1995.

Mazzanti Manlio, << Vilipendio: nozione autonoma e unitaria >>, in *Giust. pen.* 1958., II.

Musselli Luciano, << In tema di turbativa di funzione del culto cattolico >>, in *Giur. it.* 1970, II.

Musselli Luciano, << Libertà religiosa e di coscienza >>, in *Dig. disc. pub.*, vol. IX, Torino, Utet, 1999.

Nunziata Massimo, << Deve intendersi come riferita a tutte le religioni l'incriminazione della bestemmia contro la Divinità >>, in *Nuovo dir.*, 1996.

Nuvolone Pietro, << Norme penali e principi costituzionali >>, in *Giur. cost.*, 1956.

Onida Francesco, << Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero >>, in *Giur. cost.*, 1975.

Onida Francesco, *Ministri di culto*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, Treccani, 1990, vol. XX.

Parlato Vittorio, << Turbamento di funzione religiosa >>, in *Dir. eccl.* 1971, II.

Pedio Tommaso, << Dell'elemento psicologico nel vilipendio della religione >>, in *Giust. pen.*, 1950, II.

Piacentini Mario, << Bestemmia >>, in *Nov.Dig*, vol. II, Torino, Utet, 1987.

Piacentini Mario, << Dei delitti contro il sentimento religioso >>, in *Giust. pen.*, 1935, II.

Piola Andrea, << Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato >>, in *Foro it.*, 1965, I.

Piola Andrea, << Variazioni sul tema della religione dello Stato e del vilipendio della medesima ( anche in vista della revisione del Concordato >>, in *Dir. eccles.*, 1968, I.

Prosdocimi Salvatore, voce *Vilipendio ( reati di )*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè 1993, vol. XLVI.

Ramacci Fabrizio, << La bestemmia contro la divinità, una contravvenzione delittuosa? >>, in *Giur. cost.*, 1995.

Ravà Anna, << Corte costituzionale e religione di Stato >>, in *Dir. e soc.*, 1998.

Rimoli Francesco, << Tutela del sentimento religioso, principio di uguaglianza e laicità dello Stato >>, in *Giur. cost.*, 1997.

Romano Augusto, << In riferimento alla tutela penale del sentimento religioso in una società pluralista >>, in *Dir. e soc.*, 2002.

Santoro Arturo, << Sentimento religioso e pietà dei defunti (delitti contro il ) >>, in *Nov. Dig.*, Torino, Utet, 1969.

Spinelli Lorenzo, << Nuove dimensioni del diritto di libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale >>, in *Dir. eccl.*, 1987.

Stella Federico, << *Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale* >>, in *Jus*, 1989.

Tavola Valdese, << Nota sull'interferenza "in re aliena" contrastanti con la Costituzione contenute nelle proposte di revisione concordataria >> in *Dir. eccl.*, 1977, I.

Tuozi Pasquale, << *Intorno ai delitti contro la libertà dei culti* >>, in *Suppl. Riv. pen.*, 1902, V.

Venditti Rodolfo, << Abuso del ministro del culto e *turbatio sacrorum* >>, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1954.

Venditti Rodolfo, << Sul vilipendio della religione dello Stato >>, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1958.

Vitali Enrico Giuseppe, << *Disuguaglianza nell'uguaglianza?* >>, in *Giur. it.*, 1965, I.

## Le principali sentenze della Corte Costituzionale.

Cort. cost., sent. n. 125/1957, in *Foro it.*, 1957, I, pag. 1913.

Cort., cost., sent. n. 58/1959, in *Dir. eccl.*, 1959, II, pag. 81.

Cort. cost., sent. n. 79/1958, in *Dir. eccles.*, 1959, II, pag. 83.

Cort., cost., sent. n. 14/1973, in *Giur. cost.*, 1973, pag. 69.

Cort., cost., sent. n. 479/1989, in *Cass. pen.*, 1989, I, pag. 2146.

Cort., cost., sent. n. 440/1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, III, pag. 1045.

Cort., cost., sent. n. 329/1997, in *Dir. eccl.*, 1998, III, pag 3.

Cort., cost., sent. n. 508/2000, in *Dir. fam.*, 2001, pag. 489.

Cort., cost., sent. n. 327/2002, in *Dir. eccl.*, 2002, II, pag. 179.